

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV - L'AQUILA, 14 OTTOBRE 2005 -

DIREZIONE – REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila- Telefono (0862) 3631 (n. 16 linee urbane); 364662 – 364690 – 364660 – Fax 364665

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo: € 77,47 (L. 150.000) – Un fascicolo: € 1,29 (L. 2.500) – Arretrati, solo se ancora disponibili € 1,29 (L. 2.500).

Le richieste di numeri mancati non verranno esauditi trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione.

INSERZIONI: La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri Soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui, tali atti, attengano l'interesse esclusivo della Regione e dello Stato. Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi, ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale, Corso Federico II, n. 51 – 67100 L'Aquila – Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di € 1,81 (L. 3.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per titoli e oggetto che vanno in neretto e di € 1,29 (L. 2.500) a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute) per il testo di ciascuna inserzione. Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo **“dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.”**.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo – Bollettino Ufficiale – 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali – integralmente o in sintesi – che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione – gratuita o a pagamento – è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. – Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonché le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.07.2005, n. 661/P:

**Approvazione Programma Operativo
concernente - Determinazione dei criteri e
definizione degli indirizzi in materia di**

**procedure di indennizzo ed erogazione delle
provvidenze di cui alla legge regionale 23
ottobre 2003, n. 15, recante “Interventi a
sostegno delle aziende zootecniche della
Regione Abruzzo a seguito di emergenze
zootecniche, sanitarie e veterinarie” – (L.R.
30 maggio 1997, n. 53. art. 19). Pag. 6**

DELIBERAZIONE 18.07.2005, n. 668:

**DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 – Obiettivo
2 – Programma quadro per lo sviluppo
delle attività produttive: approvazione
normative di attuazione monosettoriali di
pertinenza della Direzione Attività Produttive. Pag. 57**

DECRETI*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 19.09.2005, n. 117:

Elezioni per il rinnovo dell'Amministrazione Separata beni Uso Civico della frazione Aragno del Comune di L'Aquila..... Pag. 57

DECRETO 19.09.2005, n. 118:

Nomina Commissario Regionale Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Pag. 58

DECRETO 20.09.2005, n. 119:

LL.RR. nn. 3/93 e 58/97. POP 94/96, Misura 2.6 Azione B: "Progetto di un centro per la ricerca laser, ultrasuoni e per l'informazione farmacologia". Trasferimento in proprietà". Pag. 58

DECRETO 23.09.2005, n. 120/19Bil:

Integrazione dei capitoli n. 11410 U.P.B. 02 01 007 denominato "Spese per il riscaldamento l'illuminazione la fornitura idrica e la pulizia degli uffici" e n. 11412 U.P.B. 02 01 007 denominato "Spese per l'uso dei telefoni" mediante utilizzo del "Fondo di riserva spese obbligatorie" cap. 321940 ai sensi dell'art. 18 L.R. 25.03.2002 n. 3.. Pag.59

DECRETO 23.09.2005, n. 121:

Legittimazione terre civiche site nel Comune di Casalanguida (CH) a favore della Ditta Santovito Mario.Pag. 60

DECRETO 23.09.2005, n. 122:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Elice (PE) a favore di n. 13 Ditte..... Pag. 62

DECRETO 23.09.2005, n. 123:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH) a favore di n. 7 Ditte..... Pag. 66

DECRETO 23.09.2005, n. 124:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH) a favore di n. 50 Ditte. Pag. 69

DECRETO 23.09.2005, n. 125:

Legittimazione nel possesso terre civiche site nel Comune di Bisegna (AQ) a favore della Ditta Subrizi Giovanni, Antonina e Rita. Pag. 82

DETERMINAZIONI*Direttoriali*

DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE 23.09.2005, n. DI/70:

DOC.U.P. Abruzzo 2000 – 2006 – Obiettivo 2 – Programma Quadro per lo sviluppo delle attività produttive: Progetti PIT - Modifica e integrazione della determina DI/64 del 5.8.2005 relativamente ai Bandi PIT ambiti Chieti, Lanciano e Vasto..... Pag. 84

Dirigenziali

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E
RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE

DETERMINAZIONE 14.09.2005, n. DC7/187:

Legge 09.12.1998, n. 431, - art. 11 - Ripartizione fondo nazionale per il sostegno

all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2003. Integrazione fondi.....Pag. 97

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E
RETI TECNOLOGICHE,
PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO INFRASTRUTTURE
E SERVIZI*

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DC6/163
Espr.:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano – Lavori di costruzione di un impianto di depurazione a servizio del Nucleo Industriale e della città di Avezzano - nell'agglomerato industriale di Avezzano. Determina deposito Cassa DD. PP..... Pag. 97

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DC6/164
Espr.:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano – Lavori di costruzione di un impianto di depurazione a servizio del Nucleo Industriale e della città di Avezzano - nell'agglomerato industriale di Avezzano. Determina pagamento diretto..... Pag. 98

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DC6/165
Espr.:

Espropriazioni - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese-Vasto (CH)-Lavori di completamento rete idrica e fognante a servizio dell'agglomerato industriale di San Salvo – 1° lotto- nei Comuni di San Salvo e Capello- Impresa “Tullio Edil Calcestruzzi srl” di Balsorano - Determina Esproprio definitivo -..... Pag. 99

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 23.09.2005, n. DF3/91:

D.L.vo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, art. 28 – Ditta Adriaoli s.r.l. - PROROGA di gg. 90 (giorni) inerente l'autorizzazione regionale n° 19 dell'8.09.2000 per “depurazione nel proprio impianto sito in zona Industriale del Comune di Mosciano S. Angelo, dei reflui provenienti dalla ditta Olearia Scibilia s.r.l. ... Pag. 100

DETERMINAZIONE 26.09.2005, n. DF3/92:

D.Lgs. 27-1-1992 n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” – Autorizzazione Regionale alla utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura a favore della Azienda Agricola Prosperi Paolantonio [Contrada Mangiacarne Località Fontanelle di Atri - 64032 Atri]..... Pag. 100

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA*

DETERMINAZIONE 22.07.2005, n. DF2/112:

Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente per la “produzione di strutture metalliche tramite zincatura a caldo” della ditta San Marco s.p.a. ubicato nel Comune di Atesa – zona industriale - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, artt 12 e 13 – D.P.C.M. 21.07.1989 punti 9), 16), 18) – D.M. 12.07.1990 – D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998. Pag. 103

DETERMINAZIONE 01.08.2005, n. DF2/117:

Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente di riparazione autovetture per il punto di emissione denominato "E1 Verniciatura" della ditta Carrozzeria Sichetti Carmine ubicato nel Comune di Pescara per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, artt 12 e 13 - D.P.C.M. 21.07.1989 punti 9), 16), 18) - D.M. 12.07.1990 - D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998. Pag. 107

DETERMINAZIONE 03.08.2005, n. DF2/120:

Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente di "stoccaggio granuli di propilene " della ditta VIBAC s.p.a. ubicato in loc. Bazzano - zona industriale - nel Comune di L'Aquila, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, artt 12 e 13 - D.P.C.M. 21.07.1989 punti 9), 16), 18) - D.M. 12.07.1990 - D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998. Pag. 110

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
E CO.RE.COM.

- Pubblicazione nomine di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 41/77: Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva espropri. Pag. 113

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA E LEGISLATIVI
CO.RE.COM. - COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI

- Avviso graduatoria delle emittenti televisive locali - contributi anno 2005. Pag. 114

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI
SETTORE V SERVIZIO ATTIVITA'
TECNICHE TERRITORIALI

- Ditta Soc. ME.GA. S.r.l. - Istanza del 04.06.2001, tendente ad ottenere la concessione in sanatoria a derivare dal subalveo del Fiume Arielli l/s 2,6 d'acqua, tramite n. 2 pozzi e per uso industriale, in loc. Zona Industriale del Comune di Chieti. .. Pag. 115

- T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni - Subalveo del Fiume Sangro - Comune di Lanciano loc. Brecciaio - Derivazione di l/s. 49,00 d'acqua ad uso turistico-ricreativo - Ditta Soc. EN-NEDIBI - Istanza di concessione di derivazione d'acqua in data 13.01.2003.... Pag. 115

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/07/2005. Approvazione P.D.L, in variante ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 18/83 e s.m.i. - Comparto 7 Zona D2 - Inse-diamenti Artigianali e Commerciali Compatibili con la residenza. Ditta Lottizzante: L'INNOCENTE Guido - SILENZI Francesco. Pag. 118

COMUNE DI

ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ)

Avviso ai sensi dell'art. 21 comma 5 L.R. 18/1983 - Revoca della delibera di C.C. n. 28 del 20/09/2004 per vizi procedurali-..... Pag. 119

COMUNE DI CASOLI (CH)

Graduatoria definitiva per assegnazione alloggi E.R.P. Pag. 120

COMUNE DI COLLEDIMEZZO (CH)

Decreto di Esproprio (ex art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327). Lavori di “consolidamento del centro capoluogo di Colledimezzo 1° lotto – 2° stralcio legge 445/1908”..... Pag. 121

COMUNE DI

SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Deliberazione di C.C. n. 57 del 31/08/05. “Approvazione variante P.R.G. art. 5 D.P.R. 447/98 – SUAP – Ditta Confezioni Mario De Cecco S.p.A.”..... Pag. 121

COMUNE DI SULMONA (AQ)

Graduatoria definitiva generale per la gestione della mobilità e cambio alloggio anno 2005..... Pag. 122

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
ZONA DI L'AQUILA (AQ)**

- Costruzione di un tronco di linea MT

20 kV in cavo interrato per il collegamento tra due cabine di trasformazione MT/bt denominate L.da Vinci e Accademia Belle Arti nel Comune di L'Aquila..... Pag. 123

**- Costruzione di una nuova cabina di trasformazione MT/bt tipo box, di un tronco di linea a 20 kV con doppio cavo interrato per la realizzazione, potenziamento e miglioramento del servizio elettrico nelle zone di S. Rufina, Via Paradiso e Viale della Stazione nel Comune di Sulmona (AQ)...
..... Pag. 123**

- Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in cavo aereo e un breve tratto in cavo interrato per allaccio in MT del cliente “Brulli Energia” nel parco eolico di Cocullo (AQ)..... Pag. 124

- Costruzione di una linea MT 20 kV in cavo aereo isolato in località “Palombaia” per razionalizzazione e miglioramento del Servizio elettrico..... Pag. 124

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.07.2005, N. 661/P:

Approvazione Programma Operativo concernente - Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure di indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie" – (L.R. 30 maggio 1997, n. 53. art. 19).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, recante "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie";

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 4 della suddetta legge che prevedono le misure d'intervento e l'entità degli aiuti in favore degli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attività nel territorio regionale e partecipino ad un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione dell'emergenza zootecnica, sanitaria e veterinaria, realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale;

Atteso che la richiamata legge n. 15/2003 ha stabilito, inoltre,

a. che, la Giunta regionale, con atto a contenuto specifico, deve adottare le procedure di attuazione del regime di aiuti introdotto dalla legge in questione, in coerenza con

l'impianto normativo di cui agli artt. 5 (Modalità di erogazione degli aiuti) e 7 (Norma finanziaria) della stessa legge;

b. che, il regime di aiuti di che trattasi entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel *BURA* dell'avviso di esito positivo da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo;

Vista la Decisione comunitaria n. C(2004)4542, del 18 novembre 2004, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale non si sollevano obiezioni nei confronti degli aiuti previsti dal regime istituito dalla legge regionale n. 15/2004 e si raccomanda, in particolare, l'abrogazione dell'intervento di cui alla lettera f), dell'art. 2, della stessa legge regionale;

Vista, ancora, la legge regionale 3 marzo 2005, n. 16, recante "Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico", che, fra l'altro, ha abrogato la richiamata lettera f), dell'art. 2, della L.R. n. 15/2003, nonchè il collegato comma 5, dell'art. 4, della stessa L.R. n. 15/2003;

Visto, infine, il fax della Commissione comunitaria n. AGR 12186, del 18 maggio 2005, con il quale si è preso atto della corretta trascrizione nella legislazione regionale degli impegni assunti al momento dell'esame del fascicolo relativo all'aiuto di stato n. N 10/04 (Abruzzo) ed è stata resa definitivamente operativa la precedente Decisione n. C(2004)4542, del 18 novembre 2004;

Vista, anche, la legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 recante "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare" che, all'articolo 19, comma 2, prevede che "i programmi e le loro variazioni sono predisposti dal Settore Agricoltura e adottati dalla Giunta regionale, su propo-

sta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente”;

Visto il Programma operativo concernente “Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure di indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, recante “Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie”, predisposto dal Servizio produzioni agricole e mercato – Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca di questa Giunta;

Rilevato che il suddetto Programma individua i beneficiari, definisce i criteri di ammissibilità e di priorità e stabilisce, inoltre, in armonia con la Decisione comunitaria n. AGR 12186, del 18 maggio 2005, la durata di applicazione del regime di aiuti e le procedure operative di attuazione;

Dato Atto che il Programma in questione è stato esaminato ed unanimemente condiviso nelle sue linee generali dalle Organizzazioni Professionali Agricole, dal Settore Sanità-Servizio Veterinario della Giunta regionale e dall’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo nelle riunioni del 12 dicembre 2003, 20 gennaio 2004 e 27 aprile 2004, presso la Direzione regionale agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca;

Ritenuto, quindi, di potere approvare e fare proprio in ogni sua parte il Programma operativo di che trattasi, condividendone, fra l’altro, contenuti, obiettivi, finalità, criteri di ammissibilità e di priorità, nonché le procedure di attuazione che, allegato, al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente agli schemi di domanda indicati come “Modello 1” e “Modello 2”;

Ritenuto, di dovere acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3^a Commissione Consiliare per l’Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche al Programma di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;

Ritenuto che il Servizio bollettino pubblicità ed accesso di questa Giunta debba essere autorizzato a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento nel *B.U.R.A.* ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

Ritenuto, inoltre, che, per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

Dato Atto, infine, che il dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione regionale agricoltura, foreste e sviluppo rurale apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha attestato la regolarità e la legittimità per quanto attiene agli adempimenti di competenza del Servizio medesimo;

A Voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di approvare e fare proprio in ogni sua parte, il Programma operativo concernente “Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure di indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, recante “Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie”, predisposto dal Servizio produ-

- zioni agricole e mercato – Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca di questa Giunta di che trattasi, condividendone, fra l'altro, contenuti, obiettivi, finalità, criteri di ammissibilità e di priorità, nonché le procedure di attuazione che, allegato, al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente agli schemi di domanda indicati come “Modello 1” e “Modello 2”;
2. di acquisire, ai sensi della richiamata legge regionale n. 53/97, il parere della 3^a Commissione Consiliare per l'Agricoltura e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche al Programma di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitivamente approvata ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;
 3. di autorizzare il Servizio bollettino pubblicità ed accesso di questa Giunta a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento sul *B.U.R.A.* ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
 4. di autorizzare, altresì, il Servizio produzioni agricole e mercato a pubblicare il presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
5. di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a) il Programma operativo concernente “Determinazione dei criteri e definizione degli indirizzi in materia di procedure di indennizzo ed erogazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, recante “Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie”, predisposto dal Servizio produzioni agricole e mercato – Ufficio tutela e valorizzazione produzioni animali della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca di questa Giunta, composto da trentacinque pagine dattiloscritte e dagli schemi di domanda indicati come “Modello 1” e “Modello 2”, costituiti ognuno da una pagina con due facciate dattiloscritte;
 - b) la Decisione comunitaria n. C(2004)4542, del 18 novembre 2004, composta da otto facciate dattiloscritte;
 - c) il fax della Commissione comunitaria n. AGR 12186, del 18 maggio 2005, composto da una facciata dattiloscritta.

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO**

Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali

Via Catullo, 17 - 65100 Pescara – Tel. 085 / 7672921 – Fax: 085 / 63719 / 7672939

E-mail: rino.difelice@regione.abruzzo.it

PROGRAMMA OPERATIVO

(L.R. 30 maggio 1997, n.53, art. 19)

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA DI PROCEDURE D'INDENNIZZO ED EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, N.15, RECANTE "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE DELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DI EMERGENZE ZOOTECNICHE, SANITARIE E VETERINARIE"

Pescara, 28 maggio 2005

La presente copia, composta di n. 35 facciate, è conforme all'originale.

Pescara, li 17 GIU 2005
Dott. Rino DIFELICE



Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Rino DIFELICE

Rino Difelice

35 facciate
661/P
12/05





GIUNTA REGIONALE

1. PREMESSA

Le epizootie, per caratteristiche intrinseche nei suoi aspetti diretti e correlati, rientrano fra gli eventi di pubblico interesse e giustificano pienamente gli interventi a sostegno dei soggetti che debbono subire azioni coercitive.

Infatti, gli interventi di controllo e di eradicazione di queste patologie sono fondati su una politica di sequestro cautelativo, da parte dell'autorità pubblica competente, degli allevamenti colpiti, distruzione dei prodotti zootecnici, abbattimento degli animali allevati e conseguente disinfezione.

~~L'adesione degli imprenditori agricoli alle suddette azioni costituisce un aspetto fondamentale della strategia d'intervento; tale adesione è strettamente connessa al~~ rapporto di fiducia con l'Amministrazione Pubblica ed è dipendente dalla congruità dell'aiuto erogabile per il risarcimento dei danni subiti.

Le causali di danno sono numerose e influenzate da componenti differenti in funzione delle diverse realtà territoriali; le stesse campagne di vaccinazione degli animali possono determinare, come nel caso della "Blue Tongue", danni la cui attribuzione al vaccino è particolarmente difficile. Tuttavia, si può certamente affermare che taluni vaccini, seppure non direttamente responsabili dei danni, costituiscono una concausa che favorisce l'insorgenza di altre patologie con la produzione di effetti indesiderati e di perdite economiche per gli imprenditori agricoli.

E' ormai dottrina consolidata che gli indennizzi possono risarcire il "danno emergente" (mancati redditi e maggiori costi contingenti) ed il "lucro cessante" (mancati guadagni e/o maggiori oneri successivi).

Per essere più precisi, negli allevamenti interessati dai provvedimenti di polizia veterinaria, adottati nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale, il danno complessivo è rappresentato da due componenti: il "danno emergente" ed il "lucro cessante".

Il primo è configurabile:



**GIUNTA REGIONALE**

- nella perdita del patrimonio allevato la cui entità varia a seconda della qualità genetica e merceologica degli animali;
 - nella perdita della produzione derivata (latte, vitelli, agnelli, capretti, ecc...) al netto dei costi variabili non sostenuti per il periodo di inattività;
 - nella eventuale perdita dei contributi comunitari;
 - nei costi di smaltimento degli animali abbattuti per disposizione dell'Autorità Sanitaria pubblica.
- Il "lucro cessante", invece, è riconducibile:
- ai costi di riavviamento;
 - ai redditi mancanti nel periodo di riavviamento (fermo d'impresa);
 - ai maggiori oneri per il periodo transitorio.

La Regione Abruzzo, in conformità a quanto previsto dal punto 11.4. degli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo del febbraio 2000, ed in coerenza con gli articoli 5 ed 8, della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, concernente "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie", con il presente atto, da adottarsi da parte della Giunta Regionale, intende determinare i criteri e definire gli indirizzi necessari per l'erogazione delle provvidenze di cui alla richiamata legge regionale n.15/2003.

Di seguito, si riportano le principali definizioni valide ai fini delle presenti misure regionali e, dopo avere delineato sinteticamente il quadro normativo di riferimento, si descrivono le finalità, gli obiettivi, i beneficiari, gli interventi ammissibili, i criteri di ammissibilità e di priorità, nonché l'area territoriale, la dotazione finanziaria e le procedure attuative per l'erogazione degli aiuti previsti.

2. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti misure si considerano le seguenti definizioni:





GIUNTA REGIONALE


- a) **“Azienda”**, qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all’aperto, qualsiasi luogo in cui sono detenuti, mantenuti, allevati o governati animali oggetto delle presenti disposizioni;
- b) **“Imprenditore agricolo”**, il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, così come definito dall’articolo 2135 del codice civile, modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n.57”, residente nella regione Abruzzo ed esercitante l’attività zootecnica, anche transumante (all’interno o fuori regione), purché partecipi ad un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie, realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale;
- c) **“Allevamento”**, l’insieme degli animali che sono tenuti in una azienda come unità epidemiologica;
- d) **“Animali”**, gli animali delle specie d’interesse zootecnico;
- e) **“Animali morti”**, i capi morti accidentalmente in azienda, ovvero quelli abbattuti o deceduti in conseguenza dell’attuazione delle misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti,
- f) **“Proprietario o detentore”**, persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali o è incaricata di allevarli;
- g) **“Autorità competente”**, autorità sanitarie locali pubbliche ovvero i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali;
- h) **“Veterinario ufficiale”**, il medico veterinario dipendente della Regione o dell’Azienda sanitaria locale, così come stabilito dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 16;





GIUNTA REGIONALE

- i) **“Veterinario riconosciuto”**, il medico veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al suo controllo, nell'ambito di un sistema di sorveglianza epidemiologica, regolarmente iscritto all'albo dei medici veterinari riconosciuti, istituito nella Regione Abruzzo, ai sensi della determinazione dirigenziale 24 dicembre 2002, n. DG/11/109;
- j) **“Veterinario aziendale”**, il medico veterinario di fiducia dell'imprenditore agricolo, anche dipendente delle Associazioni Provinciali Allevatori;
- k) **“Indennizzo”**, entità dell'aiuto autorizzato in favore degli agricoltori per le perdite causate da epizootie che può essere erogato unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale;
- l) **“UBA”**, Unità bestiame adulto equivalente ad una vacca lattifera;
- m) **“Coefficiente di conversione in UBA”**, parametri di conversione di cui all'Allegato III, del Reg. (CE) n. 1254/1999 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, con le seguenti modificazioni necessarie ai casi di specie:
- Bovini fino a 6 mesi = 0,4 UBA;
 - Giovenche (manze gravide) per allevamento = 0,8 UBA;
- n) **“margine lordo dell'allevamento”**, produzione lorda totale decurtata dei costi specifici;
- o) **“costi specifici”**, mangimi, foraggi, lettimi, spese sanitarie e veterinarie, noleggi passivi, acqua, assicurazioni, combustibili, elettricità, altre spese;
- p) **“fermo di impresa”**, periodo d'interruzione dell'attività di allevamento, totale o parziale, equivalente al periodo minimo necessario perché





GIUNTA REGIONALE

l'azienda, a partire dalla data dell'ordinanza di abbattimento emessa dall'Autorità sanitaria pubblica, ovvero dal decesso degli animali in seguito a misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti, ricominci ad avere un reddito.

3. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A livello nazionale, vige su tutti il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche ed integrazioni; da richiamare anche:

- la legge 2 giugno 1988, n.218, concernente “Misure per la lotta contro ~~l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali~~”;
- il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n.298, recante “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n.218, recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
- la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;
- l’ordinanza ministeriale (Sanità) 10 maggio 1991, recante “Norme per la profilassi di malattie di animali”, che ha incluso la BSE e la Scrapie tra le malattie infettive e diffuse degli animali soggette a provvedimenti sanitari;
- l’ordinanza ministeriale (Sanità) 28 luglio 1994, concernente “Misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi”;
- il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all’attuazione della direttiva 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che ha introdotto le norme sanitarie per l’eliminazione, la trasformazione e





GIUNTA REGIONALE

- l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale, nonché la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/(CEE);
- il decreto 29 settembre 2000, concernente "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili";
 - il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
 - l'ordinanza del Ministero della salute 11 maggio 2001, recante "Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);
 - la deliberazione della Giunta Regionale D'Abruzzo 24 aprile 2003, n. 281, con la quale, in attuazione dell'Ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, è stata resa obbligatoria nei territori di tutti i Comuni di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, la vaccinazione di tutti i ruminanti domestici (ovini, caprini, bovini e bufalini);
 - il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini";
 - la nota 27 gennaio 2004, n. 1389/15/SA7, del Servizio veterinario della Direzione sanità della Giunta regionale d'Abruzzo, con la quale sono stati dettati ulteriori chiarimenti per la movimentazione degli animali e per il risarcimento dei danni diretti e indiretti;
 - l'ordinanza interministeriale del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 aprile 2004, inerente la profilassi immunizzante e gli indennizzi per gli allevatori;

Il regime di aiuti previsto dalla legge regionale n. 15/2003, inoltre, fonda la sua base giuridica su:





GIUNTA REGIONALE

- gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, paragrafo 11., recante “Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola”, paragrafo 11.4., concernente “Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie”;
- gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli;

Lo strumento normativo che consente alla Regione Abruzzo d'intervenire in favore delle aziende zootecniche interessate dalle epizoozie è la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15, concernente “Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie”.

L'avviso di esito positivo da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo, è stato ottenuto con Decisione n. C(2004) 4542, del 18 novembre 2004, e, successivamente confermato, in maniera definitiva, con la nota n. AGR 12186, del 18 maggio 2005. La suddetta Decisione e la richiamata nota sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) unitamente al presente Programma Operativo).

La legge regionale n. 15/2003 stabilisce, fra l'altro, che le procedure per l'erogazione degli aiuti dalla stessa previsti sono definite con successivo atto a contenuto specifico, da adottarsi da parte della Giunta regionale secondo quanto stabilito dall'articolo 19, della legge regionale 30 maggio 1997, n.53, recante “Interventi nel settore agricolo a agroalimentare”

Il richiamato articolo 19, della legge regionale n.53/97 stabilisce, infatti, che la Giunta regionale, secondo le esigenze del settore agricolo e le disponibilità di bilancio, provvede all'attivazione degli interventi mediante la predisposizione di programmi operativi che individuano i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti nonché le modalità e le priorità per la concessione dei contributi”: I programmi operativi “sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente”.





GIUNTA REGIONALE

Il presente Programma Operativo è stato concertato nelle sue linee generali con le Organizzazioni Professionali, il Settore Sanità-Servizio veterinario della Giunta regionale e l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo nelle riunioni del 12 dicembre 2003, 20 gennaio 2004 e 27 aprile 2004. Successivamente a tali date, il Servizio produzioni agricole e mercato ha introdotto le necessarie modifiche al fine di rendere compatibile il testo delle procedure di che trattasi con la Decisione della Commissione comunitaria n. C(2004) 4542, del 18 novembre 2004.

4. FINALITA'

Le presenti procedure, in coerenza con l'impianto normativo di cui all'articolo 5, comma 2, ed all'articolo 7, della legge regionale n.15/2003, disciplinano le modalità di attuazione degli interventi a favore delle aziende zootecniche al fine di:

- consentire alle aziende interessate dalle misure sanitarie di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle epizootie di superare lo stato di crisi contingente e di ripristinare l'attività produttiva;
- compensare, anche solo parzialmente, le perdite causate dall'abbattimento dei capi presenti in azienda, disposto dall'Autorità sanitaria competente, ovvero dal decesso degli animali in seguito a vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;
- incoraggiare e favorire i singoli imprenditori agricoltori a partecipare ai programmi di prevenzione, di controllo e di eradicazione delle varie epizootie, attuati dalle autorità sanitarie;
- garantire al consumatore il massimo della sicurezza.

Il presente Programma è, dunque, da considerarsi di supporto ai piani di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali realizzati a livello comunitario, nazionale o regionale.





GIUNTA REGIONALE

5. OBIETTIVI

L'obiettivo generale del presente intervento regionale è consentire alle aziende interessate dalle misure sanitarie di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle malattie di superare lo stato di crisi contingente.

Obiettivi più specifici, invece, sono:

- Indennizzare i capi infetti abbattuti o morti in seguito a vaccinazioni o altre restrizioni sanitarie;
- Compensare le perdite dovute ad aborti in conseguenza dell'attuazione dei piani di vaccinazione;
- Compensare, seppure parzialmente il mancato reddito dovuto al fermo d'impresa imposto dalle autorità sanitarie pubbliche in attuazione dei piani di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie, realizzati a livello comunitario, nazionale o regionale, successivamente al 1° gennaio 2002.
- Sostenere, seppure parzialmente, i maggiori oneri derivanti dall'obbligo di smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti o deceduti e dal divieto di spostamento degli animali all'interno del territorio regionale o fuori dello stesso;
- Erogare provvidenze in favore degli allevatori che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria i capi di bestiame necessari per i piani di sorveglianza sierologica (animali sentinella).

6. BENEFICIARI

Gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, nelle forme previste dal Codice Civile, che siano residenti nella regione Abruzzo ed esercitino l'attività zootecnica, anche in forma transumante (all'interno o fuori regione), purchè partecipino ad un idoneo programma di prevenzione, controllo ed





GIUNTA REGIONALE

eradicazione delle malattie, realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. I suddetti imprenditori devono risultare detentori di animali d'interesse zootecnico, in regola con gli adempimenti previsti dal D.P.R. 30 aprile 1996, n.317, dal decreto 31 gennaio 2002 e dal regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, relativi alla tenuta dell'anagrafe degli allevamenti e alla identificazione del bestiame.


I soggetti come sopra individuati devono risultare detentori di capi di bestiame interessati da idonee misure sanitarie di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali. Inoltre, i beneficiari in questione, devono partecipare ad un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale.

7. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

7.1. ABBATTIMENTO DI CAPI O DECESSO DI ANIMALI (art. 2, lettere a), c), della legge regionale n.15/2003)

Per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti per disposizione dell'autorità competente, è concessa al proprietario una indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con il decreto 20 luglio 1989, n.298, concernente "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1998, n.218, recante misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

La stessa indennità è riconosciuta al proprietario di animali morti a seguito dell'intervento di profilassi, previo accertamento del nesso causale da parte del medico veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, o del veterinario ufficiale, e, comunque, a condizione che tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria siano stati assolti.





GIUNTA REGIONALE

Considerato il disagio dei produttori che, in generale, si sentono impotenti a fronteggiare le calamità e subiscono danni economici sia per la perdita del capitale bestiame che per le perdite di reddito derivanti dalla moria e dall'abbattimento dei capi, appare opportuno, in analogia a quanto sopra stabilito per i capi abbattuti, estendere l'indennizzo previsto per gli abbattimenti anche ai capi morti a seguito dell'intervento di profilassi e non direttamente ascrivibile ad esso. Lo stesso trattamento è riservato ai casi di mortalità tardiva (oltre i trenta giorni e, comunque, segnalati all'autorità competente non oltre sei mesi dalla vaccinazione) che, seppure non direttamente dipendenti dal trattamento vaccinale, sono determinati da una serie di patologie che si manifestano su animali sicuramente defedati dallo stesso. In altre parole, le situazioni che vedono il trattamento vaccinale costituire una concausa della mortalità del bestiame possono usufruire dell'aiuto stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n.15/2003.

Va da sé che la rilevazione dell'entità dei capi morti deve risultare da apposita certificazione veterinaria dell'A.U.S.L. competente per territorio o del veterinario ufficiale e deve, altresì, trovare riscontro con le consistenze del bestiame risultante dai "registri di stalla" vidimati dalle A.U.S.L.

In attuazione dei provvedimenti assunti dalla Direzione sanità – Servizio veterinario n. 1389/15/SA7, del 27 gennaio 2004, qualora non sia possibile accertare al momento del decesso l'esatta causa di morte e, quindi, l'eventuale correlazione con l'evento vaccinale si può ricorrere ad accertamenti diagnostici anche di laboratorio. In ogni caso il Servizio veterinario dell'A.U.S.L. competente per territorio deve emettere una dichiarazione dalla quale si evinca la correlazione diretta o indiretta con la profilassi immunizzante o, quantomeno, la impossibilità di escludere il nesso di causalità fra il decesso dell'animale e l'evento vaccinale.

La suddetta dichiarazione può essere desunta anche dalla documentazione disponibile in allevamento o presso i Servizi veterinari delle A.U.S.L. (ricette, fatture, certificati di morte, bollette di fecondazione, registro di stalla, registro somministrazione farmaci, referti di accertamenti dell'IZS – SBT10, eventuali certificati dei medici veterinari liberi professionisti di cui alle lettere h, i, j, del punto 2, ecc...).



GIUNTA REGIONALE

In caso di utilizzo delle carni degli animali, l'indennità è detratta dall'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

7.2. ABORTI DI FATTRICI (art. 2, lettera b), della legge regionale n.15/2003)

In conseguenza diretta o indiretta della somministrazione dei vaccini possono verificarsi eventi negativi sui fenomeni riproduttivi che si manifestano con aborti su fattrici gravide, entro i sessanta giorni dalla vaccinazione, o con nati disvitali.

Nella specie bovina, grazie alla pratica della diagnosi di gravidanza, è, inoltre, possibile evidenziare casi di aborti precoci caratterizzati dal riassorbimento embrionale.

L'indennizzo previsto all'articolo 2, lettera b), è concesso nella misura massima di 300,00 euro per ogni feto/UBA verificatosi in conseguenza della somministrazione obbligatoria di vaccino e proveniente da animali iscritti ai libri genealogici o, in mancanza degli stessi, ai registri anagrafici. Per il feto/UBA proveniente, invece, da animali non iscritti ai libri genealogici, né ai registri anagrafici, l'indennizzo è concesso nella misura massima di 250,00 euro.

Nel caso di riassorbimento embrionale i contributi in questione sono proporzionalmente ridotti del 50% per le rispettive tipologie di animali sopra individuate.

In ogni caso, in armonia con quanto approvato dalla Commissione comunitaria, l'aiuto erogabile sarà calcolato per le diverse specie di animali sulla base dei dati rilevati dai bollettini pubblicati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) concernenti il valore di mercato a livello nazionale degli animali nel corso del loro primo periodo di vita: da 0 a 3 mesi o 15/30 giorni secondo i parametri utilizzati dall'ISMEA per le diverse specie.

A titolo esemplificativo si riportano i valori nazionali calcolati sulla base del bollettino ISMEA n. 527 per i bovini da vita quali medie dei diversi valori provinciali; per gli ovini ed i caprini, l'importo valido per i bovini dovrà essere moltiplicato per il relativo coefficiente di conversione: 0,15.





GIUNTA REGIONALE

SPECIE	ISCRITTI L.G.		NON ISCRITTI	
	da:	a:	L.G.	
			da:	a:
BOVINI DA VITA - LATTE	260,00	427,00	160,00	263,00
OVINI DA VITA	39,00	64,00	24,00	39,00


La domanda di aiuto è corredata della copia del certificato veterinario A.U.S.L., o del veterinario riconosciuto, attestante la data dell'avvenuto intervento vaccinale, la data ed il numero degli aborti o nati disvitali.

In caso di aborto precoce (riassorbimento embrionale) alla domanda di indennizzo occorre allegare la seguente documentazione:

- Copia del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.);
- Diagnosi di gravidanza rilasciata dal veterinario ufficiale, dal veterinario riconosciuto, o da altri veterinari (aziendali, AA.PP.AA., ecc...) effettuata entro 90 giorni dall'ultima fecondazione utile e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di vaccinazione;
- Copia del registro di stalla dal quale risulti il mancato parto della fattrice interessata entro 10 mesi successivi alla fecondazione utile come sopra individuata.

7.3. FERMO D'IMPRESA E MANCATO REDDITO (art. 2, lettera d), della legge regionale n.15/2003)

A partire dal 1° gennaio 2002, ai soggetti individuati nel precedente punto 6., nella cui azienda per effetto delle procedure di abbattimento del bestiame disposte dall'autorità sanitaria in via obbligatoria, ovvero del verificarsi di decessi degli animali in seguito a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti, si sia verificato un fermo, totale o parziale, dell'attività produttiva (fermo d'impresa), la





GIUNTA REGIONALE

Regione Abruzzo riconosce una indennità destinata a coprire, seppure parzialmente, gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento.

L'indennità di cui sopra è determinata in proporzione alle unità di bovino adulto (UBA) abbattute, o decedute (almeno il 30% di quelle allevate), per un periodo massimo d'interruzione dell'attività produttiva pari a otto mesi per i bovini ed a quattro mesi per gli ovini ed i caprini, a partire dalla data dell'ordinanza di abbattimento emessa dall'Autorità sanitaria competente o del periodo di manifestazione dei decessi degli animali.


Le morti degli animali devono essersi verificate in correlazione diretta o indiretta con le misure di profilassi immunizzanti raccomandate o ordinate dalle autorità competenti.

Va da sé che, qualora l'azienda, dopo l'abbattimento del bestiame o la morte degli animali allevati, non intendesse più proseguire nell'attività di allevamento non ha più diritto ad alcun aiuto compensativo del mancato reddito.

L'unità di bovino adulto è equivalente ad una vacca lattifera; i parametri utilizzati per convertire i capi allevati in UBA tengono conto delle esigenze nutritive delle varie categorie di bestiame e sono di seguito specificati:

- a. Bovini fino a 6 mesi = 0,4 UBA;
- b. Giovenche (manze gravide) per allevamento = 0,8 UBA;
- c. Bovini di età compresa tra 6 e 24 mesi = 0,6 UBA;
- d. Bovini di età superiore a 24 mesi = 1,0 UBA;
- e. Ovini = 0,15 UBA;
- f. Caprini = 0,15 UBA.

L'aiuto è calcolato in base ai dati strutturali e agli indicatori economici della rete RICA (Rete informazione contabile agricola) sulla base degli ultimi dati utili; l'indicatore utilizzato è il **marginale lordo del comparto** che comprende la produzione lorda totale decurtata dei costi specifici.





GIUNTA REGIONALE

Il suddetto indicatore/annuo, calcolato in base alla localizzazione dell'azienda zootecnica (montagna, collina, pianura), è moltiplicato per il numero di UBA determinato per azienda e diviso per 365 (numero giorni di un anno) al fine di definire il **margine lordo giornaliero**.

Infine, verificato il tempo di durata del fermo d'impresa (massimo otto mesi per i bovini e quattro mesi per gli ovini ed i caprini), si moltiplica questo ultimo per il margine lordo giornaliero e si determina **l'aiuto effettivo erogabile**. All'importo così determinato può essere cumulato, previa dimostrazione del possesso dei relativi diritti, l'eventuale mancato introito dei premi comunitari relativi alla PAC – zootecnia.

~~Il suddetto contributo è da intendersi al netto di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture assicurative aventi per oggetto il mancato reddito aziendale.~~

Alla domanda di aiuto occorre, fra l'altro, allegare la copia dell'ordinanza sanitaria di abbattimento e distruzione degli animali, ovvero certificato del veterinario ufficiale o riconosciuto attestante il numero degli animali morti, direttamente o indirettamente, in seguito a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti, la data dei decessi e la data di effettuazione delle misure di profilassi.

7.4. SMALTIMENTO DELLE CARCASSE (art. 2, lettera e), della legge regionale n.15/2003)

La Direzione Sanità della Giunta Regionale D'Abruzzo, con ordinanza 27 settembre 2000, n. 40, ha disciplinato lo smaltimento delle carcasse e degli organi specifici a rischio.

Per quanto riguarda gli animali morti in azienda, ai proprietari e/o detentori degli animali è fatto obbligo di segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, la morte degli animali e di provvedere alla distruzione del loro intero corpo nei seguenti modi:

- Mediante incenerimento, senza trasformazione preliminare;





GIUNTA REGIONALE

- Mediante trasformazione preliminare negli impianti di pretrattamento;
- Mediante sotterramento delle carcasse (solo ove sia accertata l'assenza di rischio di contaminazione delle falde freatiche o di danni all'ambiente e sia autorizzato dall'autorità competente).


Ovviamente, le imprese zootecniche i cui allevamenti sono interessati dalle misure sanitarie di smaltimento degli animali morti accidentalmente in azienda, ovvero quelli abbattuti o deceduti in conseguenza dell'attuazione delle misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti, devono affrontare maggiori costi, imprevisti ed imprevedibili, che mettono in forse la sopravvivenza delle stesse aziende.

I costi di rimozione dei capi in questione possono essere elevati, in particolare qualora dovessero essere prelevate da località impervie carcasse di animali pesanti quali bovini o cavalli.

D'altra parte, considerata la particolare orografia del territorio regionale e l'assenza di centri autorizzati allo smaltimento delle carcasse, i costi di rimozione dei capi morti possono raggiungere livelli molto alti ed insopportabili da parte delle aziende zootecniche cosicché il controllo dello smaltimento risulta alquanto difficile. Inoltre, laddove le carcasse dovessero essere sottoposte a particolari accertamenti veterinari, o ad esempio al test TSE, il loro smaltimento incontrollato potrebbe significare che gli animali non possano essere sottoposti al test, vanificando in tal modo gli sforzi dei programmi di test TSE o di altri programmi di controllo, eradicazione e sorveglianza.

E' il caso di tenere, quindi, in debita considerazione il fatto che risulta molto difficile controllare la destinazione delle carcasse senza un aiuto, seppure parziale, dell'Amministrazione pubblica, con conseguenti gravi rischi sanitari.

Per contribuire alla tutela della salute umana e alla protezione dell'ambiente, la Regione Abruzzo concede aiuti, quando non sia possibile ricorrere all'infossamento, nella misura massima del 100% dei costi di rimozione delle carcasse (ossia raccolta e





GIUNTA REGIONALE

trasporto) provenienti dagli animali morti e del 75% dei costi di distruzione (ossia di deposito, trasformazione, distruzione e smaltimento definitivo) delle stesse.

La spesa pubblica massima ammissibile per la raccolta, il trasporto e la distruzione delle carcasse è distinta per specie e categoria di animali, come di seguito specificato:

- Ovini e caprini: € 50/capo, I.V.A. esclusa: Per i capi di età inferiore a sei mesi, l'importo è ridotto del 50%;
- Bovini fino a sei mesi di età: € 130/capo, I.V.A. esclusa;
- Bovini oltre i sei mesi e fino a 18 mesi di età: € 160/capo, I.V.A. esclusa;
- Bovini oltre i 18 mesi di età: € 260/capo, I.V.A. esclusa.

In merito agli importi sopra specificati si precisa che essi rappresentano i massimali di aiuto ammissibili che l'Amministrazione regionale intende riconoscere direttamente all'imprenditore agricolo per il trasporto e lo smaltimento degli animali morti in azienda. Gli importi sopra menzionati sono stati così determinati:

- a) La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzioni di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" (G.U. 31 luglio 1974, serie generale, n. 200), all'articolo 52 disciplina i criteri per la fissazione delle tariffe a forcella;
- b) Il **prezzo di base del trasporto** è determinato sulla base del costo medio delle corrispondenti prestazioni di trasporto, ivi comprese le spese commerciali;
- c) **Trasporto** effettuato con mezzi di portata max di 26 tonnellate;
- d) **Costi fissi**: salario autista, assicurazioni e bolli, ammortamenti;
- e) **Costi variabili**: straordinari e trasferte, pedaggi autostradali, gasolio, lubrificanti, pneumatici, manutenzione e riparazione;





GIUNTA REGIONALE

- f) **Allestimenti speciali:** cassone a tenuta stagna previsto dal Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, impianto di carico (gru), impianto scarrabile con ribaltabile;
- g) **Costo del trasporto:** € 1,50 per chilometro/capo;
- h) **Servizio di pretrattamento:** ai sensi della legge 9 marzo 2001, n. 49, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio", il costo del servizio per la distruzione del materiale che deriva da animali morti è fissato in lire 435, pari a € 0,22;
- i) **Chilometri di percorrenza media:** tenuto conto della particolare conformazione montuosa del territorio della regione Abruzzo, la percorrenza media è stata stimata in 100 Km;
- j) **Esempio di calcolo per bovini fino a sei mesi di età:**
- | | | |
|--|----|---------|
| - peso medio dell'animale: | Kg | 100; |
| - costo pretrattamento: (Kg 100 x € 0,22) | € | 22,00; |
| - costo trasporto: (Km 100x € 1,50) | € | 150,00; |
| - TOTALE | € | 172,00; |
| - 25% del costo pretrattamento a carico dell'allevatore: | € | 5,50; |
| - COSTO RIMBORSABILE | € | 166,50; |
| - AIUTO MAX (IVA esclusa) | € | 130,00. |
- k) **Esempio di calcolo per bovini oltre i sei mesi e fino a diciotto mesi di età:**
- | | | |
|----------------------------|----|------|
| - peso medio dell'animale: | Kg | 400; |
|----------------------------|----|------|





GIUNTA REGIONALE

- costo pretrattamento: (Kg 400 x € 0,22)	€	
88,00;		
- costo trasporto: (Km 100x € 1,50)	€	150,00;
- TOTALE	€	238,00;
- 25% del costo pretrattamento a carico dell'allevatore:	€	22,00;
- COSTO RIMBORSABILE	€	216,00;
- AIUTO MAX (IVA esclusa)	€	160,00.


l) Esempio di calcolo per bovini oltre i diciotto mesi di età:

- peso medio dell'animale:	Kg	680:
- costo pretrattamento: (Kg 680 x € 0,22)	€	149,60;
- costo trasporto: (Km 100x € 1,50)	€	150,00;
- TOTALE	€	299,60;
- 25% del costo pretrattamento a carico dell'allevatore:	€	37,40;
- COSTO RIMBORSABILE	€	262,20;
- AIUTO MAX (IVA esclusa)	€	260,00.

m) Esempio di calcolo per ovini e caprini:

Gli animali della specie ovina e caprina sono notoriamente di taglia più piccola rispetto a quelli della specie bovina; ne consegue che i mezzi utilizzati sono di portata inferiore rispetto a quelli considerati negli esempi precedenti e, quindi, anche i costi sono più bassi. Pertanto, alla luce di quanto appena affermato, il costo del trasporto è stimato in € 0.75 al chilometro, anziché € 1,50.

- peso medio dell'animale:	Kg	50;
- costo pretrattamento: (Kg 50 x € 0,22)	€	11,00;
- costo trasporto: (Km 100x € 0,75)	€	75,00;





GIUNTA REGIONALE

- TOTALE	€	86,00;
- 25% del costo pretrattamento a carico dell'allevatore:	€	2,75;
- COSTO RIMBORSABILE	€	83,25;
AIUTO MAX (IVA esclusa)	€	50,00.

Al fine di snellire le procedure amministrative di rimborso e, nello stesso tempo, calmierare i costi delle operazioni di raccolta, trasporto e distruzione delle carcasse, si ritiene opportuno di affidare la gestione delle attività di che trattasi all'Associazione Regionale Allevatori D'Abruzzo (ARA).

La stessa Associazione ha dato la propria disponibilità a gestire il servizio in questione con le note n. 277 e 440, rispettivamente del 6 marzo 2001 e 4 aprile 2001 e provvede direttamente a stipulare apposite e convenienti convenzioni con le ditte di trasporto operanti sul territorio regionale.

Tuttavia, l'ARA potrà organizzare anche un servizio regionale di smaltimento delle carcasse; in tal caso essa è tenuta a selezionare i prestatori dei servizi di trasporto e smaltimento degli animali morti o abbattuti in modo non discriminatorio, secondo le norme vigenti in materia di trasparenza ed imparzialità, al fine di garantire l'accesso alla fornitura del servizio a tutti gli operatori interessati e selezionare i migliori offerenti sia in termini di economicità che di efficienza del servizio svolto sull'intero territorio regionale. In altre parole, l'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo dovrà consentire a tutti i potenziali trasportatori di competere su base paritaria adottando procedure di evidenza pubblica o altro procedimento trasparente.

L'aiuto, inoltre, è erogato direttamente ed integralmente al produttore (la spesa deve essere dimostrata con fattura quietanzata) che è libero di scegliersi l'impresa di smaltimento ritenuta più efficiente ed efficace allo svolgimento del servizio richiesto.

La stessa procedura si adotterà anche quando, per agevolare la gestione del regime in questione, il servizio di trasporto e smaltimento dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti dovesse essere erogato per il tramite dell'Associazione Regionale Allevatori D'Abruzzo.





GIUNTA REGIONALE

La domanda di aiuto, redatta secondo il "Modello 1", allegato al presente Programma, deve essere presentata all'Associazione Regionale Allevatori D'Abruzzo, - Via Filippo Corridoni, n. 10/A, 67100 L'Aquila - ed è corredata della seguente documentazione:

- copia del certificato veterinario ufficiale, attestante l'abbattimento o la causa di morte ed il numero degli animali soggetti ai provvedimenti sanitari di distruzione delle carcasse;
- copia del documento comprovante la distruzione delle carcasse;
- copia delle fatture quietanzate attestanti le spese sostenute per la raccolta, il trasporto delle carcasse e lo smaltimento delle stesse; nel caso in cui detti documenti non riportino la specifica indicazione delle spese sopra indicate si procede d'Ufficio alla determinazione delle stesse, posto che la spesa per la sola distruzione del materiale tal quale è stimata essere pari al 30% di quella totale (raccolta, trasporto e distruzione).

L'Associazione Regionale Allevatori istruirà le domande di rimborso pervenute secondo l'ordine di arrivo e provvederà a disporre il pagamento del contributo ammissibile direttamente all'imprenditore agricolo richiedente l'aiuto, sulla base dei documenti giustificativi di spesa regolarmente quietanzati.

I documenti giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, sono prodotti in originale. Sugli stessi L'ARA appone la dicitura "ai sensi della L.R. n.15/2003" e provvede a conservare nel fascicolo del beneficiario una copia conforme all'originale degli stessi documenti in sostituzione degli originali. Nello stesso fascicolo sono conservati la domanda di aiuto con i relativi allegati, copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'aiuto, le eventuali dichiarazioni del produttore, etc...

La Regione procede al controllo tecnico-amministrativo di un campione rappresentativo (almeno il 20%) delle domande di aiuto presentate all'ARA e, se necessario, anche al controllo "in loco".





GIUNTA REGIONALE

Qualora, nel corso dei controlli tecnico-amministrativi o dei sopralluoghi in azienda, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, salvo che il fatto costituisca reato, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo.

L'aiuto calcolato secondo le modalità indicate nel presente paragrafo, non è concesso o, se erogato, è revocato ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali sia accertata violazione delle disposizioni in materia di registrazione e identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico del bestiame allevato, nonché di tutte le altre ~~norme sanitarie e veterinarie vigenti.~~

Fermo restando la responsabilità prevista dall'articolo 76, del DPR n. 445/2000, qualora sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, la domanda di aiuto è dichiarata inammissibile, ovvero è dichiarata la decadenza dai benefici eventualmente concessi con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

In caso di revoca, a qualunque titolo, del contributo erogato l'allevatore è soggetto all'obbligo di restituzione della somma percepita con la corresponsione dell'interesse, in misura pari a quello legale, a decorrere dalla data di pagamento fino a quella di versamento della somma.

Per la gestione del Servizio, l'Associazione regionale Allevatori d'Abruzzo riceve un contributo massimo pari al 3% degli importi erogati agli imprenditori agricoli a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il trasporto, la raccolta e la distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti per ordine dell'autorità competente.

Il contributo in questione esclude il rimborso degli ordinari costi amministrativi legati al funzionamento dell'Associazione.

Per questo motivo, è fatto obbligo all'ARA di rendicontare l'attività in modo analitico e di utilizzare un'apposita procedura informatica che permetta di separare la





GIUNTA REGIONALE

contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi programmi. In altre parole, i documenti giustificativi delle spese relative alla gestione del servizio di trasporto e smaltimento degli animali morti o abbattuti devono essere registrati su un'apposita contabilità, distinta da quella già esistente.

In sede di prima applicazione del presente programma operativo, al fine di fare fronte alle emergenze, è autorizzato, in favore dell'Associazione Regionale Allevatori D'Abruzzo, il trasferimento della spesa pubblica di euro **50.000,00**, in aggiunta a quello già anticipato con determinazione n. DH4/280, del 25 novembre 2004, per far fronte a situazioni eccezionali, urgenti e non più procrastinabili; le eventuali ulteriori anticipazioni saranno stabilite dal Servizio produzioni agricole e mercato, ~~compatibilmente con le disponibilità di bilancio.~~


7.5. PARTECIPAZIONE AI PIANI DI SORVEGLIANZA (art. 2, lettera g), della legge regionale n.15/2003)

La lotta contro alcune malattie, come per esempio la Blue Tongue, si basa su una intensa azione di sorveglianza e su misure di profilassi diretta ed indiretta. Le misure di profilassi tendono a ridurre per quanto possibile la circolazione dei vettori sul territorio; il sistema di sorveglianza tende ad acquisire i dati e le informazioni utili per dimostrare:

- la presenza/assenza del vettore nel territorio;
- valutare i fattori di rischio legati alla diffusione dei vettori e alla movimentazione degli animali;
- costituire un sistema di allarme precoce.

I sistemi di sorveglianza nazionale sono disciplinati da specifici piani e da norme che il Ministero della salute, sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e delle conoscenze tecnico-scientifiche, emana, revisiona e trasmette a tutti i soggetti interessati (Regioni, Associazioni di categoria, Ministero delle politiche agricole e forestali, NAS, II.ZZ.SS).

I piani operativi dei sistemi di che trattasi prevedono l'individuazione e la registrazione del sospetto/conferma di sintomatologia clinica, l'utilizzo di una rete di





GIUNTA REGIONALE

animali sentinella e il monitoraggio dei vettori e della loro diffusione e la registrazione di tutta l'attività diagnostica e dello stato di avanzamento delle attività di vaccinazione.

Il territorio d'intervento è suddiviso in aree geografiche con diversi livelli di rischio e ciascuna di esse è suddivisa a sua volta in celle di 20 km o di 40 km di lato. Le celle rappresentano l'unità geografica di riferimento per le attività di sorveglianza sierologica ed entomologica. Il numero di animali sentinella presenti in ogni cella permette di rilevare nel periodo di riferimento tra due controlli successivi un'incidenza di infezione di almeno il 5% (celle di 20 km) e il 2% (celle di 40km), con il 95% di probabilità.

Il rilievo delle positività sierologiche nell'ambito degli animali sentinella presenti in ogni cella in cui è suddiviso il territorio, permette di definire zone di circolazione virale non rilevate clinicamente e quindi di definire lo stato sanitario del territorio. Il rilievo della presenza/assenza dei potenziali vettori dell'infezione favorisce l'interpretazione epidemiologica dei risultati dell'attività diagnostica.

I dati e le informazioni generate a livello locale dai sistemi di sorveglianza, unitamente a quelli derivanti dalle attività di controllo, permettono il governo e la gestione delle azioni a livello nazionale, regionale e locale e la verifica degli obiettivi dei piani.

Il regime di aiuto previsto rappresenta il contributo erogabile tenuto conto del disagio e dei maggiori oneri, posti a carico degli allevamenti interessati, per i ripetuti ingressi in azienda del personale veterinario incaricato dell'attuazione del piano di sorveglianza, dei prelievi di sangue o di siero degli animali sentinella, ecc...

Agli allevatori che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria i capi di bestiame necessari per il piano di sorveglianza sierologica è concesso, così come approvato dalla Commissione comunitaria, un contributo di € 60,00 per ogni capo messo a disposizione per l'intero anno.





GIUNTA REGIONALE

Atteso che il riconoscimento e la cattura degli animali per il prelievo ematico sono assicurati dall'impresa zootecnica con proprio personale, l'aggravio dei relativi costi, pari a 60 euro/anno per capo è stato così calcolato:

- personale impegnato	n. 2 unità;
- tempo medio per la cattura di un animale	10 minuti;
- interventi medi nell'anno	18;
- costo della manodopera	10€/ora;
- tempo complessivo impiegato	6 ore
(2 unità x 10 minuti x 18 interventi = 360 minuti, pari a 6 ore)	
- costo complessivo (6 ore x 10€/h = 60€)	€ 60.

Va da sé che il suddetto indennizzo rapportato all'intero anno solare sarà proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.

La domanda di aiuto è corredata della certificazione del veterinario ufficiale attestante il numero degli animali sentinella ed il periodo di effettiva messa a disposizione dell'autorità sanitaria.

8. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla legge regionale 23 ottobre 2003, n.15, **gli imprenditori agricoli** che hanno subito perdite imputabili alle epizootie, ovvero che partecipano ad un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. I soggetti beneficiari devono avere ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria e devono, altresì essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.P.R. 30 aprile 1996, n.317, dal decreto 31 gennaio 2002 e dal regolamento (CE) n.1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, relativi alla tenuta dell'anagrafe degli allevamenti e alla identificazione del bestiame.





GIUNTA REGIONALE


9. CRITERI DI PRIORITA'

Per i danni pregressi, in sede di prima applicazione della legge n. 15/2003, qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo ammissibili, per le misure di competenza della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, l'Amministrazione regionale provvede alla erogazione degli indennizzi agli imprenditori agricoli secondo le seguenti priorità:

- a. aziende zootecniche che abbiano subito danni per abbattimenti o decessi degli animali allevati e che, al momento del verificarsi dell'evento calamitoso, possedevano almeno dodici capi bovini o cento capi ovini o caprini;
- b. aziende zootecniche che abbiano subito danni per abbattimenti o decessi degli animali allevati e che, al momento del verificarsi dell'evento calamitoso, possedevano, almeno sei capi bovini o cinquanta capi ovini o caprini;
- c. aziende zootecniche che abbiano subito danni per abbattimenti o decessi degli animali allevati indipendentemente dal numero dei capi allevati al momento del verificarsi dell'evento calamitoso;
- d. aziende zootecniche che abbiano subito danni per aborti di fattrici o per riassorbimento embrionale;
- e. aziende zootecniche che abbiano messo a disposizione dell'autorità sanitaria gli "animali sentinella".

Le richieste d'indennizzo sono valutate, ai fini della formazione della corrispondente graduatoria, secondo i seguenti ulteriori elementi in ordine d'importanza:

- numero di UBA presenti in BDN al momento della istruttoria della domanda presentata;
- maggiore rapporto tra il numero di UBA interessate dall'evento calamitoso e quelle allevate.





GIUNTA REGIONALE

A parità di condizioni, prevale l'età più giovane del richiedente. Va da sé che per le società e le cooperative si farà riferimento all'età del rappresentante legale.

Le graduatorie di che trattasi (fermo d'impresa, aborti, animali sentinella) rimangono in vigore sino al completo soddisfacimento delle istanze presentate e ritenute ammissibili.

Infatti, in caso di ulteriore disponibilità del fondo regionale per variazione in aumento dello stesso in corso di esercizio, il responsabile del procedimento amministrativo assegnerà la ulteriore spesa pubblica, secondo i medesimi criteri di priorità sopra individuati e procederà alla erogazione dell'indennizzo scorrendo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Le richieste, invece, di indennizzo del danno verificatosi successivamente alla pubblicazione del presente programma nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) sono istruite e liquidate nel corso dell'esercizio finanziario, secondo l'ordine di arrivo alla Direzione regionale competente, sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

10. AREA TERRITORIALE

L'intero territorio della regione Abruzzo.


11. DURATA DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI AIUTI

L'intervento ha durata indeterminata e si applica in coincidenza dell'attuazione di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali, realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale.

12. CUMULABILITA' E SOVRACOMPENSAZIONE

Qualora intervengano altre provvidenze (statali, comunitarie, etc..) per le stesse finalità di cui al presente Programma, l'intervento regionale si limiterà alla eventuale quota parte residua fino alla soglia ammissibile dall'aiuto in questione.

Nell'ambito della stessa azienda le diverse misure previste dal presente Programma possono essere cumulate; in ogni caso, non è ammessa nel cumulo dei diversi regimi di aiuto di provenienza comunitaria o nazionale, sovracompensazione.





GIUNTA REGIONALE

Va da sè che il contributo spettante all'imprenditore agricolo beneficiario del regime di aiuti in questione deve intendersi al netto di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture assicurative per le stesse misure di aiuto.

13. DOTAZIONE FINANZIARIA

La legge regionale n. 15/2003 ha istituito un fondo comune denominato "Fondo per le emergenze zootecniche e sanitarie nella Regione Abruzzo", nella U.P.B. 07 02 009, denominata "interventi vari nel settore zootecnico" del bilancio regionale per l'esercizio 2003 con una dotazione finanziaria di € 500.000,00 che è stata riconfermata anche per l'anno 2005.

La dotazione del fondo è ripartita per € 170.000,00 sul Capitolo 82409 e per € 330.000,00 sul Capitolo 102419; detti Capitoli sono gestiti rispettivamente dalla Direzione Sanità, per gli interventi di cui al punto 7.1. del presente Programma, e dalla Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, per gli aiuti di cui ai punti 7.2., 7.3., 7.4., e 7.5. dello stesso Programma.

Per gli anni successivi la dotazione del fondo e dei Capitoli di spesa sopra richiamati è determinata dalle leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.

14. PROCEDURE OPERATIVE

Per la erogazione degli aiuti di competenza della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Giunta regionale procede secondo le procedure di seguito indicate:

14.1. (eligibilità delle spese) Possono presentare domanda di aiuto, i beneficiari di cui al precedente punto 6., detentori di animali interessati da idonee misure sanitarie di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali a partire dal 1° gennaio 2002.

14.2. (presentazione delle domande) Per l'indennizzo degli animali abbattuti per ordine dell'autorità sanitaria e per quelli morti a seguito della profilassi immunizzante, le domande, prodotte ai sensi della legge n. 218/1988 e della legge regionale n. 15/2003, sono indirizzate alla Regione Abruzzo -





GIUNTA REGIONALE

Direzione Sanità – Servizio veterinario – via Conte di Ruvo 65127
PESCARA – per il tramite delle Aziende A.U.S.L. competenti per territorio,
secondo le indicazioni fornite dalla stessa Direzione Sanità.

Per i danni indiretti, invece, le domande, redatte secondo l'allegato
"Modello 2", sono trasmesse, con plico postale raccomandato o consegnate a
mano, complete di tutta la documentazione esplicitata nei successivi punti del
presente Programma per le diverse misure di aiuto, alla **Direzione Agricoltura,
Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca – Servizio
Produzioni Agricole e Mercato -Via Catullo 17 – 65127 PESCARA**, entro 30
giorni dal verificarsi dell'evento dannoso.

Per l'indennizzo degli eventuali danni di competenza della Direzione
agricoltura, verificatisi precedentemente alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) del Programma di che trattasi, le
domande di aiuto devono essere presentate, invece, entro 45 giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.A. del presente Programma.


Le eventuali domande pervenute prima della pubblicazione nel B.U.R.A.
del Programma in questione s'intendono acquisite al Servizio competente in
quanto la data di presentazione delle stesse non costituisce elemento di priorità
nell'assegnazione degli aiuti finanziari. Va da sé che gli interessati sono tenuti ad
integrare la domanda già presentata dei dati, dichiarazioni, impegni e
documentazione mancanti.

14.3. (documentazione) Le domande devono essere corredate della
seguente documentazione in carta semplice:

14.3.1. (aborti di fattrici)

➤ copia del certificato veterinario ufficiale o riconosciuto, attestante
la data dell'avvenuto intervento vaccinale, la data ed il numero degli
aborti o nati disvitali.

In caso di aborto precoce (riassorbimento embrionale) alla domanda di
indennizzo occorre allegare, inoltre, la seguente documentazione:





GIUNTA REGIONALE

- copia del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.);
- diagnosi di gravidanza rilasciata dal veterinario ufficiale, riconosciuto o altri (aziendali, AA.PP.AA., ecc...) effettuata entro 90 giorni dall'ultima fecondazione utile e, comunque, non oltre 20 giorni dalla data di vaccinazione;
- copia del registro di stalla dal quale risulti il mancato parto della fattrice interessata entro 10 mesi successivi alla fecondazione utile come sopra individuata.

14.3.2. (fermo d'impresa e mancato reddito a seguito di abbattimento o decesso di almeno il 30% del numero delle UBA allevate)

- copia dell'ordinanza sanitaria di abbattimento e distruzione degli animali, ovvero certificato del veterinario ufficiale o riconosciuto attestante, almeno, il numero degli animali morti, direttamente o indirettamente, in seguito a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti, la data dei decessi, la data di effettuazione delle misure di profilassi.

14.3.3. (trasporto e smaltimento delle carcasse)

- copia del certificato veterinario ufficiale, attestante la causa di morte ed il numero degli animali soggetti ai provvedimenti sanitari di distruzione delle carcasse;
- copia del documento comprovante la distruzione delle carcasse;
- copia delle fatture quietanzate attestanti le spese sostenute per la raccolta, il trasporto delle carcasse e lo smaltimento delle stesse; nel caso in cui detti documenti non riportino la specifica indicazione delle spese sopra indicate si procede d'Ufficio alla determinazione delle stesse, posto che la spesa per la sola distruzione del materiale tal quale è stimata essere pari al 30% di quella totale (raccolta, trasporto e distruzione).





GIUNTA REGIONALE

14.3.4. (partecipazione ai piani di sorveglianza)

➤ certificazione del veterinario ufficiale attestante il numero degli animali sentinella ed il periodo di effettiva messa a disposizione dell'autorità sanitaria.

14.4. (istruttoria) Entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali provvede alla istruttoria delle richieste presentate e per la stessa, se del caso, può avvalersi dei Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (S.I.P.A.) e/o degli Uffici Regionali Agricoli (URA) del Servizio Piani e Programmi Integrati, competenti per territorio. La richiesta di eventuale ulteriore documentazione integrativa sospende i termini dell'istruttoria; le integrazioni eventualmente richieste dovranno essere fornite, inderogabilmente, entro 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda. Le domande prive della firma del richiedente, o dell'autentica della stessa, ovvero incomplete della documentazione prevista dal presente Programma saranno escluse dal regime di aiuto ed archiviate.

14.5. (erogazione del contributo) Il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, con propria determinazione, dispone l'impegno, la liquidazione e l'erogazione dei contributi ammessi, secondo le modalità indicate nelle domande dagli stessi beneficiari.

14.6. (pubblicazione e notifica) L'esito istruttorio delle domande presentate ed ammesse, o non; al regime di aiuto previsto dalla legge regionale n. 15/2003, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; detta pubblicazione costituisce comunicazione agli interessati. Ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione l'esito istruttorio in questione è pubblicato anche sul sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura.





GIUNTA REGIONALE

14.7. (controlli) La Regione provvede al controllo tecnico-amministrativo delle domande di aiuto avvalendosi, se del caso, della BDN di cui all'Anagrafe nazionale bovina e, se necessario, anche al controllo "in loco".


Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o dei controlli in corso d'istruttoria, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, salvo che il fatto costituisca reato, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo per l'anno civile e anche per l'anno civile successivo.

14.8. (revoca del contributo) L'aiuto calcolato secondo le modalità indicate nel precedente punto 7, non è concesso o, se erogato, è revocato ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali sia accertata violazione delle disposizioni in materia di registrazione e identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico del bestiame allevato, nonché di tutte le altre norme sanitarie e veterinarie vigenti.

Fermo restando la responsabilità penale prevista dall'articolo 76, del DPR n. 445/2000, qualora sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, la domanda di aiuto è dichiarata inammissibile, ovvero è dichiarata la decadenza dai benefici eventualmente concessi con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La revoca dell'aiuto è disposta anche nel caso che la Regione accerti la mancata ripresa dell'attività di allevamento.

In caso di revoca, a qualunque titolo, del contributo erogato l'allevatore è soggetto all'obbligo di restituzione della somma percepita con la corresponsione dell'interesse, in misura pari a quello legale, a decorrere dalla data di pagamento fino a quella di versamento della somma.

14.9. (monitoraggio) La relazione annuale, eventualmente richiesta dalla Commissione comunitaria, è predisposta in maniera tale da evidenziare: il numero dei beneficiari, la loro distribuzione territoriale, i provvedimenti sanitari





GIUNTA REGIONALE

emessi dall'Autorità competente, il totale della spesa pubblica impegnata ed erogata.

14.10. (norma generale) Qualora le scadenze indicate nel presente Programma coincidano con i giorni festivi o non lavorativi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

14.11. (danni pregressi) La eventuale certificazione già emessa dall'autorità competente e carente del collegamento con la campagna di profilassi immunizzante potrà essere integrata da specifica dichiarazione rilasciata dal veterinario ufficiale, attestante la correlazione diretta o indiretta con la profilassi immunizzante o, quantomeno, la impossibilità di escludere il nesso di causalità fra il decesso dell'animale e l'evento vaccinale.


La suddetta dichiarazione può essere desunta anche dalla documentazione disponibile in allevamento o presso i Servizi veterinari delle A.U.S.L. (ricette, fatture, certificati di morte, bollette di fecondazione, registro di stalla, registro somministrazione farmaci, referti di accertamenti dell'IZS – SBT10, eventuali certificati dei medici veterinari liberi professionisti, ecc...).

15. DISPOSIZIONI FINALI

I provvedimenti attuativi delle presenti misure regionali sono rimandati a successivi atti del Dirigente del Servizio produzioni agricole e mercato della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, della Giunta Regionale.

La Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, è, altresì, autorizzata a diffondere ogni ulteriore disposizione ritenuta necessaria alla corretta interpretazione ed attuazione delle suddette procedure amministrative.

Il presente Programma operativo, ai sensi dell'articolo 19, della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53, recante "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare", è adottato dalla Giunta regionale su proposta del componente la Giunta preposto al settore e diventa eseguibile soltanto a far data dalla ricezione del relativo parere favorevole reso





GIUNTA REGIONALE

dalla Commissione competente ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 32, e trasmesso alla Direzione interessata da parte del Servizio Affari della Giunta.

16. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Il presente Programma è pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, anche sul sito internet: www.regione.abruzzo.it/agricoltura unitamente alla decisione favorevole della Commissione comunitaria n. C(2004) 4542, del 18 novembre 2004, successivamente confermata, in maniera definitiva, con la nota n. AGR 12186, del 18 maggio 2005.

Ogni eventuale ulteriore informazione può essere richiesta al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca ed in particolare ai signori:

- Rino DI FELICE – Funzionario esperto tecnico - Responsabile dell'Ufficio Tutela e Valorizzazioni Produzioni Animali –Tel. 085/7672921–
e-mail = rino.difelice@regione.abruzzo.it
- Pietro TROIANI – Assistente tecnico - Tel. 085/7672921
e-mail = pietro.troiani@regione.abruzzo.it

Pescara, 28 maggio 2005

RDF/rdf

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Rino DI FELICE

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giorgio D'ASCANIO



La presente copia, composta di n. 2 facciate, è conforme all'originale.

"Modello 1"

Pescara, li 17.10.2005
Dott. PAOLO DI FELICE



ALL' ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI D'ABRUZZO
VIA FILIPPO CORRIDONI, N° 10/A
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Domanda di aiuto per il rimborso dei costi di smaltimento degli animali morti o abbattuti per ordine dell'autorità competente

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi del richiedente)

PARTITA IVA (obbligatoria)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO CODICE FISCALE
M F

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV.
giorno mese anno

DOMICILIO O SEDE LEGALE TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. II (Dati identificativi del rappresentante legale, solo se diverso dal richiedente)

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA SESSO COMUNE DI NASCITA PROV.
giorno mese anno M F

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO TELEFONO
PREFISSO NUMERO

COMUNE PROV. C.A.P.

SEZ. III (Dati identificativi dell'azienda)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO PREFISSO NUMERO

CODICE A.S.L. STALLA COMUNE PROV. C.A.P.
Cod. Civ. Prov. Progressivo

SEZ. IV (Modalità di pagamento prescelta)

1 - accredito su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)
COORDINATE BANCARIE
Codice ABI Codice CAB N. conto corrente Istituto
Agenzia Comune Prov. C.A.P.

2 - accredito su c/c postale (solo se il conto corrente è intestato al richiedente)
N. conto corrente Comune Prov. C.A.P.

3 - emissione di assegno circolare non trasferibile

DOCUMENTO n. 2
ALLEGATO n. 661/P
datazione n. 661/P

IL SEGREARIO
[Signature]



QUADRO B - RICHIESTA DI INDENNIZZO			
Numero capi bovini abbattuti o morti in stalla	_____	Marca di identificazione	_____
		Marca di identificazione	_____
		Marca di identificazione	_____
		Marca di identificazione	_____
Numero capi ovini e/o caprini abbattuti o morti in stalla	_____	Marca di identificazione	_____
		Marca di identificazione	_____
		Marca di identificazione	_____
		Marca di identificazione	_____

QUADRO C - DICHIARAZIONI E IMPEGNI
<p>dichiara:</p> <p>1 - di essere a conoscenza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano il regime di aiuto finalizzato al sostegno dello smaltimento degli animali morti;</p> <p>2 - di conoscere le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, nonché delle sanzioni e della perdita dei benefici ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;</p> <p>3 - ai sensi della legge n. 675/96, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico, dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi competenti;</p> <p>4 - che la documentazione allegata alla presente domanda di aiuto è conforme all'originale;</p> <p><input type="checkbox"/> di non essere in possesso della Partita Iva in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo dell'Iva ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/72 n.633;</p> <p><input type="checkbox"/> di non aver beneficiato e/o di non aver richiesto contributi ad altri Enti per il medesimo aiuto;</p> <p>si impegna:</p> <p>1 - a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli Organi incaricati dei controlli;</p> <p>2 - a restituire le somme eventualmente percepite quali indennizzi delle spese sostenute, in caso di inadempienza alle norme comunitarie, nazionali e regionali maggiorate degli interessi;</p> <p>allega:</p> <p><input type="checkbox"/> 1 copia del certificato veterinario ufficiale attestante la causa di morte degli animali soggetti ai provvedimenti sanitari di distruzione delle carcasse, nonché il numero degli animali soggetti agli stessi provvedimenti;</p> <p><input type="checkbox"/> 2 copia del documento comprovante la distruzione della carcasse;</p> <p><input type="checkbox"/> 3 copia delle fatture quietanzate attestanti le spese sostenute per la raccolta, il trasporto delle carcasse e lo smaltimento delle stesse;</p> <p><input type="checkbox"/> 4 copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000, art. 36, comma 3;</p>

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*) (timbro e firma del funzionario responsabile)	
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO TIPO DOCUMENTO _____ N° _____ RILASCIATO DA _____ IL _____	
(*) N.B. - L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa	

Data

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

In fede

(firma del richiedente o del suo rappresentante legale)



La presente copia, composta di n. 2 fasciate, è conforme all'originale.

Pescara, li 17/10/2005

Dot. Rino FELICE

"Modello 2"



ALLA DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO UFFICIO TUTELA E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI ANIMALI VIA CATULLO, 17 65127 PESCARA

OGGETTO: Domanda di compensazione dei danni indiretti ai sensi della L.R. n. 15/2003

QUADRO A - AZIENDA

SEZ. I (Dati identificativi del richiedente)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE _____ PARTITA IVA (obbligatoria) _____

NOME _____ SESSO M F CODICE FISCALE _____

DATA DI NASCITA _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

giorno mese anno

DOMICILIO O SEDE LEGALE TELEFONO _____

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _____ PREFISSO NUMERO _____

COMUNE _____ PROV. _____ C.A.P. _____

SEZ. II (Dati identificativi del rappresentante legale, solo se diverso dal richiedente)

COGNOME _____ CODICE FISCALE _____

NOME _____

DATA DI NASCITA _____ SESSO M F COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

giorno mese anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _____ TELEFONO _____

PREFISSO NUMERO _____

COMUNE _____ PROV. _____ C.A.P. _____

SEZ. III (Dati identificativi dell'azienda)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _____ PREFISSO NUMERO _____

CODICE A.S.L. STALLA _____ COMUNE _____ PROV. _____ C.A.P. _____

Cod. Com. Prov. Progressivo

SEZ. IV (Consistenza dell'allevamento al momento del verificarsi dell'evento calamitoso)

Bovini fino a sei mesi: n° _____ x 0,4 UBA = _____ UBA; Manze gravide: n° _____ x 0,8 UBA = _____ UBA;

Bovini tra sei e ventiquattro mesi: n° _____ x 0,6 UBA = _____ UBA;

Bovini di età superiore a ventiquattro mesi: n° _____ x 1,0 UBA = _____ UBA;

Ovini: n° _____ x 0,15 UBA = _____ UBA; Caprini: n° _____ x 0,15 UBA = _____ UBA;

Totale UBA _____

Documento composto da n. 2 fasciate

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 661/P del

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Walter Gariani)



SEZ. V (Modalità di pagamento prescelta)

1 - accreditato su c/c bancario (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI _____ Codice CAB _____ N. conto corrente _____ Istituto _____

Agenzia _____ Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____

2 - accreditato su c/c postale (solo se il conto corrente è intestato al richiedente)

N. conto corrente _____ Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____

3 - emissione di assegno circolare non trasferibile

QUADRO B - RICHIESTA DI INDENNIZZO

1 Numero Unità Bovine Adulte abbattute o decedute (almeno il 30% di quelle allevate) _____

2 Numero Unità Bovine Adulte abortite _____ 2 Numero UBA con riassorbimento embrionale _____

3 Numero animali sentinella _____

3 Periodo di effettiva messa a disposizione degli animali sentinella (n° mesi) _____

QUADRO C - DICHIARAZIONI E IMPEGNI

dichiara:

1 - di essere a conoscenza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano il regime di aiuto di cui alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15;

2 - di conoscere le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, nonché delle sanzioni e della perdita dei benefici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

3 - ai sensi della legge n. 675/96, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico, dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organi competenti;

4 - che la documentazione allegata alla presente domanda di indennizzo è conforme all'originale;

di non essere in possesso della Partita Iva in quanto non esercita attività di impresa, ricorrendo nel campo dell'Iva ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/72, n. 633;

di non aver beneficiato e/o di non aver richiesto contributi ad altri Enti per i medesimi interventi di aiuto; ovvero:

di non aver percepito somme derivanti da coperture assicurative aventi per oggetto interventi analoghi; ovvero di aver percepito la somma di euro _____ derivante dalla copertura assicurativa n. _____ del _____;

si impegna:

1 - a consentire l'accesso in azienda ed alla documentazione agli Organi incaricati dei controlli;

2 - a restituire le somme eventualmente percepite nell'ambito del regime di aiuti di cui alla L.R. n. 15/2003, in caso di inadempienza alle norme comunitarie, nazionali e regionali maggiorate degli interessi in misura pari a quelli legali;

allega:

Per la richiesta di indennizzo di cui al punto 1:

1 _____ copia dell'Ordinanza sanitaria di abbattimento degli animali;

2 _____ copia del documento comprovante l'avvenuto abbattimento degli animali;

3 _____ copia del certificato veterinario ufficiale o riconosciuto attestante il numero degli animali morti, direttamente o indirettamente, in seguito a misure di profilassi raccomandate o ordinate dalle autorità competenti, la data dei decessi e la data di effettuazione delle misure di profilassi;

Per la richiesta di indennizzo di cui al punto 2:

4 _____ copia del certificato veterinario ufficiale o riconosciuto, attestante la data dell'intervento vaccinale, la data e il numero degli aborti o nati disvitali;

5 _____ copia del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.);

6 _____ diagnosi di gravidanza rilasciata dal veterinario ufficiale, riconosciuto o altri (aziendali, AA.PP.AA. ecc...) effettuata entro 90 giorni dall'ultima fecondazione utile e, comunque, non oltre 20 giorni dalla data di vaccinazione;

7 _____ copia del registro di stalla dal quale risulti il mancato parto della fattrice interessata entro 10 mesi successivi alla fecondazione utile;

Per la richiesta di indennizzo di cui al punto 3:

8 _____ copia del certificato veterinario ufficiale attestante il numero degli animali sentinella ed il periodo di effettiva messa a disposizione dell'autorità sanitaria;

In sostituzione dell'autentica della firma:

9 _____ Fotocopia (fronte e retro) leggibile di un documento di riconoscimento valido che, ai sensi della legge n° 191/98 e del D.P.R. n° 403/98, sostituisce l'autentica della firma.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(timbro e firma del funzionario responsabile)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO _____ N° _____

RILASCIATO DA _____ IL _____

(*) N.B. - L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa

Data _____

In fede

(firma del richiedente o del suo rappresentante legale)



18.05.05 AGR 12186

G:\secr\ae05\mh\varia Italia\confirmOKN10-04-IT.doc

D-14433

FAX ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA

Oggetto: Aiuto di stato n. N 10/04 (Abruzzo) – trascrizione degli impegni assunti dalle autorità italiane.

Nella decisione riguardante l'aiuto in oggetto, la Commissione aveva chiesto alle autorità italiane di modificare la legge regionale n. 15/03 in funzione degli impegni da esse assunti nell'ambito dell'esame del fascicolo (abrogazione dell'articolo 2, lettera f), e dell'articolo 4, paragrafo 5).

Con lettera del 28 aprile 2005, protocollata il 2 maggio 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso una lettera delle autorità italiane datata 15 aprile 2005, in allegato alla quale figura il testo della legge regionale n. 16 del 3 marzo 2005. Questo testo abroga l'articolo 2, lettera f), e l'articolo 4, paragrafo 5, della legge regionale n. 15/03.

Dal momento che le autorità italiane hanno correttamente trascritto nella propria legislazione gli impegni assunti al momento dell'esame del fascicolo relativo all'aiuto in oggetto, le misure contemplate dalla decisione N 10/04 possono ora essere applicate.

La presente copia, composta di n. 1 facciate, è conforme all'originale.

Pescara, li 17.6.10/2005
Dott. Fabio Di Felice



Fabio GENCARELLI
Direttore f.f.
(signed)

ALLEGATO con la deliberazione alla deliberazione n. 661/P del 12.11.05

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Walter Geriani

Walter Geriani



Produzioni e Mercati

X RINO

Decreti 3-13-04



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

19 XI 2004

Bruxelles,
SG (2004)-Greffé D/

205270

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
BRUXELLES
19-11-2004
ARRIVO

9424

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE
EUROPEA
Rue du Marteau, 9

1040 - BRUXELLES

Oggetto: Aiuti di Stato Italia n.N 10/2004

La presente copia, com-
posta di n. 8 facciate,
è conforme all'originale.

Pescara, li 17 NOV 2005
Doct. DR. FELICE



Il Segretariato Generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al
Ministro degli Affari Esteri una decisione della Commissione relativa all'oggetto
suindicato.

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, PESCE E SVILUPPO
RURALE, ALIMENTAZIONE, RIVITALIZZAZIONE
30 NOV. 2004
PROG. N° 26959

Per il Segretario Generale,

[Signature]

p.o. Karl VON KEMPIS

Documenti... facciate,
ALLEGATO come...
661

12 LUG. 2005

All.: C(2004) 4542





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 18-XI-2004

C(2004) 4542

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Abruzzo)

Aiuto n. N 10/04

Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito delle emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie (legge regionale n. 15 del 23 ottobre 2003).

Signor Ministro,

1. Con lettera del 7 gennaio 2004, protocollata il 12 gennaio 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione il regime in oggetto, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
2. Con le lettere del 19 marzo 2004, protocollata il 25 marzo 2004, del 24 giugno 2004, protocollata il 28 giugno 2004, del 27 settembre 2004, protocollata il 29 settembre 2004, del 6 ottobre 2004, protocollata il 11 ottobre 2004, e del 14 ottobre 2004, protocollata il 18 ottobre 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari chieste alle autorità italiane con le lettere del 5 febbraio 2004, del 17 maggio 2004 e del 9 agosto 2004.
3. Ho l'onore di informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti previsti dal regime istituito dalla legge regionale in oggetto.
4. Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue:

Descrizione delle misure proposte dalle autorità italiane

5. La legge regionale n. 15 del 23 ottobre 2003 prevede agli articoli 2 e 4 le seguenti misure di aiuto:

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
Piazzale della Farnesina 1
I - 00194 Roma

Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio
Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles



- a) *Indennizzi per l'abbattimento di capi infetti ordinato dall'autorità sanitaria locale.*
6. Tali indennizzi rappresentano non più del 100% del valore di mercato degli animali, rilevato nell'ultimo bollettino settimanale dell'ISMEA.
- b) *Indennizzi agli allevatori per il verificarsi di aborti in conseguenza della somministrazione di vaccino, previo accertamento del nesso causale da parte di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio ovvero dal veterinario dell'Azienda USL e purché gli allevatori abbiano ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria.*
7. Tali indennizzi saranno calcolati sulla base del valore di mercato degli animali nel corso del loro primo periodo di vita, rilevato nei bollettini dell'ISMEA (ad esempio da 0 a 3 mesi o da 15 a 30 giorni, secondo le diverse specie) con un limite massimo di 300 € per feto/UBA.
- ~~c) *Indennizzi agli allevatori per il decesso di animali a seguito dell'intervento di profilassi, previo accertamento del nesso causale da parte di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio ovvero dal veterinario dell'Azienda USL e purché gli allevatori abbiano ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria.*~~
8. Tali indennizzi rappresentano non più del 100% del valore di mercato degli animali, rilevato nell'ultimo bollettino settimanale dell'ISMEA.
- d) *Indennizzi agli allevatori per il fermo di impresa, determinato dal decesso o dall'abbattimento di capi di bestiame a seguito dell'intervento di profilassi, previo accertamento del nesso causale da parte di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio ovvero dal veterinario dell'Azienda USL e purché gli allevatori abbiano ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria.*
9. L'importo dell'aiuto è stabilito dalla Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca sulla base dei dati strutturali e degli indicatori economici della rete RICA, tenendo conto della produzione lorda totale, decurtata dei costi specifici, definiti nella decisione della Commissione n. 85/377/CE.
- fermo
d'impresa*
- smaltimento
carcasse* (e) *Aiuti economici agli allevatori a sostegno dei maggiori costi sostenuti per lo smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti o deceduti in conseguenza dell'emergenza veterinaria o a seguito dell'intervento di profilassi.*
10. Tali aiuti possono arrivare al 100% del costo della rimozione degli animali morti o abbattuti su ordine dell'autorità competente e al 75% del costo della distruzione delle carcasse.
- f) *Aiuti agli allevatori a sostegno dei maggiori costi di alimentazione derivanti dal divieto di movimentazione all'interno del territorio regionale, qualora intervenga*



il relativo decreto del competente Assessorato ovvero a seguito del divieto di movimentazione all'interno del territorio nazionale e/o verso gli Stati membri dell'Unione, disposto con provvedimento del Ministro della Sanità.

11. Tali aiuti possono arrivare al 100% dei maggiori costi di alimentazione comprovati da documenti giustificativi. **Essi non coprono i costi ordinari a carico dell'allevatore (misura ritirata successivamente – cfr. punto 19).**

g) Aiuti agli allevatori che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria i capi di bestiame necessari per il piano di sorveglianza sierologica (animali sentinella).

12. L'aiuto è concesso in funzione del numero di capi messi a disposizione da ogni azienda per l'effettuazione dei prelievi durante l'attuazione del piano di sorveglianza annuale. Il numero di capi che ogni azienda deve mettere a disposizione è stabilito dall'autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni UBA messa a disposizione, l'aiuto è di 300 € all'anno, proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione dell'autorità sanitaria.

~~13. Nel caso di ulteriori contributi comunitari o statali, gli aiuti previsti si limiteranno alla quota non coperta dai suddetti interventi, nel rispetto dei limiti sopra indicati.~~

14. Il regime copre i costi sopra indicati, sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2003, restando in vigore per un periodo indeterminato. La dotazione finanziaria stanziata per l'anno 2003 ammonta a 500 000 €. Quella relativa agli anni successivi sarà stabilita nella legge finanziaria.


15. La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del parere favorevole della Commissione nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo*.

Valutazione

16. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Gli aiuti previsti dalla legge regionale in oggetto corrispondono a questa definizione nel senso che favoriscono talune produzioni (le produzioni animali) e possono incidere sugli scambi attraverso la posizione che occupa l'Italia nelle suddette produzioni (a titolo di esempio, essa ha realizzato il 15,6% della produzione comunitaria di carne bovina nel 2001, il che ne fa il terzo produttore di carne bovina dell'Unione).

17. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune.

18. Nella fattispecie, tenendo conto della natura degli aiuti sopra descritti, l'unica deroga applicabile è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad



agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

19. La Commissione osserva anzitutto che, nella loro lettera del 14 ottobre 2004, le autorità italiane hanno deciso di rinunciare alla misura di aiuto descritta al punto 11 supra. Essa non deve quindi più pronunciarsi sul suo contenuto.
20. Per quanto riguarda le altre misure, la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato comporta il rispetto di determinate condizioni enunciate:
 - a) al punto 11.4 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso: "gli orientamenti")¹, per tutte le misure di aiuto residue previste salvo quella del punto 9 e) per gli animali deceduti;
 - b) ai punti 32-34 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (in appresso: "gli orientamenti TSE")², per l'aiuto di cui al punto 9 e) per quanto riguarda gli animali deceduti.

Misure adottate al punto 11.4 degli orientamenti

21. Le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi del punto 11.4 degli orientamenti sono le seguenti:
 - a) devono esistere disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie soggette ad indennizzo, sia, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme, associato, ove opportuno, ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione (principio di preoccupazione pubblica);
 - b) gli aiuti devono prefiggersi un obiettivo di prevenzione, di compensazione o di prevenzione e compensazione;
 - c) deve essere dimostrata la compatibilità degli aiuti previsti con la normativa comunitaria nel settore veterinario e devono essere chiaramente identificate le epizootie;
 - d) non deve esserci possibilità di compensazione eccessiva, anche cumulando i diversi regimi.
22. A proposito del rispetto di queste condizioni, la Commissione constata anzitutto che, nella loro lettera del 19 marzo 2004, le autorità italiane hanno precisato che il regime di aiuti si sarebbe limitato alle malattie seguenti: brucellosi bovina ed ovicaprina, tubercolosi bovina e bufalina, leucosi bovina enzootica, malattia vescicolare dei suini,

¹ GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

² GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2.



peste suina classica, malattia di Aujeszky, encefalopatie spongiformi trasmissibili e febbre catarrale degli ovini. Esse hanno inoltre fornito un lungo elenco di disposizioni comunitarie e regionali che prevedono misure di contrasto alle malattie precitate e che attestano la preoccupazione delle autorità pubbliche nei loro confronti.

23. La condizione di cui al punto 21 a) e il requisito dell'identificazione delle epizootie di cui al punto 21 c) possono quindi essere considerati soddisfatti.
24. La Commissione constata inoltre che le misure perseguono un duplice obiettivo di compensazione (indennizzi per abbattimenti e per fermo d'impresa, ad esempio) e di prevenzione (messa a disposizione di animali sentinella). La condizione di cui al punto 21 b) può quindi essere considerata soddisfatta.
25. Per quanto riguarda il rispetto della normativa veterinaria, le autorità italiane hanno comunicato un elenco di disposizioni comunitarie nel cui quadro sono state adottate le disposizioni nazionali (direttive 2000/75/CE, 92/119/CE e 92/65/CEE; regolamenti (CE) n. 99/2001 e n. 1774/2002 e una serie di 20 decisioni relative a misure sanitarie o di polizia sanitaria). La Commissione può quindi concludere che le misure previste si inseriscono nella linea della normativa veterinaria dell'Unione e che il requisito di compatibilità di cui al punto 21 c) è soddisfatto.
26. La Commissione ritiene inoltre che il requisito dell'assenza di compensazione eccessiva, di cui al punto 21 d) sia soddisfatto, per le seguenti ragioni:
- ✓ - l'indennizzo per i capi abbattuti, di cui al punto 6 supra, equivale al 100% del valore di mercato dell'animale, come prevede il punto 11.4 degli orientamenti (inoltre, il valore di mercato è determinato sulla base della stessa fonte di dati utilizzata per la concessione di aiuti già approvati nel quadro di altri fascicoli³;
 - ✓ - l'indennizzo relativo agli aborti, di cui al punto 7, non potrebbe essere calcolato su un periodo più vicino alla nascita di quello utilizzato dalle autorità italiane, mentre l'importo dell'indennizzo non supera il valore di mercato rilevato dai bollettini dell'ISMEA e il massimale di 300 € per UBA pone un limite all'aiuto;
 - beni di prima* - l'indennizzo di cui al punto 8 è analogo nei termini a quello previsto al punto 6, analizzato supra;
 - l'indennizzo di cui al punto 9 è già stato riconosciuto come esente da rischio di compensazione eccessiva nel quadro del fascicolo N 488/03; la Commissione non ha quindi motivo di modificare il proprio parere in merito;
 - per quanto riguarda l'indennizzo di cui al punto 12, le autorità italiane si sono impegnate a sostituire il massimale menzionato con un importo di 60 € all'anno e per capo, allineandosi così su misure già approvate dalla Commissione in quanto non comportanti compensazione eccessiva (cfr. fascicoli su aiuti N 628/02 e N 624/03)⁴.

³ Ad esempio i fascicoli N 624/03 (lettera SG(2004)-Cancelleria D/203508 del 13.8.2004), N 628/02 (cfr. lettera SG(2003) D/228724 del 26.2.2003) e N 412/03 (cfr. lettera SG(2003) D/232243 del 13.10.2003).

⁴ Cfr. nota 3.



27. Dato che tutte le condizioni summenzionate del punto 11.4 degli orientamenti sono soddisfatte e che le autorità italiane hanno precisato che nei calcoli verrà tenuto conto di eventuali importi percepiti mediante copertura assicurativa, gli aiuti di cui ai punti 6-12 possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Misura attinente ai punti 32-34 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli

28. La Commissione constata anzitutto che le intensità di aiuto previste sono quelle prescritte dal punto 29 degli orientamenti TSE.
29. Per quanto riguarda il rispetto dei punti 32-34 degli orientamenti TSE, sempre necessario affinché l'aiuto sia ammissibile, la Commissione osserva che, nelle informazioni complementari da esse fornite, le autorità italiane hanno precisato che l'organizzazione del servizio di smaltimento sarà affidato alla Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo in quanto si tratta della sola organizzazione tecnica sufficientemente strutturata nel settore per poter organizzare la selezione delle aziende specializzate nella rimozione e distruzione delle carcasse animali (selezione che verrà effettuata sulla base di inviti a manifestare interesse aperti, su base paritaria, a tutti gli interessati). Esse hanno anche aggiunto che, per questo servizio, l'associazione riceverà un contributo massimo pari al 3% dei rimborsi erogati agli imprenditori agricoli, ma che sarà indipendente da questi ultimi (non sarà prelevato sulla dotazione finanziaria vera e propria prevista per gli allevatori, in modo che questi ultimi riceveranno integralmente gli aiuti loro spettanti). L'importo in questione verrà calcolato in modo preciso sulla base degli estratti conto delle spese connesse alla gestione del sistema, presentati dall'associazione, che dovrà tenere una contabilità separata a questo scopo (in modo da evitare qualsiasi aiuto per normali spese di esercizio).
30. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione può concludere che le pertinenti disposizioni degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli sono rispettate e che gli aiuti previsti possono godere della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Decisione

31. Sulla base della valutazione che precede la Commissione ha deciso di considerare gli aiuti previsti dalla legge regionale n. 15 del 23 ottobre 2003 compatibili con il mercato comune.
32. Si richiama tuttavia l'attenzione delle autorità italiane sulla circostanza che la legge precitata dovrà essere modificata in funzione degli impegni da esse presi e comunicata alla Commissione prima della concessione degli aiuti in questione, affinché quest'ultima possa verificare la corretta trascrizione dei suddetti impegni.



33. Inoltre, dovrà essere notificato alla Commissione qualsiasi aumento superiore al 20% della dotazione finanziaria approvata nel quadro della presente decisione.
34. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Agricoltura
Direzione H - Legislazione agricola
Unità H.2. Condizioni di concorrenza
Ufficio: Loi 130 5/128
~~B-1049 BRUXELLES~~
Fax: +32 -2 -2967672

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

P. Franz FISCHLER
Membro della Commissione



Mario MONTI



DELIBERAZIONE 18.07.2005, n. 668:

DOC.U.P. Abruzzo 2000-2006 – Obiettivo 2 – Programma quadro per lo sviluppo delle attività produttive: approvazione normative di attuazione monosettoriali di pertinenza della Direzione Attività Produttive.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate ed approvate, relativamente al DOC.UP Abruzzo 2000-2006 obiettivo 2 di pertinenza della Direzione Regionale Attività Produttive

1. di approvare i provvedimenti attuativi di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente alle misure/azioni:

azione 1.4.2 – Marketing territoriale

azione 1.4.3 – Internazionalizzazione del Tessuto produttivo

azione 2.1.1.a) – Incentivi per investimenti a sostegno dell'Information technology

azione 2.1.1.c) – Abbattimento del Tasso di Interesse

azione 2.2.1.a) – Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro, Certificazione di Prodotto

azione 2.2.1.b) – Sistemi di Qualità, tutela ambientale, gestione ed organizzazione di impresa

azione 2.2.2.a) – Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte di consorzi e società consortili

azione 2.2.2.b) – Sostegno alla domanda collettiva di servizi reali da parte di con-

sorzi e società consortili – Partecipazione a fiere e mostre

azione 2.3.1.a) – Sostegno alla domanda da parte delle PMI in forma singola o aggregata per la realizzazione di programmi di ricerca

azione 2.3.1.b) – Sostegno alla domanda di innovazione tecnologica

azione 2.3.2 – Programma Regionale per l'Innovazione

azione 2.3.3 – Progetti Pilota;

2. di dare mandato ai dirigenti dei competenti Servizi della Direzione Regionale Attività Produttive a provvedere all'attivazione ed espletamento delle previste procedure;

3. di inviare copia del presente provvedimento all'Autorità Ambientale del Docup Abruzzo 2000-2006, all'Autorità di Gestione del Docup Abruzzo 2000-2006, al Servizio Attività Internazionali della Regione Abruzzo:

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto per estratto sul *B.U.R.A.*

DECRETI

Presidente della Giunta Regionale

DECRETO 19.09.2005, n. 117:

Elezioni per il rinnovo dell'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della frazione Aragno del Comune di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

sono indette le elezioni per la costituzione dell'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione di Aragno del Comune di

L'Aquila per il giorno 27/11/2005, secondo le norme indicate nell'allegato "A" del verbale del Consiglio Regionale n. 82/22 citato nelle premesse.

L'Aquila, lì 19.09.2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

DECRETO 19.09.2005, n. 118:

Nomina Commissario Regionale Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- di nominare l'Arch. Antonio Sorgi, Commissario presso l'Ente Parco Naturale Regionale Velino Sirente, ai sensi della delibera G.R. n. 825/2005;
- di dare atto che l'incarico commissariale viene conferito per il tempo necessario alla ricomposizione del nuovo Consiglio Direttivo e, comunque, per non oltre sessanta giorni, decorrenti dalla effettiva data di insediamento del Commissario e verrà svolto in conformità della richiamata delibera di G.R. n. 825/2005, che viene notificata in uno con il presente decreto all'Ente Parco interessato;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul *BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

L'Aquila, lì 19.09.2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

DECRETO 20.09.2005, n. 119:

LL.RR. nn. 3/93 e 58/97. POP 94/96, Misura 2.6 Azione B: "Progetto di un centro per la ricerca laser, ultrasuoni e per l'informazione farmacologia". Trasferimento in proprietà".

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. di trasferire in proprietà all'Università degli Studi di L'Aquila, le opere realizzate ed i beni acquisiti nell'ambito dell'intervento denominato "Progetto di un centro di ricerca laser, ultrasuoni e per l'informazione farmacologia" specificato in premessa. Il presente trasferimento avviene ai sensi della L.r. n. 3/93 come modificata dalla L.r. n. 58/97, nello stato di fatto e di diritto quale risulta dagli atti di collaudo e, pertanto, eventuali mutamenti di tali stati restano a favore e carico dell'Università;
2. di precisare che i beni trasferiti con il presente decreto, conservano il vincolo di destinazione originario secondo il disposto dell'art. 4 della L.r. n. 10 gennaio 1986, n. 2;
3. di autorizzare il Commissario Liquidatore della Società Crab Sud. S.r.l. ad adottare e compiere tutti gli atti di propria competenza per la formalizzazione del trasferimento ed il perfezionamento dei passaggi necessari ai fini della intestazione diretta in favore dell'Università degli Studi di L'Aquila, salva la partecipazione ai detti atti dell'Amministrazione regionale mediante il Dirigente della Struttura competente;
4. di precisare che tutti i diritti, oneri ed obblighi conseguenti al trasferimento sono a totale carico dell'Università degli Studi dell'Aquila;

5. di dare atto che il presente decreto, unitamente alla deliberazione di Giunta regionale del 20.06.2005, n. 558/P, nonchè agli atti di competenza del Commissario Liquidatore della Società Crab Sud. S.r.l., costituiscono titolo per la trascrizione e la volturazione catastale dei beni oggetto del trasferimento in favore dell'Università degli Studi di L'Aquila;

6. di autorizzare la pubblicazione del presente decreto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

L'Aquila, li 20.09.2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

DECRETO 23.09.2005, N. 120/19BIL:

Integrazione dei capitoli n. 11410 U.P.B. 02 01 007 denominato "Spese per il riscaldamento l'illuminazione la fornitura idrica e la pulizia degli uffici" e n. 11412 U.P.B. 02 01 007 denominato "Spese per l'uso dei telefoni" mediante utilizzo del "Fondo di riserva spese obbligatorie" cap. 321940 ai sensi dell'art. 18 L.R. 25.03.2002 n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. di introdurre, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, per competenza e cassa, le seguenti variazioni:

U.P.B.	Cap.	Denominazione	Importo
02 01 007	11410	"Spese per il riscaldamento l'illuminazione la fornitura idrica e la pulizia degli uffici" - in aumento	Euro 100.000,00
02 01 007	11412	"Spese per l'uso dei telefoni" - in aumento	Euro 100.000,00
15.01.002	321940	"Fondo di riserva spese obbligatorie" - in diminuzione	Euro 200.000,00

2. di pubblicare, per estratto, sul *B.U.R.A.* il presente decreto.

L'Aquila, li 23.09.2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

DECRETO 23.09.2005, n. 121:

Legittimazione terre civiche site nel Comune di Casalanguida (CH) a favore della Ditta Santovito Mario.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Casalanguida (CH), in catasto al foglio n. 6 particella n. 144 per una superficie di mq. 4.360, a favore della Ditta Santovito Mario nato a Atesa il 30/09/1937 e residente a Casalanguida in Via Cese, 29, con imposizione di un canone annuo di euro 10,46, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse;
- di obbligare il Comune di Casalanguida a riscuotere i canoni sopra richiamati;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimario, può essere affrancato mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di af-

francazione deve essere presentata al Comune di Casalanguida;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, ad eliminare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati;

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Casalanguida e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, li 23.09.2005

IL PRESIDENTE
On. Ottaviano Del Turco

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
 ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalia completa	Comune	Dati catastali		Colture in atto	Valore colture in atto	Migliorie (1)	Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 2,5%	Riduzione canone del 50% CCDD, I.A.T.F. o naturale	10 annualità progressive	Eventuale affrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella								
SANTOVITO MARIO NATO A ALESSA IL 30/09/1937 E RESIDENTE A CASALANGUIDA IN VIA CESE, 29 PESCARA, 02/05/2005	CASALANGUIDA	6	144	0,43,60	VIGNETO	11.684,80	348,80	10,46	/	104,80	348,80
	TOTALI			12.033,60	FABBRICATO	11.684,80	348,80	10,46	/	104,80	348,80

NON VENGONO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE MIGLIEE DEL FABBRICATO

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

Mario Di Marco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO
(Dot. Lorenzo Foglietta)

Lorenzo Foglietta

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
Servizio Foreste e Pesca

La presente è in triplice copia di cui una è conservata in
n. 11.684,80 e consegnata
all'originale esistente presso questo

Servizio. 19 SET 2005
Pescara, lì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Lorenzo Foglietta



DECRETO 23.09.2005, n. 122:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Elice (PE) a favore di n. 13 Ditte.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Elice a favore delle 13 Ditte indicate nell'allegato "A" (elenco n. 3) datato Pescara 30/05/2005 formato da n. 3 facciate;
- di obbligare il Comune di Elice a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" (elenco n. 3) datato Pescara 30/05/2005 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Elice ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Elice e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila, li 23.09.2005

IL PRESIDENTE

On. Ottaviano Del Turco

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO **ORIGINALE**

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA

SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ELENCO N. 3

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2



N. d'ordine	Ditta: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 2,5%	10 annualità progressse	Totale da pagare	Alfranzazione del canone somma da pagare	
			Foglio	Particella						Superficie
1	01 FABIO ANNA MARIA NATA A CITTA' S. ANGELO IL 31/07/1960 E RESIDENTE A ELICE ALLA LOC. CASTELLANO	ELICE	9	51	0,02,20	36,96	0,92	9,24	10,16	36,96
		TOTALE		52	0,18,70	314,16	7,85	78,54	86,39	314,16
2	FALONE DONATINA NATA A LORETO APRUTINO IL 15/07/1965 E RESIDENTE A PENNE ALLA LOC. SAN PELLEGRINO, 29	ELICE	12	689	0,08,35	140,28	3,51	35,07	38,58	140,28
		TOTALE			0,08,35	140,28	3,51	35,07	38,58	140,28
3	TARESCO CORRADO NATO A ELICE IL 20/03/1935 ED IN RESIDENTE IN VIA MARCONI, 30	ELICE	12	90	0,01,40	23,52	0,59	5,88	6,47	23,52
		TOTALE		91	0,00,64	10,75	0,27	2,69	2,96	10,75
4	MODESTO GIOVANNI NATO A PENNE IL 05/10/1931 E RESIDENTE A SANTO STEFANO AL MARE (IM) IN VIA AURELIA LEVANTEI, 93	ELICE	12	27	0,02,20	36,96	0,92	9,24	10,16	36,96
		TOTALE		716	0,02,40	40,32	1,01	10,08	11,09	40,32
5	DE FLAVIIS GIOVANNI E DI MUZIO MARIA NATI RISPETTIVAMENTE A ATRI IL 01/04/1967 E PENNE IL 18/03/1969 E RESIDENTI A ELICE ALLA LOC. S. ANGELO, 152	ELICE	11	61	0,02,90	48,72	1,22	12,18	13,40	48,72
		TOTALE		50	0,18,60	312,48	7,81	78,12	85,93	312,48
6	DE FLAVIIS GIOVANNI NATO A ATRI IL 01/04/1967 E RESIDENTE A ELICE ALLA LOC. S. AGNELLO, 152	ELICE	11	472	0,03,90	65,52	1,64	16,38	18,02	65,52
		TOTALE		60	0,05,50	92,40	2,31	23,10	25,41	92,40
	DE FLAVIIS GIOVANNI NATO A ATRI IL 01/04/1967 E RESIDENTE A ELICE ALLA LOC. S. AGNELLO, 152	ELICE	11	54	0,01,30	21,84	0,55	5,46	6,01	21,84
		TOTALE		55	0,01,40	23,52	0,59	5,88	6,47	23,52
		ELICE		36	0,06,70	112,56	2,81	28,14	30,95	112,56
		TOTALE		247	0,18,40	309,12	7,73	77,28	85,01	309,12
		TOTALE			0,27,60	467,04	11,68	116,76	128,44	467,04

7	DE FLAVIIS GERMANO NATO A CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO IL 01/05/1937 E RESIDENTE A ELICE ALLA LOC. S. AGNELLO, 151	ELICE	11	65	0,04,00	67,20	1,68	16,80	16,48	67,20
				70	0,08,70	146,16	3,65	36,54	40,19	146,78
				57	0,05,40	90,72	2,27	22,68	24,95	90,72
				58	0,02,30	38,64	0,97	9,66	10,63	38,64
				53	0,06,90	115,92	2,90	28,98	31,88	115,92
				85	0,01,50	25,20	0,63	6,30	6,93	25,20
				66	0,05,10	85,68	2,14	21,42	23,56	85,68
				69	0,08,70	146,16	3,65	36,54	40,19	146,16
				71	0,17,50	294,00	7,35	73,50	80,85	294,00
				52	0,04,40	73,92	1,95	18,48	20,33	73,92
				67	0,04,10	68,88	1,72	17,22	18,94	68,88
				64	0,03,90	65,52	1,64	16,38	18,02	65,52
		TOTALE			0,72,50	1,218,00	30,45	304,50	334,95	1,218,00
8	GIAVATELLA BRUNO NATO A ELICE IL 03/10/1929 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. S. AGNELLO, 24	ELICE	7	610	0,07,85	131,88	3,30	32,97	36,27	131,88
				337	0,21,30	357,84	8,95	89,46	98,41	357,84
		TOTALE			0,29,15	489,72	12,24	122,43	134,67	489,72
9	GIAVATELLA GIACOMO NATO A ELICE IL 25/09/1953 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. S. ANGELO, 24	ELICE	7	314	0,24,00	403,20	10,08	100,80	110,88	403,20
		TOTALE			0,24,00	403,20	10,08	100,80	110,88	403,20
10	DE LEONIBUS GIACOMO NATO A ELICE IL 14/11/1933 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. BASTIONI	ELICE	12	355	0,22,70	381,36	9,53	95,34	104,87	381,36
				738	0,29,00	487,20	12,18	121,80	133,98	487,20
				111	0,26,00	436,80	10,92	109,20	120,12	436,80
				233	0,08,70	146,16	3,65	36,54	40,19	146,16
				311	0,12,70	203,28	5,08	50,82	55,90	203,28
		TOTALE			0,98,50	1,654,80	41,37	413,70	455,07	1,654,80
11	ALBANI SILVANA NATA A ELICE IL 09/01/1933 E RESIDENTE A MONTESILVANO IN VIALE EUROPA, 22	ELICE	10	693	0,08,70	146,16	3,65	36,54	40,19	146,16
				9	0,06,20	104,16	2,60	26,04	28,64	104,16
				23	0,03,00	50,40	1,26	12,60	13,86	50,40
				242	0,02,80	47,04	1,18	11,76	12,94	47,04
				386	0,15,30	257,04	6,43	64,26	70,69	257,04
				441	0,05,60	94,08	2,35	23,52	25,87	94,08
				555	0,12,50	210,00	5,25	52,50	57,75	210,00
				802	0,03,60	60,48	1,51	15,12	16,63	60,48
				818	0,08,25	136,60	3,47	34,65	38,12	136,60
		TOTALE			0,65,95	1,107,96	27,70	276,99	304,69	1,107,96
12	D'ALFONSO FRANCA NATA A PESCARA IL 11/03/1952 E RESIDENTE A VARESE IN VIA G. FALCONE, 3	ELICE	12	440	0,04,00	67,20	1,68	16,80	18,48	67,20
		TOTALE			0,04,00	67,20	1,68	16,80	18,48	67,20



D'ANGELO GIACOMO, DI NENNO ELISA, D'ANGELO MARILENA ELEONORA E D'ANGELO ANTONELLA NATI RISPETTIVAMENTE A ELICE IL 14/03/1941, FRISA IL 05/10/1941, LANCIANO IL 14/10/1963 E 14/10/1967 E RESIDENTI A NORCIA IN VIALE DELL'OPESDALE, 30, LANCIANO IN VIA TORINO, 1, LANCIANO IN VIA G. SIGISMONDI, 15 E LANCIANO ALLA LOC. FOLLANI, 242	ELICE	4	124	0,11,60	194,88	4,87	48,72	53,59	194,88
			459	0,02,40	40,32	1,01	10,08	11,09	40,32
			460	0,03,60	60,48	1,51	15,12	16,63	60,48
			462	0,04,40	73,92	1,85	18,48	20,33	73,92
			123	0,05,40	90,72	2,21	22,68	24,95	90,72
			106	0,06,80	114,24	2,86	28,56	31,42	114,24
			463	0,05,40	90,72	2,21	22,68	24,95	90,72
			129	0,19,80	332,64	8,32	83,16	91,48	332,64
			116	0,09,30	155,24	3,91	39,06	42,97	155,24
			117	0,09,50	159,60	3,99	39,90	43,89	159,60
			118	0,10,00	168,00	4,20	42,00	46,20	168,00
			198	0,40,50	680,40	17,01	170,10	187,11	680,40
			196	0,01,90	31,92	0,80	7,99	8,78	31,92
			197	0,03,80	63,84	1,60	15,96	17,56	63,84
			214	0,03,50	58,80	1,47	14,70	16,17	58,80
			215	0,03,50	58,80	1,47	14,70	16,17	58,80
			224	0,25,30	425,04	10,63	106,26	116,89	425,04
			225	0,18,10	304,08	7,60	76,02	83,62	304,08
			238	0,08,00	134,40	3,36	33,60	36,96	134,40
	TOTALE			1,92,80	3.239,04	80,98	809,76	890,74	3.239,04
							0,00	0,00	0,00

PESCARA LI 30/05/2005

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

M. Di Marco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

(Dot. Lorenzo Esposito)
IL DIRETTORE REGIONALE

Dot. Gaetano Valentini

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO

Servizio Regionale Foreste

La presente è la copia di n. 3

in originale esemplare presso questo Servizio.

Pescara, li

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

M. Di Marco



DECRETO 23.09.2005, n. 123:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Guardiagrele (CH) a favore di n. 7 Ditte.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Guardiagrele a favore delle 7 Ditte indicate nell'allegato "A" (elenco n. 3) datato Pescara 17/05/2005 formato da n. 2 facciate;
- di obbligare il Comune di Guardiagrele a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" (elenco n. 3) datato Pescara 17/05/2005 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Guardiagrele ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che

ne avranno diritto;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Guardiagrele e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila, li 23.09.2005

IL PRESIDENTE

On. Ottaviano Del Turco

Segue Allegato

		12(ALL. 11)	1135	0,13,00	117,00	2,83	29,25	32,18	117,00
			4302	0,02,45	22,05	0,55	5,51	6,06	22,05
			4158	0,04,90	44,10	1,10	11,03	12,13	44,10
		TOTALE		0,04,05	576,45	14,41	144,11	158,52	576,45
DI CRESCENZO OMERO NICOLA NATO A									
GUARDIAGRELE IL 16/05/1952 ED IVI RESIDENTE ALLA			30	0,04,30	38,70	0,97	9,68	10,64	38,70
7 LOC. BOCCA DI VALLE, 46		25	31	0,00,75	6,75	0,17	1,69	1,86	6,75
			290	0,12,70	114,30	2,86	28,58	31,43	114,30
			752	0,09,70	87,30	2,18	21,83	24,01	87,30
			4126	0,04,50	40,50	1,01	10,13	11,14	40,50
			4127	0,01,70	15,30	0,38	3,83	4,21	15,30
		TOTALE		0,33,65	302,85	7,57	75,71	83,28	302,85



IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

Mario Di Marco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO
CIVICO ED ARRENTIZIO
(Dott. Lorenzo Lorenza)

Lorenzo Lorenza

COMUNE DI PESCARA
Ufficio Tecnico
Servizio Foreste Demanio
19.05.2005
A. DI MARCO
Mario Di Marco



DECRETO 23.09.2005, n. 124:

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione terre civiche site nel Comune di Archi (CH) a favore di n. 50 Ditte.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi a favore delle 50 Ditte indicate nell'allegato "A" (elenco n. 6) datato Pescara 09/05/2005 rettificato il 14/09/2005 formato da n. 12 facciate;
- di obbligare il Comune di Archi a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" (elenco n. 6) datato Pescara 09/05/2005 rettificato il 14/09/2005 nonché effettuare l'affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Archi ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che

ne avranno diritto;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.

L'Aquila, li 23.09.2005

IL PRESIDENTE

On. Ottaviano Del Turco

Segue Allegato

ALLEGATO "A"



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

ELENCO N. 6

N. d'ordine	Ditte: Generalità completa	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 2,5%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare		
			Foglio	Particella						Superficie	
1	DI CARLANTONIO TONY NATO A ARCHI IL 21/03/1970 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. RUSCITELLI, 67	ARCHI	6	555	0,01,40	9,80	0,25	2,45	9,80		
				1084	0,03,80	26,60	0,67	6,65	7,32	26,60	
				1085	0,00,98	6,86	0,17	1,89	1,72	6,86	
		TOTALE	12	99	0,05,60	39,20	0,98	9,80	10,78	39,20	
					0,11,78	82,46	2,08	20,62	22,68	82,46	
2	DI CARLANTONIO ALESSANDRO NATO A ATESSA IL 10/01/1988 E RESIDENTE A ARCHI ALLA LOC. RUSCITELLI N. 67/B	ARCHI	6	539	0,05,00	35,00	0,88	8,75	9,63	35,00	
				4131	0,12,30	86,10	2,15	21,53	23,68	86,10	
				4133	0,08,20	57,40	1,44	14,35	15,79	57,40	
				4135	0,03,70	25,90	0,65	6,48	7,12	25,90	
		TOTALE			0,29,20	204,40	5,11	51,10	56,21	204,40	
3	DI CARLANTONIO CARLO NATO A ARCHI IL 12/01/1976 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. RUSCITELLI, 65	ARCHI	6	557	0,01,80	12,60	0,32	3,15	3,47	12,60	
				541	0,07,40	51,80	1,30	12,95	14,25	51,80	
					0,09,20	64,40	1,61	16,10	17,71	64,40	
4	DI CARLANTONIO SALVINO NATO A ARCHI IL 10/04/1937 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. RUSCITELLI, 65	ARCHI	6	1537	0,09,50	65,50	1,66	16,63	18,29	65,50	
				1538	0,02,04	14,28	0,36	3,57	3,93	14,28	
				184	0,01,00	7,00	0,18	1,75	1,93	7,00	
				730	0,01,30	9,10	0,23	2,28	2,50	9,10	
				872	0,02,30	16,10	0,40	4,03	4,43	16,10	
				873	0,02,10	14,70	0,37	3,68	4,04	14,70	
					0,18,24	127,68	3,19	31,92	35,11	127,68	
5	DI CARLANTONIO FRANCESCO E TROILLO DOMENICA ANGELA NATI A ARCHI RISPETTIVAMENTE IL 25/10/1932 E 25/10/1942 ED IVI RESIDENTI ALLA LOC. RUSCITELLI,	ARCHI	6	1145	0,37,50	262,50	6,56	65,63	72,19	262,50	
				1127	0,05,30	37,10	0,93	9,28	10,20	37,10	
				1079	0,12,40	86,80	2,17	21,70	23,87	86,80	
		TOTALE			0,55,20	386,40	9,66	96,60	106,26	386,40	

6	FERRETTI CINZIA PIERA NATA A ATESSA IL 01/07/1958 E RESIDENTE A PAGLIETA IN VIA SAN CANZIANO, 41	4	318	0,06,10	42,70	1,07	10,68	11,74	42,70
		TOTALE		0,06,10	42,70	1,07	10,68	11,74	42,70
7	ROSATI ALESSANDRO NATO A ARCHI IL 08/11/1950 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. ZAINELLO, 9	10	4	0,00,42	2,94	0,07	0,74	0,81	2,94
			12	0,01,70	11,90	0,30	2,98	3,27	11,90
			248	0,04,00	28,00	0,70	7,00	7,70	28,00
			268	0,07,10	49,70	1,24	12,43	13,67	49,70
			290	0,06,20	43,40	1,09	10,85	11,94	43,40
			312	0,10,80	75,80	1,89	18,90	20,79	75,80
			289	0,08,10	56,70	1,42	14,18	15,59	56,70
			11	0,01,70	11,90	0,30	2,98	3,27	11,90
			7	0,01,30	9,10	0,23	2,28	2,50	9,10
			1112	0,03,30	23,10	0,58	5,78	6,35	23,10
			767	0,01,80	12,60	0,32	3,15	3,47	12,60
			249	0,05,30	37,10	0,93	9,28	10,20	37,10
	TOTALE		0,51,72	362,04	9,05	90,51	99,56	362,04	
8	MASTROVINCENTO CONCETTINA NATA A CASTIGLIONE MESSER MARINO IL 28/12/1957 E RESIDENTE A ATESSA ALLA LOC. SALETTI, 79	4	4003	0,44,40	310,80	7,77	77,70	85,47	310,80
		TOTALE		0,44,40	310,80	7,77	77,70	85,47	310,80
9	LANNUTTI ROSA MARIA NATA A ATESSA IL 25/04/1956 ED IVI RESIDENTE IN VIA PIANA LA FARA, 33	10	436	0,42,20	295,40	7,39	73,85	81,24	295,40
			458	0,16,60	116,20	2,91	29,05	31,96	116,20
			473	0,15,60	109,20	2,75	27,30	30,03	109,20
			431	0,05,90	41,30	1,03	10,33	11,36	41,30
			440	0,02,50	17,50	0,44	4,38	4,81	17,50
			442	0,01,30	9,10	0,23	2,28	2,50	9,10
			458	0,02,60	18,20	0,48	4,55	5,01	18,20
			464	0,01,10	7,70	0,19	1,93	2,12	7,70
			597	0,10,20	71,40	1,79	17,85	19,64	71,40
			653	0,11,30	78,10	1,98	19,78	21,75	78,10
			657	0,07,70	53,90	1,35	13,48	14,82	53,90
			666	0,10,90	76,30	1,91	19,08	20,96	76,30
	671	0,01,50	10,50	0,28	2,63	2,89	10,50		
	675	0,10,80	75,60	1,89	18,90	20,79	75,60		
	678	0,05,20	36,40	0,91	9,10	10,01	36,40		
	679	0,14,50	101,50	2,54	25,38	27,91	101,50		
	680	0,13,60	95,20	2,38	23,80	26,18	95,20		
	687	0,05,30	37,10	0,93	9,28	10,20	37,10		
	692	0,06,00	42,00	1,05	10,50	11,55	42,00		
	693	0,05,30	37,10	0,93	9,28	10,20	37,10		
	700	0,07,50	52,50	1,31	13,13	14,44	52,50		
	706	0,08,00	56,00	1,40	14,00	15,40	56,00		
	718	0,06,80	47,60	1,19	11,90	13,09	47,60		
	856	0,07,90	55,30	1,38	13,83	15,21	55,30		
	859	0,02,10	14,70	0,37	3,68	4,04	14,70		
	860	0,01,90	13,30	0,33	3,33	3,66	13,30		
	481	0,04,50	31,50	0,79	7,88	8,66	31,50		
	TOTALE								



Handwritten mark or signature at the top right of the page.

	TOTALE	13		737	0,25,60	179,20	4,48	44,80	49,28	179,20
10	MENNA VINCENZO NATO A ATESSA IL 23/10/1965 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. SANTA LUCIA, 76	4		92	1,04,50	731,50	18,29	182,88	201,16	731,50
				93	0,02,70	18,90	0,47	4,73	5,20	18,90
				558	0,72,40	506,80	12,87	126,70	139,57	506,80
				558	0,11,00	77,00	1,93	19,25	21,18	77,00
	TOTALE				1,90,60	1.334,20	33,36	333,55	366,91	1.334,20
11	CARPINETA CONSIGLIA NATA A ARCHI IL 26/09/1953 E RESIDENTE A ATESSA ALLA LOC. PIETRASCRIITA, 112	4		64	0,30,80	215,60	5,39	53,90	59,29	215,60
	TOTALE				0,30,80	215,60	5,39	53,90	59,29	215,60
12	MENNA CAROLINA NATA A ATESSA IL 30/01/1935 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. SAN MARCO, 55	15		83	4,02,80	2.819,60	70,49	704,90	775,39	2.819,60
				84	0,01,60	11,20	0,28	2,80	3,08	11,20
				343	0,59,50	416,50	10,41	104,13	114,54	416,50
				346	3,23,80	2.266,60	56,67	566,65	623,32	2.266,60
				356	0,22,20	155,40	3,69	38,95	42,74	155,40
	TOTALE				8,09,90	5.669,30	141,73	1.417,33	1.559,06	5.669,30
13	D'ALO' LUIGI NATO A ATESSA IL 10/11/1921 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. PIANA VACANTE, 9	4		223	0,03,50	24,50	0,61	6,13	6,74	24,50
				224	0,17,40	121,80	3,05	30,48	33,50	121,80
				379	0,17,40	121,80	3,05	30,45	33,50	121,80
				89	0,38,00	266,00	6,65	66,50	73,15	266,00
				338	0,21,00	147,00	3,68	36,75	40,43	147,00
	TOTALE				0,97,30	681,10	17,03	170,28	187,30	681,10
14	MENNA GIUSEPPE, MARIO, LUISA, BAMBINA, ANTONETTA, ANNA MARIA, CARAFA DOMENICA, PELLEGRINI LUIGI E VINCENZO NATI A ATESSA RISPETTIVAMENTE IL 31/10/1937, 09/09/1934, 17/07/1932, 06/04/1961, 18/09/1962, 18/09/1962, 06/11/1931, 17/05/1924, 21/06/1955 E RESIDENTI RISPETTIVAMENTE A ATESSA ALLA LOC. MONTE S. SILVESTRO, PESCARA IN VIA DONATELLO, 36, ATESSA ALLA LOC. COLLE PIETRE, 72, ATESSA ALLA LOC. COLLE S. ANGELO, 43, ATESSA ALLA LOC. COLLE GRILLI, 1, PESCARA IN VIALE PRIMO VERE, 142, ATESSA ALLA LOC. COLLE S. ANGELO, 43, FARA SAN MARTINO IN PIAZZA FILIPPO DE CECCO, 11 ROMA IN VIA LALLO FRASCHETTI, 5	4		94	0,88,20	617,40	15,44	154,35	169,79	617,40
					0,88,20	617,40	15,44	154,35	169,79	617,40
15	VARRENTI LUCIANO NICOLA NATO A ARCHI IL 23/08/1967 ED IVI RESIDENTE IN VIA NAZIONALE, 64	6		1166	0,19,00	133,00	3,33	33,25	36,58	133,00
				171	0,17,60	123,20	3,08	30,80	33,88	123,20
				172	0,14,70	102,90	2,57	25,73	28,30	102,90
	TOTALE				0,51,30	359,10	8,98	89,78	98,75	359,10
16	CARPINETA SECONDA GIUSEPPINA NATA A ATESSA IL 18/03/1972 E RESIDENTE A PALOMBARO IN VIA PIANA MORELLI, 9	3		4146	0,06,60	46,20	1,16	11,55	12,71	46,20
				266	0,02,00	14,00	0,35	3,50	3,85	14,00
				271	0,32,80	229,60	5,74	57,40	63,14	229,60
				401	0,08,20	57,40	1,44	14,35	15,79	57,40
				139	0,18,00	126,00	3,15	31,50	34,65	126,00



14

	TOTALE				0,67,60	473,20	11,83	118,30	130,13	473,20
17	CARPINETA GIUSEPPE NATO A ARCHI IL 12/06/1922 ED RESIDENTE ALLA LOC. VALLE FRANCESCHELLI, 10	3	369		0,01,90	13,30	0,33	3,33	3,66	13,30
	ARCHI		361		0,11,60	81,20	2,03	20,30	22,33	81,20
			4147		0,06,00	42,00	1,05	10,50	11,55	42,00
	TOTALE	15	395		0,18,30	128,10	3,20	32,03	35,23	128,10
					0,37,80	264,60	6,62	66,15	72,77	264,60
18	IMPICCIATORE FILIPPO NATO A CASOLI IL 03/08/1971 E RESIDENTE A ARCHI ALLA LOC. FONTE CICCONE, 4	4	4041		0,17,90	125,30	3,13	31,33	34,46	125,30
	TOTALE				0,17,90	125,30	3,13	31,33	34,46	125,30
19	TROTTA MARIO NATO A ATESSA IL 27/12/1959 E RESIDENTE A ARCHI ALLA LOC. GROTTA, 1	11	546		0,00,90	6,30	0,16	1,58	1,73	6,30
	ARCHI	12	527		0,09,70	67,90	1,70	16,98	18,67	67,90
			685		0,05,40	37,80	0,95	9,45	10,40	37,80
			524		0,16,20	113,40	2,84	28,36	31,19	113,40
			687		0,09,90	69,30	1,73	17,33	19,06	69,30
			612		0,07,30	37,10	0,93	9,28	10,20	37,10
			557		0,07,60	53,20	1,33	13,30	14,63	53,20
			734		0,13,50	94,50	2,36	23,63	25,99	94,50
			733		0,13,80	96,60	2,42	24,15	26,57	96,60
			703		0,11,90	83,30	2,06	20,83	22,91	83,30
			726		0,18,30	128,10	3,20	32,03	35,23	128,10
			712		0,01,80	12,60	0,32	3,15	3,47	12,60
			855		0,02,70	18,90	0,47	4,73	5,20	18,90
			555		0,02,00	14,00	0,35	3,50	3,85	14,00
			761		0,05,00	35,00	0,88	8,75	9,63	35,00
17			358		0,10,50	73,50	1,84	18,38	20,21	73,50
			580		0,11,70	81,90	2,05	20,48	22,52	81,90
			324		0,08,40	58,80	1,47	14,70	16,17	58,80
			513		0,00,35	2,45	0,06	0,61	0,67	2,45
			394		0,00,24	1,68	0,04	0,42	0,46	1,68
			1051		0,00,71	4,97	0,12	1,24	1,37	4,97
	TOTALE		52		2,04,40	1430,80	35,77	357,70	393,47	1430,80
20	BASILICO ANGIOLINA NATA A GISSI IL 05/12/1958 E RESIDENTE A ATESSA ALLA LOC. SAN MARCO, 116	9	389		1,45,80	1020,60	25,52			
	ARCHI		270		2,05,50	1438,50	35,96	359,63	385,59	1438,50
			360		0,55,50	388,50	9,71	97,13	106,84	388,50
			357		0,21,20	148,40	3,71	37,10	40,81	148,40
			361		0,36,70	256,90	6,42	64,23	70,65	256,90
	TOTALE				4,64,70	3.252,90	81,32	813,23	894,55	3.252,90
21	TROILO BICE NATA A ARCHI IL 30/03/1951 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. S. AMICO, 34	5	230		0,01,70	11,90	0,30	2,98	3,27	11,90
	ARCHI		307		0,20,10	140,70	3,52	35,18	38,69	140,70
			4010		1,21,70	851,90	21,30	212,98	234,27	851,90
			4012		0,03,10	21,70	0,54	5,43	5,97	21,70
			320		0,34,60	242,20	6,06	60,55	66,61	242,20
			4017		0,13,10	91,70	2,28	22,93	25,22	91,70

27	CARPINETA ROSA NATA A ARCHI IL 25/01/1943 E RESIDENTE A ATESSA ALLA LOC. MONTECALVO, 7	ARCHI TOTALE	9	215	0,12,60 0,12,60	88,20 88,20	2,21 2,21	22,05 22,05	24,26 24,26	88,20 88,20
28	DI FLORIO ENRICO NATO A HAEDO (ARGENTINA) IL 27/01/1960 E RESIDENTE A ARCHI ALLA LOC. PARAGOLA, 1	ARCHI	18	566	0,13,20 0,00,67 0,12,00 0,00,65 0,09,50 0,05,15 0,11,10 0,29,60 0,06,60 0,08,50 0,12,20 0,05,40 0,10,50 0,09,00 0,01,80 0,24,10 0,15,80 0,58,60 0,04,90 0,01,70 0,00,33 0,05,80 0,09,20 0,14,00 0,10,00 0,08,30 0,12,00 0,21,40 0,06,50 0,08,90 0,26,70 0,20,20 0,17,80 0,05,40 0,04,00 0,20,00 0,00,00 4,4,50	92,40 4,69 84,00 4,55 66,50 22,05 77,70 207,20 46,20 59,50 85,40 37,80 73,50 63,00 12,60 168,70 39,90 410,20 34,30 11,90 2,31 40,60 64,40 98,00 70,00 58,10 84,00 149,80 45,50 62,30 65,10 186,90 141,40 124,60 37,80 28,00 140,00 0,00,00 3,111,50	2,31 0,12 2,10 1,14 1,66 0,65 1,94 5,18 1,16 1,49 2,14 0,95 1,84 1,58 0,32 4,22 1,00 10,26 0,86 0,30 0,06 1,02 2,45 1,75 1,45 2,10 3,75 1,14 1,56 1,63 4,67 3,54 3,12 0,95 3,50 0,00 77,79	23,10 1,17 21,00 1,14 16,63 5,51 19,43 51,80 11,55 14,88 21,35 9,45 18,38 15,75 3,15 42,18 9,98 102,55 8,56 2,98 0,58 10,15 16,10 17,50 14,53 21,00 37,45 11,38 15,58 16,28 46,73 35,35 31,15 9,45 35,00 0,00 777,88	25,41 1,29 23,10 1,25 18,29 6,06 21,37 56,98 12,71 16,36 23,49 10,40 20,21 17,33 3,47 46,39 10,97 112,81 9,43 3,27 0,64 11,17 17,71 26,95 19,25 15,98 23,10 41,20 12,51 17,13 17,90 51,40 38,89 34,27 10,40 7,70 38,50 0,00 855,66	92,40 4,69 84,00 4,55 66,50 22,05 77,70 207,20 46,20 59,50 85,40 37,80 73,50 63,00 12,60 168,70 39,90 410,20 34,30 11,90 2,31 40,60 64,40 98,00 70,00 58,10 84,00 149,80 45,50 62,30 65,10 186,90 141,40 124,60 37,80 28,00 140,00 0,00,00 3,111,50
29	CARPINETA RITA MARIA NATA A ARCHI IL 08/09/1941 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. COLLE VERRI, 1	ARCHI	9	397	0,10,30 0,16,20 0,32,50 0,54,20 0,09,00	72,10 113,40 227,50 319,40 63,00	1,80 2,84 5,69 9,49 1,58	18,03 28,35 56,88 84,85 15,75	19,83 31,19 62,56 104,34 17,33	72,10 113,40 227,50 319,40 63,00

30	SPINELLI GIUSEPPE NATO A ARCHI IL 06/12/1950 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. MACCHIE, 5	TOTALE	1,22,20	855,40	21,39	213,85	235,24	855,40
		ARCHI	536	0,12,00	84,00	2,10	21,00	23,10
				104,30	2,61	26,08	28,68	104,30
				63,00	1,58	15,75	17,33	63,00
				26,60	0,67	6,65	7,32	26,60
				29,40	0,74	7,35	8,09	29,40
				39,20	0,98	9,80	10,78	39,20
				70,70	1,77	17,68	19,44	70,70
				92,40	2,31	23,10	25,41	92,40
				91,70	2,29	22,93	25,22	91,70
				40,60	1,02	10,15	11,17	40,60
				25,90	0,65	6,48	7,12	25,90
				65,10	1,63	16,28	17,90	65,10
				38,40	0,91	9,10	10,01	38,40
				53,20	1,33	13,30	14,63	53,20
				22,40	0,56	5,60	6,16	22,40
				22,40	0,56	5,60	6,16	22,40
				867,30	21,68	216,83	238,51	867,30
	TOTALE		1,23,90					
31	D'ALONZO MARIA NATA A ALTINO IL 29/02/1956 E RESIDENTE A ARCHI ALLA LOC. CANALA, 8	TOTALE		109,90	2,75	27,48	30,22	109,90
		ARCHI	3605	0,15,70	91,70	2,29	22,93	25,22
				126,70	3,17	31,68	34,84	126,70
				233,10	5,83	58,28	64,10	233,10
				74,90	1,87	18,73	20,60	74,90
				1,05	0,03	0,28	0,29	1,05
				67,90	1,70	16,98	18,67	67,90
				23,10	0,58	5,78	6,35	23,10
				28,70	0,72	7,18	7,89	28,70
				70,00	1,75	17,50	19,25	70,00
				30,80	0,77	7,70	8,47	30,80
				857,85	21,45	214,46	235,91	857,85
	TOTALE		1,22,55					
32	SPINELLI NICOLA NATO A ARCHI IL 06/07/1926 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. CERASO CACACCIARO, 5	TOTALE		99,40	2,49	24,85	27,34	99,40
		ARCHI	4023	0,14,20	35,00	0,88	8,75	9,63
				58,10	1,45	14,53	15,98	58,10
				64,40	1,61	16,10	17,71	64,40
				123,20	3,08	30,80	33,88	123,20
				79,80	2,00	19,95	21,95	79,80
				74,20	1,86	18,55	20,41	74,20
				157,50	3,94	39,38	43,31	157,50
				1,457,40	36,44	364,35	400,79	1,457,40
				836,50	20,91	209,13	230,04	836,50
				162,40	4,06	40,60	44,66	162,40
				63,70	1,59	15,93	17,52	63,70
				7,35	0,18	1,84	2,02	7,35
				84,00	2,10	21,00	23,10	84,00
				5,25	0,13	1,31	1,44	5,25
				43,40	1,09	10,85	11,94	43,40
				58,10	1,45	14,53	15,98	58,10
				30,80	0,77	7,70	8,47	30,80

38	CAVALIERE GIUSEPPINA NATA A CASOLI IL 11/08/1943 E RESIDENTE A ALTINO IN VIA ETTORE TROILO, 15	ARCHI	1	888	0,40,10	280,70	7,02	70,18	77,19	280,70
		TOTALE	6	882	0,22,70	1.403,50	3,97	39,73	43,70	1.403,50
39	DI BIASI GIUSEPPE NATO A ARCHI IL 02/01/1926 ED IVI RESIDENTE IN VIA OCCIDENTALE, 31	ARCHI	23	284	0,10,90	76,30	1,91	19,06	20,98	76,30
				191	0,05,70	39,90	1,00	9,98	10,97	39,90
				940	0,05,70	39,90	1,00	9,98	10,97	39,90
				942	0,02,30	16,10	0,40	4,03	4,43	16,10
				943	0,26,20	183,40	4,59	45,85	50,44	183,40
				945	0,06,90	48,30	1,21	12,08	13,28	48,30
				948	0,02,60	18,20	0,46	4,55	5,01	18,20
				949	0,00,14	0,98	0,02	0,25	0,27	0,98
				950/SUB2	0,00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				951	0,00,03	0,21	0,01	0,05	0,06	0,21
40	DI RENZO GIUSEPPE NATO A PENNADOMO IL 08/08/1937 E RESIDENTE A ARCHI ALLA LOC. RUSCITELLI, 4	ARCHI	12	261	0,04,60	32,20	0,81	8,05	8,86	32,20
		TOTALE	262	2,00,50	1.403,50	35,09	350,88	385,96	1.403,50	
				4027	2,05,10	1.435,70	35,89	358,93	394,82	1.435,70
				4027	0,05,30	37,10	0,93	9,28	10,20	37,10
				4022	0,12,80	89,60	2,24	22,40	24,64	89,60
				4072	0,24,50	171,50	4,29	42,88	47,16	171,50
				4081	0,01,30	9,10	0,23	2,28	2,50	9,10
				4082	0,13,80	96,60	2,42	24,15	26,57	96,60
				223	0,02,40	16,80	0,42	4,20	4,62	16,80
				224	0,22,70	158,90	3,97	39,73	43,70	158,90
41	TROILO LEONARDO NATO A ARCHI IL 24/08/1943 ED IVI RESIDENTE IN VIA DISCESA S. ANGELO, 10	ARCHI	12	4027	0,16,10	112,70	2,82	28,18	30,99	112,70
		TOTALE	4014	0,03,50	24,50	0,61	6,13	6,74	24,50	
				4014	1,02,40	716,80	17,92	179,20	197,12	716,80
				186	0,17,40	121,80	3,05	30,45	33,50	121,80
				630	0,70,80	495,60	12,39	123,90	136,29	495,60
				631	0,06,50	45,50	1,14	11,38	12,51	45,50
				662	0,94,70	662,90	16,57	165,73	182,30	662,90
				277	0,85,20	456,40	11,41	114,10	125,51	456,40
				104	0,19,50	136,50	3,41	34,13	37,54	136,50
				592	0,84,70	592,90	14,82	148,23	163,05	592,90
42	BELLOMO NICOLA NATO A ARCHI IL 21/03/1953 ED IVI RESIDENTE IN VIA NAZIONALE	ARCHI	2	186	0,17,40	121,80	3,05	30,45	33,50	121,80
		TOTALE	631	0,06,50	45,50	1,14	11,38	12,51	45,50	
43	CARUNCHIO VINCENZO NATO A ATESSA IL 25/01/1954 ED IVI RESIDENTE ALLA LOC. SAN LUCA, 22	ARCHI	4	277	0,85,20	456,40	11,41	114,10	125,51	456,40
		TOTALE	5	104	0,19,50	136,50	3,41	34,13	37,54	136,50

W

44	DI DOMENICA ANGIOLINA E CARPINETA FILOMENA NATI RISPETTIVAMENTE A CASTIGLIONE MESSER MARINO IL 30/06/1938 E ARCHI IL 11/08/1942 E RESIDENTI A ARCHI ALLA LOC. S. AMICO, 25	3	ARCHI	109	0,06,80	47,60	1,19	11,90	13,09	47,60
				673	0,71,30	499,10	12,48	124,78	137,25	499,10
		4		70	0,06,50	45,50	1,14	11,38	12,51	45,50
				4061	1,328,60	1,328,60	33,22	332,15	365,37	1,328,60
				79	0,56,40	415,80	10,40	103,95	114,35	415,80
				530	0,12,50	87,50	2,19	21,88	24,06	87,50
				4062	0,16,20	113,40	2,84	28,35	31,19	113,40
				11	0,13,50	94,50	2,36	23,63	25,99	94,50
		5		257	0,65,00	485,00	11,38	113,75	125,13	485,00
				258	0,15,60	109,20	2,73	27,30	30,03	109,20
				259	0,09,50	66,50	1,66	16,63	18,29	66,50
				309	0,63,40	443,80	11,10	110,95	122,05	443,80
				310	0,47,40	331,80	8,30	82,95	91,25	331,80
		21		505	0,02,90	20,30	0,51	5,08	5,58	20,30
				506	0,13,40	93,80	2,35	23,45	25,80	93,80
			TOTALE		5,93,20	4.152,40	103,81	1.038,10	1.141,91	4.152,40
45	LEMME CARMINE NATO A TORNARECCO IL 27/05/1963 ED IVI RESIDENTE IN VIA COLLE CASE, 15	24	ARCHI	20	0,25,00	175,00	4,38	43,75	48,13	175,00
				52	0,10,10	70,70	1,77	17,68	19,44	70,70
				53	0,13,50	94,50	2,36	23,63	25,99	94,50
				56	0,16,00	112,00	2,80	28,00	30,80	112,00
				57	0,13,40	93,80	2,35	23,45	25,80	93,80
					0,78,00	546,00	13,65	136,50	150,15	546,00
46	TROTTA ANNA NATA A ARCHI IL 07/12/1938 ED IVI RESIDENTE IN VIA SANGRO, 19	12	ARCHI	538	0,08,60	60,20	1,51	15,05	16,56	60,20
				595	0,29,90	209,30	5,23	52,33	57,56	209,30
		17		85	0,15,10	105,70	2,64	26,43	29,07	105,70
		18		102	0,04,80	33,60	0,84	8,40	9,24	33,60
					0,58,40	408,80	10,22	102,20	112,42	408,80
47	FINOLI ANTONIETTA NATA A ATESSA IL 11/07/1958 E RESIDENTE A S. EUSANIO DEL SANGRO ALLA LOC. COTTI, 214	4	ARCHI	559	0,01,10	7,70	0,19	1,93	2,12	7,70
				560	0,00,25	1,75	0,04	0,41	0,48	1,75
				121	1,31,15	918,05	22,95	229,51	252,46	918,05
				122	0,02,30	16,10	0,40	4,03	4,43	16,10
					1,34,80	943,60	23,59	235,90	259,49	943,60
48	GENTILE PASQUALE ANTONIO NATO A ATESSA IL 12/10/1961 ED IVI RESIDENTE IN VIA IANICO	4	ARCHI	347	0,29,70	207,90	5,20	51,98	57,17	207,90
				241	0,0,80	19,60	0,49	4,90	5,39	19,60
				243	0,13,50	94,50	2,36	23,63	25,99	94,50
				314	0,18,50	129,50	3,24	32,38	35,61	129,50
				315	0,17,60	123,20	3,08	30,80	33,88	123,20
				276	0,34,70	242,90	6,07	60,73	66,80	242,90
				244	0,25,90	181,30	4,53	45,33	49,86	181,30
				4111	0,15,30	107,10	2,68	26,78	29,45	107,10
				236	0,52,70	368,90	9,22	92,23	101,45	368,90
				245	0,03,20	22,40	0,56	5,60	6,16	22,40

DECRETO 23.09.2005, n. 125:

Legittimazione nel possesso terre civiche site nel Comune di Bisegna (AQ) a favore della Ditta Subrizi Giovanni, Antonina e Rita.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

- sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Bisegna (AQ), in catasto al foglio n. 15 particelle n. 154, 301, 302 per una superficie di mq. 7.190, a favore della Ditta Subrizi Giovanni, Antonia e Rita nati a Bisegna rispettivamente il 27/04/1935, 12/09/1939 e 30/03/1937 ed ivi residenti in Via Piazza la Torre, 2, con imposizione di un canone annuo di euro 10,79, da pagarsi entro il 31 Agosto di ogni anno, aumentato di n. 10 annualità pregresse;
- di obbligare il Comune di Bisegna a riscuotere i canoni sopra richiamati;
- il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimario, può essere affrancato mediante capitalizza-

zione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Bisegna;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio, con proprie Determinazioni, ad eliminare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati;

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Bisegna e della Ditta del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e della Ditta.

L'Aquila, li 23.09.2005

IL PRESIDENTE

On. Ottaviano Del Turco

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
 SERVIZIO FORESTE; DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
 ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

Ditta: Generalità compila	Comune	Dati catastali		Valore colture in atto	Migliore (1)	Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 2,5%	Riduzione canone del 5% C.C.D.D., I.A.T.P. o naturale	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
		Foglio	Particella Superficie								
SUBRIZI GIOVANNI NATO A BISEGNA IL 27/04/1935 ED IVI RESIDENTE IN VIA PIAZZA LA TORRE. 2. SUBRIZI ANTONINA NATA A BISEGNA IL 12/09/1939 E SUBRIZI RITA NATA A BISEGNA IL 30/03/1937	BISEGNA	15	154 0,24,00 SEMINATIVO	446,80	328,80	120,00	3,60		36,00	39,60	120,00
		301	301 0,24,00 SEMINATIVO	446,80	328,80	120,00	3,60		36,00	39,60	120,00
		302	302 0,23,30 SEMINATIVO	446,93	327,43	119,50	3,58		35,90	39,49	119,50
TOTALI			0,71,29	1.344,53	985,03	369,50	10,79		107,90	118,69	369,50

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Mario Di Marco)

Mario Di Marco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
(Coll. Agostino Polena)

Agostino Polena

GIUNTA REGIONALE ABRUZZO
 SERVIZIO REGIONALE DI
 DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
 SERVIZIO REGIONALE DI
 PASCURA, IL
 19 SET 2005
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Mario Di Marco



DETERMINAZIONI

Direttoriali

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE 23.09.2005, n. DI/70:

DOC.U.P. Abruzzo 2000 – 2006 – Obiettivo 2 – Programma Quadro per lo sviluppo delle attività produttive: Progetti PIT - Modifica e integrazione della determina DI/64 del 5.8.2005 relativamente ai Bandi PIT ambiti Chieti, Lanciano e Vasto.

IL DIRETTORE REGIONALE

Premesso che, in attuazione dell'art. 5, II comma della L.R. 14.09.1999, n. 77, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi relativi alla gestione finanziaria e tecnico-amministrativa è di competenza dei dirigenti regionali;

Richiamata la propria determinazione DI/64 del 5.8.2005, pubblicata sul BURA n. 9 straordinario – Bandi PIT – del 31.8.2005, con la quale sono stati emanati i bandi PIT ambiti Chieti, Lanciano e Vasto e proceduto all'impegno di spesa.

Vista la D.G.R. n. 873 del 19.9.2005, esecutiva, avente ad oggetto il “DOC.U.P. 2000 – 2006 – Obiettivo 2 – Programma PIT seconda triennalità – Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 737 del 27.7.2005” con la quale, in accoglimento della richiesta presentata dalla Provincia di Chieti con nota n. 14878 del 9.9.2005 e a modifica ed integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 737 del 27.7.2005, resa esecutiva, si è proceduto:

- all'approvazione dell'integrazione/rettifica indicate nell'allegato B1, parte integrante e sostanziale della stessa;
- a conferire mandato ai responsabili di azione, così come individuati dalla

D.G.R. n. 78 del 13.12.2004, al fine di compiere tutti gli atti conseguenti relativi ai bandi;

Ritenuto, conseguentemente, a modifica e integrazione della propria determina DI/64 del 5.8.2005, di dover procedere all'integrazione/rettifica dei bandi PIT – ambiti Chieti, Lanciano, Vasto –, relativamente alle azioni 2.1.1 a) e 2.1.1.b), come indicato nell'allegato 1 “Avviso di integrazione”, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di:

- ricomprendere tra i beneficiari anche le imprese commerciali localizzate nei comuni con problemi di desertificazione,
- apportare la correzione dovuta a mero errore materiale come riportato in calce all'allegato 1;

Atteso il rispetto dei Regolamenti (CE) n. 1260/1999, n. 1681/1994, n. 1685/2000 e n. 438/2001, n. 1145/2003, dopo aver accertato

- la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle Politiche Comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle inguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne;
- l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario all'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati (art. 38- Reg. 1260/1999);
- che nessuna spesa si riferisce a misure contenenti aiuti di Stato non notificati alla Commissione Europea ovvero, allorché notificati, non sospesi in virtù

dell'art. 39, punto 2 del Regolamento CE 1260/1999

Attesa, pertanto, la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, nel rispetto dei Regolamenti (CE) n. 1260/1999, n. 1681/1994, n. 1685/2000 e n. 438/2001, n. 1145/2003, dopo aver accertato

- la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle Politiche Comunitarie, segnatamente in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e miglioramento dell'ambiente, eliminazione delle inguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne;
- l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo finanziario all'intervento, intesa soprattutto a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese, nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati (art. 38- Reg. 1260/1999);
- che nessuna spesa si riferisce a misure

contenenti aiuti di Stato non notificati alla Commissione Europea ovvero, allorché notificati, non sospesi in virtù dell'art. 39, punto 2 del Regolamento CE 1260/1999, di:

1. Procedere, a modifica e integrazione della propria determina DI/64 del 5.8. 2005, pubblicata sul *BURA* n. 9 straordinario – Bandi PIT – del 31.8.2005, ad integrare e rettificare i bandi PIT – ambiti Chieti, Lanciano, Vasto –, relativamente alle azioni 2.1.1 a) e 2.1.1.b), come indicato nell'allegato 1 “Avviso di integrazione”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. L'Inoltro, ai fini del monitoraggio, di copia dello stesso al Servizio Attività Internazionali, al Servizio Ragioneria e Credito ed alla Struttura di Supporto “Sistema Informativo Regionale”;
3. La Notifica del presente provvedimento alla Provincia di Chieti ed al concessionario;
4. La Pubblicazione dello stesso sul *B.U.R.A.*.

Allegato: 1 “Avviso di integrazione”

IL DIRETTORE

Dott. Alfredo Moroni

Segue Allegato



ALLEGATO 1 – Avviso di Integrazione

REGIONE ABRUZZO
Direzione Attività Produttive

**PROGRAMMA QUADRO PER LO SVILUPPO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**MODIFICHE ed INTEGRAZIONI
ALLA NORMATIVA DI ATTUAZIONE**

BANDI PIT
AMBITO CHIETI
AMBITO LANCIANO
AMBITO VASTO

Azione 2.1.1 a) Incentivi per investimenti a sostegno dell'Information Technology
Azione 2.1.1 b) Incentivi per investimenti in beni materiali ed immateriali

AMBITO CHIETI

AZIONE 2.1.1 A) INCENTIVI PER INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY

ART. 2, Secondo Capoverso.

PAG. 12 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, prima parte

Dopo la frase *"comuni del PIT ambito Chieti ricompresi totalmente o parzialmente nell'area del parco nazionale della Maiella"*

Aggiungere il punto: **"Comuni del PIT ambito Chieti con problemi di desertificazione, come indicati nell'Allegato n. 10"**

ART. 6 a PAG. 15, ART. 6 a PAG. 68 , ART. 6 a PAG. 93, ART. 6 a PAG. 117, ART. 6 a PAG. 143 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, prima parte

Dopo la frase: *"copia fotostatica dell'ultimo bilancio con documentazione attestante l'approvazione dello stesso, dell'impresa richiedente ovvero, per le imprese che non sono tenute alla redazione dello stesso, dell'ultima dichiarazione dei redditi effettivamente presentata;"*

Aggiungere **"Tale documentazione non è necessaria qualora l'impresa non abbia concluso un esercizio contabile";**

ALLEGATI

PAG.37 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, prima parte

Dopo l'allegato n.9 viene introdotto l'allegato n. 10:

REGIONE ABRUZZO

Direzione Alle Attività Produttive

Soggetto responsabile dell'attuazione della Misura

ALLEGATO N. 10

INTERVENTI DI IMPRESE COMMERCIALI

ELENCO DEI COMUNI AMMISSIBILI CON PROBLEMI DI DESERTIFICAZIONE

COMUNI:

- Comune di ARI
- Comune di ARIELLI
- Comune di CANOSA SANNITA
- Comune di CRECCHIO
- Comune di FILETTO
- Comune di GIULIANO TEATINO
- Comune di GUARDIAGRELE
- Comune di ORSOGNA
- Comune di PENNAPIEDIMONTE
- Comune di POGGIO FIORITO
- Comune di PRETORO
- Comune di RAPINO
- Comune di ROCCAMONTEPIANO

**AZIONE 2.1.1 B) INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN
BENI MATERIALI ED IMMATERIALI**

ART. 2, Secondo Capoverso.

PAG. 39 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, prima parte

Dopo la frase *“comuni del PIT ambito Chieti ricompresi totalmente o parzialmente nell’area del parco nazionale della Maiella”*

Aggiungere il punto: ***“Comuni del PIT ambito Chieti con problemi di desertificazione, come indicati nell’Allegato n. 9”***

ART. 7, lettera f).

PAG. 42 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, prima parte

La frase *“attribuzione di 4 punti a progetti presentati da imprese con un numero di dipendenti non superiore ad uno (All. A al Modulo per la richiesta delle agevolazioni)”*,

deve essere sostituita con la seguente: ***“attribuzione di 4 punti a progetti presentati da imprese con un numero di dipendenti non superiore ad tre (All. A al Modulo per la richiesta delle agevolazioni)”***

ALLEGATI

PAG. 63 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, prima parte

Dopo l’allegato n.8 viene introdotto l’allegato n. 9:

REGIONE ABRUZZO
Direzione Alle Attività Produttive
Soggetto responsabile dell’attuazione della Misura

ALLEGATO N. 9

INTERVENTI DI IMPRESE COMMERCIALI
ELENCO DEI COMUNI AMMISSIBILI CON PROBLEMI DI DESERTIFICAZIONE

COMUNI:

- Comune di ARI
- Comune di ARIELLI
- Comune di CANOSA SANNITA
- Comune di CRECCHIO
- Comune di FILETTO
- Comune di GIULIANO TEATINO
- Comune di GUARDIAGRELE
- Comune di ORSOGNA
- Comune di PENNAPIEDIMONTE
- Comune di POGGIO FIORITO
- Comune di PRETORO
- Comune di RAPINO
- Comune di ROCCAMONTEPIANO

AMBITO LANCIANO

AZIONE 2.1.1 A) INCENTIVI PER INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY

ART. 2, Secondo Capoverso.

PAG. 12 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, seconda parte
Dopo la frase *“comuni del PIT ambito Lanciano ricompresi totalmente o parzialmente nell'area del parco nazionale della Maiella”*

Aggiungere il punto: ***“Comuni del PIT ambito Lanciano con problemi di desertificazione, come indicati nell'Allegato n. 10”***

ALLEGATI

PAG.36 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, seconda parte

Dopo l'allegato n.9 viene introdotto l'allegato n. 10:

REGIONE ABRUZZO

Direzione Alle Attività Produttive

Soggetto responsabile dell'attuazione della Misura

ALLEGATO N. 10

INTERVENTI DI IMPRESE COMMERCIALI

ELENCO DEI COMUNI AMMISSIBILI CON PROBLEMI DI DESERTIFICAZIONE

COMUNI:

- Comune di ARCHI
- Comune di BOMBA
- Comune di BORRELLO
- Comune di CASOLI
- Comune di CIVITALUPARELLA
- Comune di CIVITELLA MESSER RAIMONDO
- Comune di COLLEDIMACINE
- Comune di COLLEDIMEZZO
- Comune di FALLO
- Comune di FARA SAN MARTINO
- Comune di GAMBERALE
- Comune di GESSOPALENA
- Comune di LAMA DEI PELIGNI
- Comune di LETTOPALENE
- Comune di MONTAZZOLI
- Comune di MONTEBELLO SUL SANGRO
- Comune di MONTEFERRANTE
- Comune di MONTELAPIANO
- Comune di MONTENERODOMO

- Comune di PALENA
- Comune di PALOMBARO
- Comune di PENNADOMO
- Comune di PERANO
- Comune di PIETRAFERRAZZANA
- Comune di PIZZOFERRATO
- Comune di QUADRI
- Comune di ROCCASCALEGNA
- Comune di ROIO DEL SANGRO
- Comune di ROSELLO
- Comune di TARANTA PELIGNA
- Comune di TORNARECCIO
- Comune di TORRICELLA PELIGNA
- Comune di VILLA SANTA MARIA

**AZIONE 2.1.1 B) INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN
BENI MATERIALI ED IMMATERIALI**

ART. 2, Secondo Capoverso.

PAG. 38 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, seconda parte
Dopo la frase *"comuni del PIT ambito Lanciano ricompresi totalmente o parzialmente nell'area del parco nazionale della Maiella"*

Aggiungere il punto: ***"Comuni del PIT ambito Lanciano con problemi di desertificazione, come indicati nell'Allegato n. 9"***

ALLEGATI

PAG. 60 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, seconda parte
Dopo l'allegato n.8 viene introdotto l'allegato n. 9:

REGIONE ABRUZZO
Direzione Alle Attività Produttive
Soggetto responsabile dell'attuazione della Misura

ALLEGATO N. 9

INTERVENTI DI IMPRESE COMMERCIALI
ELENCO DEI COMUNI AMMISSIBILI CON PROBLEMI DI DEPAUPERAMENTO
DEMOGRAFICO

COMUNI:

- Comune di ARCHI
- Comune di BOMBA
- Comune di BORRELLO
- Comune di CASOLI
- Comune di CIVITALUPARELLA
- Comune di CIVITELLA MESSER RAIMONDO
- Comune di COLLEDIMACINE
- Comune di COLLEDIMEZZO
- Comune di FALLO
- Comune di FARA SAN MARTINO
- Comune di GAMBERALE
- Comune di GESSOPALENA
- Comune di LAMA DEI PELIGNI
- Comune di LETTOPALENE
- Comune di MONTAZZOLI
- Comune di MONTEBELLO SUL SANGRO
- Comune di MONTEFERRANTE
- Comune di MONTELAPIANO
- Comune di MONTENERODOMO
- Comune di PALENA

- Comune di PALOMBARO
- Comune di PENNADOMO
- Comune di PERANO
- Comune di PIETRAFERRAZZANA
- Comune di PIZZOFERRATO
- Comune di QUADRI
- Comune di ROCCASCALEGNA
- Comune di ROIO DEL SANGRO
- Comune di ROSELLO
- Comune di TARANTA PELIGNA
- Comune di TORNARECCIO
- Comune di TORRICELLA PELIGNA
- Comune di VILLA SANTA MARIA

AMBITO VASTO

AZIONE 2.1.1 A) INCENTIVI PER INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY

ART. 2, Secondo Capoverso.

PAG. 12 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, terza parte

Dopo la frase *"comuni del PIT ambito Vasto ricompresi totalmente o parzialmente nell'area del parco nazionale della Maiella"*

Aggiungere il punto: ***"Comuni del PIT ambito Vasto con problemi di desertificazione, come indicati nell'Allegato n. 10"***

ALLEGATI

PAG.39 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, terza parte

Dopo l'allegato n.9 viene introdotto l'allegato n. 10:

REGIONE ABRUZZO
Direzione Alle Attività Produttive
Soggetto responsabile dell'attuazione della Misura

ALLEGATO N. 10

INTERVENTI DI IMPRESE COMMERCIALI **ELENCO DEI COMUNI AMMISSIBILI CON PROBLEMI DI DESERTIFICAZIONE**

COMUNI:

- Comune di CARPINETO SINELLO
- Comune di CARUNCHIO
- Comune di CASALANGUIDA
- Comune di CASTELGUIDONE
- Comune di CASTIGLIONE M. MARINO
- Comune di CELENZA SUL TRIGNO
- Comune di CUPELLO
- Comune di DOGLIOLA
- Comune di FRAINE
- Comune di FRESAGRANDINARA
- Comune di FURCI
- Comune di GISSI
- Comune di GUILMI
- Comune di LENTELLA
- Comune di LISCIA
- Comune di MONTEODORISIO
- Comune di PALMOLI
- Comune di POLLUTRI
- Comune di ROCCASPINALVETI
- Comune di SAN BUONO

- Comune di SAN GIOVANNI LIPIONI
- Comune di SCERNI
- Comune di SCHIAVI D'ABRUZZO
- Comune di TORREBRUNA
- Comune di TUFILLO

**AZIONE 2.1.1 B) INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN
BENI MATERIALI ED IMMATERIALI**

ART. 2, Secondo Capoverso.

PAG. 41 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, terza parte

Dopo la frase "comuni del PIT ambito Vasto ricompresi totalmente o parzialmente nell'area del parco nazionale della Maiella"

Aggiungere il punto: "**Comuni del PIT ambito Vasto con problemi di desertificazione, come indicati nell'Allegato n. 9**"

ALLEGATI

PAG. 65 del Bura n.9 straordinario del 31 Agosto 2005 primo volume, terza parte

Dopo l'allegato n.8 viene introdotto l'allegato n. 9:

REGIONE ABRUZZO
Direzione Alle Attività Produttive
Soggetto responsabile dell'attuazione della Misura

ALLEGATO N. 9

INTERVENTI DI IMPRESE COMMERCIALI
ELENCO DEI COMUNI AMMISSIBILI CON PROBLEMI DI DEPAUPERAMENTO
DEMOGRAFICO

COMUNI:

- Comune di CARPINETO SINELLO
- Comune di CARUNCHIO
- Comune di CASALANGUIDA
- Comune di CASTELGUIDONE
- Comune di CASTIGLIONE M. MARINO
- Comune di CELENZA SUL TRIGNO
- Comune di CUPELLO
- Comune di DOGLIOLA
- Comune di FRAINE
- Comune di FRESAGRAN DINARA
- Comune di FURCI
- Comune di GISSI
- Comune di GUILMI
- Comune di LENTELLA
- Comune di LISCIA
- Comune di MONTEODORISIO
- Comune di PALMOLI
- Comune di POLLUTRI
- Comune di ROCCASPINALVETI
- Comune di SAN BUONO

- Comune di SAN GIOVANNI LIPIONI
- Comune di SCERNI
- Comune di SCHIAVI D'ABRUZZO
- Comune di TORREBRUNA
- Comune di TUFILLO

Dirigenziali

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
*SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE
ED AREE URBANE*

DETERMINAZIONE 14.09.2005, n. DC7/187:

Legge 09.12.1998, n. 431, - art. 11 - Ripartizione fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Annualità 2003. Integrazione fondi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DISPONE

per quanto specificato in premessa:

- 1) di liquidare e pagare a favore del Comune di L'Aquila la somma di Euro 1.343,26 per le finalità di cui all'art. 11 della Legge 431/98 utilizzando le seguenti somme:
 - di impegnare, liquidare e pagare la somma di € 974,78 reiscritti sul Capitolo 261615 del bilancio 2005;
 - di liquidare e pagare la somma di Euro 368,48 già impegnata con Determina Dirigenziale n. DC/7/126 del 27.06.2005 e stanziata sul Capitolo 261615 del bilancio 2005;
- 2) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad accreditare detta somma al Comune sul conto corrente speciale acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila codice n. 63267 - intestato al Comune di L'AQUILA (AQ) - Servizio Tesoreria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Dario Bafile

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DC6/163
Espr.:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano – Lavori di costruzione di un impianto di depurazione a servizio del Nucleo Industriale e della città di Avezzano - nell'agglomerato industriale di Avezzano. Determina deposito Cassa DD. PP..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l'istanza n. 2999 del 05/09/2005 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano chiede l'emissione del provvedimento di deposito alla Cassa DD. PP. competente per territorio, delle indennità non accettate, per l'espropriazione e l'asservimento, degli immobili siti nel Comune di Avezzano (AQ) per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto di depurazione a servizio del Nucleo Industriale e della città di Avezzano - nell'agglomerato industriale di Avezzano;

Visto il decreto n. 56 del 12/04/2001, con il quale veniva disposta a favore del suddetto Consorzio, l'occupazione temporanea d'urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 15/06/2001;

Omissis

DISPONE

1. E' fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano di depositare, presso la CASSA DD. PP., le indennità non accettate, in favore delle Ditte di cui agli al-

legati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Gli importi suindicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte espropriande per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico del predetto Ente espropriante l'obbligo di liquidarli agli interessati;
3. L'ammontare dell'indennità è soggetta a conguaglio per effetto di diversa valutazione da parte della competente Agenzia per il territorio, ai sensi della normativa vigente;
4. La valutazione di cui al capoverso che precede è sempre oggetto di ricorso giurisdizionale nei termini di legge;
5. L'Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Giunta Regionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della quietanza dei versamenti alla Cassa DD. PP..

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch. Francesco D'Ascanio

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DC6/164
Espr.:

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano – Lavori di costruzione di un impianto di depurazione a servizio del Nucleo Industriale e della città di Avezzano -

**nell'agglomerato industriale di Avezzano.
Determina pagamento diretto.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l'istanza n. 2999 del 05/09/2005 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano chiede l'emissione del provvedimento di pagamento diretto – previsto dal 3° comma dell'art. 12 della Legge 865/71 – delle indennità dovute agli aventi diritto per l'espropriazione e l'asservimento degli immobili siti nel Comune di Avezzano (AQ) per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto di depurazione a servizio del Nucleo Industriale e della città di Avezzano - nell'agglomerato industriale di Avezzano;

Visto il decreto n. 56 del 12/04/2001, con il quale veniva disposta a favore del suddetto Consorzio, l'occupazione temporanea d'urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 15/06/2001;

Omissis

DISPONE

1. E' fatto obbligo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano di pagare, previo accertamento della proprietà e libertà dei beni espropriandi e da asservire, le indennità accettate dalle menzionate Ditte di cui agli allegati elenchi, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Gli importi sopra indicati non comprendono i rimborsi dovuti alle Ditte interessate per qualsiasi somma pagata, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 16 della citata Legge 865/71 e, pertanto, resta a carico

dell'Ente espropriante l'obbligo di liquidarli agli interessati;

3. L'Ente espropriante dovrà informare tempestivamente il Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione OO.PP. della Giunta Regionale, della esecuzione della presente determinazione, trasmettendo copia della ricevuta del pagamento effettuato.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch. Francesco D'Ascanio

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE,
INFRASTRUTTURE E SERVIZI, EDILIZIA
RESIDENZIALE ED AREE URBANE,
CICLO IDRICO INTEGRATO E RETI
TECNOLOGICHE, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E SERVIZI

DETERMINAZIONE 16.09.2005, n. DC6/165
Espr.:

Espropriazioni - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese-Vasto (CH)- Lavori di completamento rete idrica e fognante a servizio dell'agglomerato industriale di San Salvo - 1° lotto- nei Comuni di San Salvo e Capello- Impresa "Tullio Edil Calcestruzzi srl" di Balsorano - Determina Esproprio definitivo -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista l'istanza n. 00003103 del 23.8.2005 con la quale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese - Vasto (CH) chiede l'emissione del provvedimento di espropriazione definitiva degli immobili siti nei Comuni di San Salvo e Cupello (AQ) per l'esecuzione dei lavori di completamento rete idrica e fognante a

servizio dell'agglomerato industriale di San Salvo-1° lotto;

Visti i termini finali per i LAVORI e le ESPROPRAZIONI fissati, rispettivamente al 29.5.2006 e al 29.10.2005;

Visto il decreto n. 32 del 31.3.2003, con il quale veniva disposta a favore dell'impresa "Tullio Edil Calcestruzzi" in nome e per conto del suddetto Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese (CH) l'occupazione temporanea d'urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso, avvenuta il 29.5.2003;

Omissis

DETERMINA

A favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Vastese - Vasto (CH) l'espropriazione degli immobili, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, necessari per l'esecuzione dei lavori di completamento rete idrica e fognante a servizio dell'agglomerato industriale di San Salvo - 1° lotto- nei Comuni di San Salvo e Capello- Impresa "Tullio Edil Calcestruzzi srl" di Balsorano (AQ).

La validità del presente provvedimento è riferita alle Ditte corrispondenti con quelle degli elenchi di cui al citato decreto di occupazione d'urgenza n. DC6 Espr. 32, del 31.3.2003.

La presente determinazione deve essere notificata, a cura ed a spese dell'Ente espropriante, ai proprietari catastali -singolarmente per quel che concerne le rispettive indennità - nelle forme degli atti processuali civili, e trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, in termini d'urgenza.

Copia della presente determinazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Il presente provvedimento ha carattere definitivo;

Avverso di esso è ammesso ricorso al T. A. R. territorialmente competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D'Ascanio

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 23.09.2005, n. DF3/91:

D.L.vo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, art. 28 – Ditta Adriaoli s.r.l. - PROROGA di gg. 90 (giorni) inerente l'autorizzazione regionale n° 19 dell'8.09.2000 per “depurazione nel proprio impianto sito in zona Industriale del Comune di Mosciano S. Angelo, dei reflui provenienti dalla ditta Olearia Scibilia s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- 1) di prorogare di 90 (novanta) giorni, l'autorizzazione n. 19 dell'8.09.2000 per:” depurazione nel proprio impianto sito in zona Industriale del Comune di Mosciano S. Angelo (TE), dei reflui provenienti dalla ditta Olearia Scibilia s.r.l.”, dalla data di scadenza della stessa;
- 2) di stabilire che, l'A.R.T.A [Dipartimento Provinciale di Teramo], deve trasmettere al-

lo scrivente Servizio l'espressione del proprio parere di competenza, al fine del rinnovo dell'autorizzazione in parola;

- 3) di obbligare la Ditta Adriaoli s.r.l. al pieno rispetto deleghi obblighi, adempimenti e disposizioni, riportati nell'autorizzazione n. 19 dell'08.09.2000;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Mosciano S. Angelo (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all'Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;
- 5) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta Adriaoli s.r.l.- sede legale in Zona Industriale - 64023 Mosciano Sant'Angelo;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 26.09.2005, n. DF3/92:

D.Lgs. 27-1-1992 n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,

nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" – Autorizzazione Regionale alla utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura a favore della Azienda Agricola Prosperi Paolantonio [Contrada Mangiacarne Località Fontanelle di Atri - 64032 Atri].

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99, l'Azienda Agricola Prosperi Paolantonio, alla utilizzazione dei fanghi, provenienti esclusivamente dalla Azienda "All Coop" Allevatori Avicoli Soc. a.r.l. [Strada Provinciale, 22 di Mosciano Sant'Angelo (TE)], e derivanti dal processo di biodigestione dell'impianto di depurazione di acque reflue presso il Mattatoio avicolo di Mosciano Sant'Angelo,

nel pieno rispetto degli elaborati indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportati :

- All. n. 1 =Relazione Tecnico Agronomica a firma del dott. Nicola Centorame;
- All. n. 2 =Relazione di integrazione a firma del dott. Nicola Centorame;
- All. n. 3 = Relazione Geologica a firma del Dr. Geol. Franco Marcattilli;
- All. n. 4= Analisi chimica dei terreni; Analisi chimica dei fanghi; Visure catastali; Planimetri catastali; Dichiarazione di autorizzazione allo spargimento dei fanghi sui terreni di proprietà dell'Azienda Agricola Prosperi Paolantonio.

2) di autorizzare la suddetta Ditta ad effettuare le operazioni di cui al precedente punto 1) esclusivamente nei sottoindicati terreni:

Comune di Atri	foglio 14	Particelle	21,23,24,25,26,39,97,98
	foglio 33	Particelle	5,6,75,295,296,297,298,299,300,68,76,77,78
	foglio 34	Particelle	62,3,4,5,11,12,13,16,17,18,19,21,45,46,48,49,51,63,66

3) di stabilire che, la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizione dettate con nota n. 6333/BT/GR del 29/07/05, dall'A.R.T.A [Dipartimento Provinciale di Teramo], che si elencano:

- riportare la percentuale di umidità dei fanghi ai limiti fissati dalla normativa D.Lgs. 99/92 migliorando le tecniche di disidratazione;
- comunicare all'A.R.T.A [Dipartimento Provinciale di Teramo], la data di inizio delle operazioni di spandimento dei fanghi per poter presenziare alle stesse.

4) di prescrivere che, l'Azienda Agricola Prosperi Paolantonio [Contrada Mangiacarne Località Fontanelle di Atri - 64032 Atri] deve munirsi, preventivamente all'esercizio delle operazioni autorizzate, di eventuale parere igienico-sanitario, da inviare in copia, all'A.R.T.A [Dipartimento Provinciale di Teramo] e al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia;

5) di prescrivere, che l'esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni ri-

- chiamati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e dal Verbale del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo n. 61/5 del 28.05.1997;
- 6) di richiamare l'Azienda Agricola Prosperi Paolantonio al pieno rispetto degli ulteriori obblighi previsti nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e alla trasmissione, con cadenza trimestrale, alla Amministrazione Provinciale di Teramo e all'A.R.T.A (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione.
- 7) di stabilire che la presente autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata da inoltrare, almeno sei mesi prima e non prima di un anno dalla scadenza della autorizzazione, alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti;
- 8) di obbligare l'Azienda Agricola Prosperi Paolantonio in oggetto, ai sensi delle D.G.R. n° 1198/10.12.2003 e n° 1387/29.12.2004, alla trasmissione, prima dell'avvio dell'esercizio delle operazioni di spandimento, con la documentazione richiesta dall'art. 22 (Realizzazione dell'impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale) della Legge Regionale 28.04.2000, n° 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti), apposita garanzia finanziaria in duplice copia, conformi all'originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, a copertura di eventuali danni ambientali, come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale n° 1387 del 29.12.2004 ; detta polizza sarà controfirmata e restituita a codesta Azienda, previa verifica da parte di questo Servizio.
- 9) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - e) le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
 - f) è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;

- 10) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97;
- 12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atri (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara, e all'Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti;
- 13) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Azienda Agricola Prosperi Paolantonio [Contrada Mangiacarne Località Fontanelle di Atri - 64032 Atri];
- 14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Di Giacinto

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 22.07.2005, n. DF2/112:
Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente per la "produzione di strutture metalliche tramite zincatura a caldo" della ditta San Marco s.p.a. ubicato nel Comune di Atesa - zona industriale - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, artt 12 e 13 - D.P.C.M. 21.07.1989 punti 9), 16), 18) - D.M. 12.07.1990 - D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista la nota datata 31.05.2005 ed acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, Sina in data 06.06.2005 prot. 5409 con la quale la ditta San Marco s.p.a. invia nota riguardante la regolare conduzione dell'impianto datata 22.04.2005 prot 1572 ed il rispetto dei valori limite delle emissioni di cui alla normativa nazionale e regionale (D.M. 12.07.1990 - D.G.R.16/7 del 21.03.1991) rilasciato dal Dipartimento Provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo (all. 2);

Omissis

DETERMINA

1. di accogliere la domanda datata 28.10.2004 con la quale la ditta San Marco s.p.a. chiede l'autorizzazione definitiva di carattere generale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 per l'impianto di produzione di strut-

- ture metalliche tramite zincatura a caldo ubicato nel Comune di Atesa, zona industriale, secondo gli elaborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione;
2. di concedere l'autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi dell'art. 13 del D.P.R.203/88 a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relativamente ai punti di emissione di cui alla tabella riassuntiva datata 20.10.2004 (all. 3), approvato con parere favorevole dal Dipartimento Provinciale ARTA di Chieti trasmesso dalla ditta con nota datata 06.05.2005 ed acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, Sina in data 09.05.2005 prot n. 4454 (all. 2) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 3. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) effettuare analisi annuali sulle emissioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12.07.1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Dipartimento Pro-

vinciale dell'ARTA Abruzzo;

- b) non superare i valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 ed alla D.G.R. 16/7 del 21.03.1991 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'All. 5 del D.M. 12.07.1990;
4. di precisare che per quant'altro non specificato nella presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 – D.P.C.M. 21.07.89 – D.M. 12.07.90 – D.G.R. 2185 del 12.08.98, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
5. di disporre la trasmissione della presente disposizione alla ditta San Marco s.p.a., al Dipartimento provinciale di Chieti dell'ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Atesa ed alla Provincia di Chieti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo*.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)


IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

Segue allegato

SAN MARCO S.p.A. Zona Industriale 66040 ATESSA (CH)

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI										Data, li 20.10.2004		ALLEGATO N° 1	
Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm³/h)	Durata (h/egg)	Frequenza emissione nelle 24 ore	Temperatura (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm³)	Flusso di massa emissione (Kg/h)	Altezza punto di emissione (m)	Diametro orlati sezione (m) o (maxi)	Tipo di impianto di abbattimento	Tenore di ossigeno (%)	Tenore di vapore acqueo (%)
5	ASPIRAZIONE FUMI VASCA ZINCO	60.000	16	continua	ambiente	Polveri Ammoniaca Classe II (tabella A1) Classe I (tabella B) Classe III (tabella B)	15 30 1 0,02 0,01 0,270	0,900 1,800 0,060 0,001 0,001 0,270	15	1,18	PT		
8	TUNNEL CATAFORESI	12.000	16	continua	ambiente	Polveri Idrossido di sodio Classe III (tabella D)	50 5 150	0,600 0,060 1,800	9,50	0,47 x 0,47	Non esiste		
9	VASCA FOSFATAZIONE	14.000	16	continua	ambiente	Polveri Classe II (tabella A1) Classe III (tabella B) Acido fluoridrico Acido fosforico	50 1 5 5 3	0,014 0,070 0,070 0,070 0,027	9,50	0,71 x 0,71	Non esiste		
10	ASPIRAZIONE FUMO CATAFORESI	9.000	16	continua	40	Polveri Classe II (tabella A1) Classe III (tabella D) Classe IV (tabella D)	1 150 100	0,009 1,350 0,900	9,50	0,47 x 0,47	Non esiste		
10 bis	ASPIRAZIONE FUMO CATAFORESI	14.000	16	continua	40	Polveri Classe II (tabella A1) Classe III (tabella D) Classe IV (tabella D)	50 1 150 100	0,700 0,014 2,100 1,400	10	0,63 x 0,45	Non esiste		
11	ASPIRAZIONE FUMO CATAFORESI	10.000	16	continua	55	Polveri Classe II (tabella A1) Classe III (tabella D) Classe IV (tabella D)	50 1 150 100	0,500 0,010 1,500 1,000	8,50	0,47 x 0,47	Non esiste		

(*) C= cichone; PT= filtro a tessuto; PE= precipitatore elettrostatico; AU= abbatiflore ad umido; AUY= abbatiflore ad umido venturi; AS= assorbitore; AD= adsorbitore; PT= postcombustore termico; PC= postcombustore catalitico; ALTRI= specificare.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Direzione Ambiente e Gestione Integrata Acqua e Suolo
 Servizio Polizia Energetica - Qualità dell'Aria
 Informativa Acustica ed Elettromagnetica
 Rischio Ambientale - SINIA
 La presente copia, composta di n. 2 fasciate è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.
 22/10/2005
 Pescara, li IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SAN MARCO S.p.A.
 Industria di Zone Industriali
 Timbro e firma del legale rappresentante della società
 De Angelis Sergio


ALLEGATO n.ro 3
 PARTE INTEGRANTE DELL'ORDINANZA
 n.ro 872/112 del 22 LUG. 2005

SAN MARCO S.p.A. Zona Industriale 66041 ATESSA (CH)

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI										Data, il 20.10.2004		ALLEGATO N° 2	
Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm³/h)	Durata emissione (h/gg)	Frequenza emissione nelle 24 ore	Temperatura (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm³)	Flusso di massa (Kg/h)	Altezza punto di emissione (m)	Diametro o lato sezione (m) o (mm)	Tipo di impianto di abbattimento (¹)	Tenore di ossigeno (%)	Tenore di v.a.p. acqueo (%)
11 bis	ASPIRAZIONE FUMO CATAFORESI	3.000	16	continua	190	Polveri Classe II (tabella A1) Classe III (tabella D) Classe IV (tabella D) Ossidi di azoto	50 1 150 100 500	0,150 0,003 0,450 0,300 1,500	8,50	0,50 x 0,37	Non esiste	17	
11 ter	ASPIRAZIONE FUMO CATAFORESI	20.000	16	continua	40	Polveri Classe II (tabella A1) Classe III (tabella D) Classe IV (tabella D)	50 1 150 100	1,000 0,020 3,000 2,000	9,50	0,70 x 0,70	Non esiste		
12	FUMO POLVERI	5.000	4,72	continua	150	Polveri Ossidi di azoto	50 500	0,250 2,500	9,50	0,40 x 0,40	Non esiste	17	
13	CABINE POLVERI	11.000	4,72	continua	ambiente	Polveri	3	0,033	9,50	0,57 x 0,42	C + FT		
13 bis	CABINE POLVERI	11.000	4,90	continua	ambiente	Polveri	3	0,033	9,50	0,77 x 0,55	C + FT		
14	VELO ARIA FUMO CABINA	1.200	4,90	continua	ambiente	Polveri	50	0,060	9,50	0,28 x 0,28	Non esiste		
15	FUMO POLVERI	1.500	4,90	continua	200	Polveri Ossidi di azoto	50 500	0,075 0,750	9,50	0,20 x 0,20	Non esiste	17	
16	VELO ARIA FUMO CABINA	1.200	4,90	continua	ambiente	Polveri	50	0,060	10	0,28 x 0,28	Non esiste		

(¹) C= ciclone; FT= filtro a tessuto; PE= precipitatore elettrostatico; AU= abbattefumo ad umido; AUV= abbattefumo ad umido venturi; AS= assorbitore; AD= adsorbitore; PT= postcombustore termico; PC= postcombustore catalitico; ALTRI= specificare.

SAN MARCO S.p.A.
Industria di calzature e calzature
Timbro e firma del legale rappresentante della società
Angelo Scarpino



DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 01.08.2005, n. DF2/117:

Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente di riparazione autovetture per il punto di emissione denominato "E1 Verniciatura" della ditta Carrozzeria Sichetti Carmine ubicato nel Comune di Pescara per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, artt 12 e 13 – D.P.C.M. 21.07.1989 punti 9), 16), 18) – D.M. 12.07.1990 – D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista la nota datata 04.02.2005, prot. 609/SCPE/BIA ed acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualita' dell'aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, Sina in data 10.02.2005, prot. 1243 con la quale l'ARTA di Pescara trasmette il certificato riguardante la regolare conduzione dell'impianto della ditta Carrozzeria Sichetti Carmine datato 02.02.2005 ed il rispetto dei valori limite delle emissioni di cui alla normativa nazionale e regionale (D.M. 12.07.1990 - D.G.R.16/7 del 21.03.1991) **(all. 3)**;

Omissis

1. di accogliere la domanda datata 02.12.2004 con la quale la ditta Carrozzeria Sichetti Carmine chiede l'autorizzazione definitiva di carattere generale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 per l'impianto di "verniciatura" ubicato in Pescara secondo gli e-

laborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione;

2. di concedere l'autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi dell'art. 13 del D.P.R.203/88 a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relativamente ai punti di emissione di cui alla tabella riassuntiva datata 01.12.2004 **(all. 4)**, approvato con parere favorevole dal Dipartimento Provinciale ARTA di Pescara trasmesso con nota datata 04.02.2005 prot. 609/SCPE/BIA ed acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualita' dell'aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, Sina in data 10.02.2005 prot 1243 **(all. 3)** parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) effettuare analisi annuali sulle emissioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12.07.1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Dipartimento Provinciale dell'ARTA Abruzzo;
 - b) non superare i valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 ed alla D.G.R. 16/7 del 21.03.1991 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'All. 5 del D.M. 12.07.1990;
4. di precisare che per quant'altro non specificato nella presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 – D.P.C.M. 21.07.89 – D.M. 12.07.90 – D.G.R. 2185 del 12.08.98, non-

- ché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
5. di disporre la trasmissione della presente disposizione alla ditta Carrozzeria Sichetti Carmine, al Dipartimento provinciale di Pescara dell'ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Pescara ed alla Provincia di Pescara;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

Segue allegato

SICHETTI CARMINE Via Toppetta, n° 2 65100 PESCARA (PE)

QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI										Data, li 01.12.2004		ALLEGATO N° 1	
Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm³/h)	Durata emissione (h/85)	Frequenza emissione nelle 24 ore	Temperatura (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione inquinante in emissione (mg/Nm³)	Flusso di massa (Kg/h)	Altezza punto di emissione (m)	Diametro o lati sezione (m) o (mxm)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno (%)	Tenore di vap. acqueo (%)
E 1	VERNICIATURA	12.000	2	continua	ambiente	Polveri S.O.V. (classe III) S.O.V. (classe IV) S.O.V. (classe V)	2,1 50 90 20	0,025 0,600 1,080 0,240	4	0,65 x 0,60	FT		

(*) C= ciclone; FT= filtro a tessuto; PE= precipitatore elettrostatico; AU= abbatteore ad umido; AUV= abbatteore ad umido venturi; AS= assorbitore; AD= adsorbitore; PC= postcombustore catalitico; AL/TRI= specificare.

Timbro e firma del legale rappresentante della società
AUTOCARROZZERIA SICHETTI CARMINE
 Via Toppetta n° 2 65100 PE
 PARTE INTEGRANTE DELL'ORDINAMENTO
 Tel. 085/4713080 Fax 969134
 Cell. 0347/4875893
 P.I. 01111160611 - C.F. SCH CMW 57728 F5001 - P.I. 00414540682

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
 Direzione Ambiente e Gestione Inquinanti, Acque e Suolo
 Servizio Qualità Energetica - Qualità dell'Aria
 Inquinamento Atmosferico Biomagnifico
 Risorse Energetiche S.p.A.
 La presente istanza, con data di n. 1/117/04, informo all'originale del presente Servizio.
 Pescara, li 01.10.2005
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



01.10.2005
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE,
ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO,
RISCHIO AMBIENTALE, SINA

DETERMINAZIONE 03.08.2005, n. DF2/120:

Autorizzazione definitiva di carattere generale alle emissioni in atmosfera per l'impianto esistente di "stoccaggio granuli di propilene" della ditta VIBAC s.p.a. ubicato in loc. Bazzano – zona industriale - nel Comune di L'Aquila, per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, artt 12 e 13 – D.P.C.M. 21.07.1989 punti 9), 16), 18) – D.M. 12.07.1990 – D.G.R. n. 2185 del 12.08.1998.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Vista la nota datata 28.01.2005, prot. n. 481 ed acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, Sina in data 03.02.2005 prot. n. 1018 con la quale l'ARTA - Dip. Provinciale di L'Aquila invia copia della seguente documentazione:

- relazione di sopralluogo effettuato, presso la ditta Vibac s.p.a.;
- certificato di regolare conduzione relativo ai tre silos di stoccaggio granuli di propilene;
- quadro riassuntivo datato 19.11.2004 (all. 3);

Omissis

DETERMINA

1. di accogliere la domanda datata 29.11.2004 con la quale la ditta Vibac s.p.a. chiede l'autorizzazione definitiva di carattere generale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88 per l'impianto di "stoccaggio granuli di propilene" ubicato in loc. Bazzano –

L'Aquila, secondo gli elaborati tecnici allegati all'istanza di autorizzazione;

2. di concedere l'autorizzazione definitiva alle emissioni ai sensi dell'art. 13 del D.P.R.203/88 a decorrere dalla data di approvazione della presente determinazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relativamente ai punti di emissione di cui alla tabella riassuntiva datata 19.11.2004 (all. 4), approvato con parere favorevole dal Dipartimento Provinciale ARTA di L'Aquila trasmesso dalla ditta Vibac s.p.a. con nota datata 21.03.2005 prot. 98/AVC ed acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria, Inquinamento acustico ed elettromagnetico, Rischio ambientale, Sina in data 24.03.2005 prot. n.2954 (all. 3) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento
3. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) effettuare analisi semestrali sulle emissioni degli impianti S24, S24, S26 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12.07.1990, da riportarsi su apposito registro con pagine numerate, regolarmente bollato e messo a disposizione degli organi di controllo; copia delle analisi deve essere inviata al competente Dipartimento Provinciale dell'ARTA Abruzzo;
 - b) non superare i valori limite di cui al D.M. 12.07.1990 ed alla D.G.R. 16/7 del 21.03.1991 ed effettuare una corretta e periodica manutenzione degli impianti di abbattimento di cui all'All. 5 del D.M. 12.07.1990;
4. di precisare che per quant'altro non specificato nella presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 – D.P.C.M. 21.07.89 – D.M.

12.07.90 – D.G.R. 2185 del 12.08.98, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;

5. di disporre la trasmissione della presente disposizione alla ditta Vibac s.p.a., al Dipartimento provinciale di L'Aquila dell'ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di L'Aquila ed alla Provincia di L'Aquila;
6. di disporre la pubblicazione del presente

provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(vacante)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Alba Grossi

Segue allegato

L'Aquila, 19/11/2004 Allegato n.2													
Impianto: VIBAC SpA Nucleo Industriale di Bazzano - L'Aquila													
Punto di emissione	Provenienza	Portata (m ³ /h a 0°C) 0,101 Mpa	Durata emissione (h/gg)	Frequenza emissione nelle 24 h	Temperatura (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentraz. inquinante in emissione (mg/m ³ a 0 °C)	Flusso di massa (Kg/h)	Fattore di emissione (Kg/h o g/m ³)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o sezione (m) o (mm)	Tipo di impianto di abb. (°)	Solo se previsto tenore di ossigeno vapore acqueo
S24-S25-S26	Sfati dei silos	500	1	discontinua	ambiente	Polveri	0,101 Mpa			8	3	F.T. (°)	
GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO Direzione Ambiente e Gestione Inquinanti Acqua e Suolo Servizio Politiche Europee - Diritto dell'Ambiente Indirizzo: Via S. Maria, 10 - 66100 L'Aquila Telefono: 0862/41411 - 41412 La presente certifica, convalida di n. 4. Forme e conforme all'originale esistente presso questo Servizio.													
ALLEGATO n.ro ALLEGATO n.ro ALLEGATO n.ro PARTE INTEGRANTE DELL'ORDINANZA n.ro 03/172 del 03 AGO 2005													
Pestana, il 03 AGO 2005 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO													
Timbro e firma del legale rappresentante della Società VIBAC SpA Zona Industriale 67010 BAZZANO (AQ)													

(*) F.T. = filtri a tessuto
 La verifica dei filtri verrà effettuata con cadenza semestrale

PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA E LEGISLATIVI
*SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
E CO.RE.COM.*

Publicazione nomine di competenza del Consiglio Regionale ai sensi L.R. 41/77: Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva espropri.

AVVISO PUBBLICO

COMMISSIONE COMPETENTE ALLA
DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ
DEFINITIVA ESPROPRI

D.P.R. 8.6.2001 n. 327, Art. 41 e successive modificazioni e integrazioni

Nomina di 2 componenti nelle Commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva espropri, da istituire nelle Province di L'Aquila – Chieti – Pescara – Teramo, scelti tra esperti di urbanistica ed edilizia.

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA E LEGISLATIVI
CO.RE.COM. – COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI

Avviso graduatoria delle emittenti televisive locali – contributi anno 2005.

AVVISO

Publicazione graduatoria delle emittenti televisive locali, che hanno fatto domanda per l'attribuzione di contributi per l'anno 2005, ai sensi del D.M. 5 maggio 2005, approvata con deliberazione del Co.Re.Com. n. 39/2005 del 3.10.2005.

Graduatoria	Società Titolare	Emittente	Punteggio Fatturato	Punteggio Personale	TOTALE
1	Rete 8 S.r.l.	Rete 8	200,00	496,50	696,50
2	Nuova Teleabruzzo Regionale S.r.l.	Telemare	58,31	342,00	400,31
3	Telemare S.r.l.	Teleabruzzo	64,00	332,85	396,85
4	TV Uno S.r.l.	TV Uno	163,59	144,59	308,18
5	Gruppo Air S.r.l.	Telexmax	73,74	191,81	265,55
6	Fin Television S.r.l.	Teleponte	54,15	153,75	207,90
7	Winn V. & O. Communication S.r.l.	Antenna 10	88,61	113,75	202,36
8	Telesirio S.r.l.	Telesirio	39,63	154,80	194,43
9	Essepi S.r.l.	TRSP	24,37	132,00	156,37
10	Digital S.r.l.	Digital	40,38	94,58	134,96
11	Onda TV S.r.l.	Onda Tv	34,71	90,04	124,75
12	Publisirio Antenna 2 S.r.l.	Antenna 2	19,40	33,00	52,40
13	Tele A. S. S.c.r.l.	Teleaessee	6,66	38,25	44,91
14	Confartigianato Teramo	TV Teramo	0,00	0,00	0,00
15	C.A.R.T.A.	TV Atri	0,00	0,00	0,00
16	Fondazione "Ennio Valeri"	Videoessee	0,00	0,00	0,00

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI
SETTORE V SERVIZIO ATTIVITÀ
TECNICHE TERRITORIALI

Ditta Soc. ME.GA. S.r.l. – Istanza del 04.06.2001, tendente ad ottenere la concessione in sanatoria a derivare dal subalveo del Fiume Arielli l/s 2,6 d'acqua, tramite n. 2 pozzi e per uso industriale, in loc. Zona Industriale del Comune di Chieti.

Il Dirigente del Settore suddetto rende noto che la Soc. ME.GA. S.r.l. con sede nella Zona Industriale del Comune di Arielli (CH), ha presentato istanza in data 28.05.2001, acquisita da questo Servizio in data 04.06.2001 ai nn. 2741/2742, tendente ad ottenere ai sensi dell'art. 17 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive Leggi di modifica ed integrazione, la concessione "in sanatoria" a derivare, dal subalveo del Fiume Arielli, l/s. 2,6 d'acqua, tramite n. 2 pozzi, per uso industriale, in località Zona Industriale del Comune di Arielli, con restituzione dell'acqua prelevata.

Prot. n. 4805

Chieti, 22.09.2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Carlo Cristini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CHIETI
SETTORE V SERVIZIO ATTIVITÀ
TECNICHE TERRITORIALI

T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni – Subalveo del Fiume Sangro – Comune di Lanciano loc. Brecciaio – Derivazione di l/s. 49,00 d'acqua ad uso turistico-ricreativo - Ditta Soc. ENNEDIBI – Istanza di concessione di derivazione d'acqua in data 13.01.2003.

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE

...Omissis...

DETERMINA

Art. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 così come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 (pianificazione del bilancio idrico), è concesso alla Ditta Soc. ENNEDIBI s.r.l. con sede legale a Lanciano (CH) in Via Follani n° 241 di derivare acqua dal subalveo del Fiume Sangro tramite scavo e ripristino a lago con uso turistico-ricreativo, in misura non superiore a l/s. 49,00, come da progetto a firma dell'arch. Giuseppe Di Biase.

Art. 2

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 1° 01.2005, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 018 del 6.12.2004 e salvo provvedimenti regionali che dovranno essere adottati ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 citato in premessa.

Art. 3

La Ditta concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il giorno 28 del mese di febbraio l'annuo canone di € 2,94 per l/s. con un canone minimo, dettato dalla Determina Direttoriale n. DN/24 del 18.03.2004 della Direzione Territorio della Regione Abruzzo, pari ad € 94,66 fino al sesto anno di scavo compreso e cioè fino al prelievo di l/s. 29,4 e di € 2,94 per l/s. effettivo a partire dal settimo anno di prelievo, e cioè € 144,06 (l/s. 49,00 x € 2,94 = € 144,05...omissis...

Chieti, 15.03.2005

IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE
F.to Ing. Carlo Cristini

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE

N 018 di Repertorio Chieti,
06.12.2004

PROVINCIA DI CHIETI

**Macroarea Organizzativa E
VIABILITÀ – EDILIZIA SCOLASTICA
PROVINCIALE – PROTEZIONE CIVILE
– ESPROPRI E SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO -FUNZIONI DELEGATE
SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE TER-
RITORIALI
(ex Genio Civile)**

...*Omissis*...

Art. 1

**QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA
DA DERIVARE**

La quantità d'acqua da derivare dal Fiume Sangro in località Brecciaio del Comune di Lanciano è fissata in misura non superiore a l/s. 49,00.

L'acqua verrà utilizzata per uso Turistico e Pesca Sportiva tramite scavo con coltivazione di apprezzabili quantità di materiale ghiaioso-sabbioso, che verranno commercializzati e pertanto assoggettati alle normative regionali sulle attività estrattive (v. allegate copie di determinazione n: DI 3/16 del 16.03.2004 della Direzione Attività produttive e Autorizzazione n. 367 del 15.03.2004 del Servizio Tecnico del Territorio, ambedue della Regione Abruzzo) e con ripristino a lago Turistico e Pesca Sportiva.

Si è stabilito che lo scavo avverrà nell'arco di anni 10, a partire dalla data di notifica delle predette autorizzazioni; pertanto il prelievo, che a fine lavori sarà di l/s. 49,00, e la restituzione in falda sarà crescente di 1/10 di tale portata per ogni anno di lavoro fino a raggiungere il mas-

simo prelievo richiesto di l/s. 40,00 alla scadenza del decimo anno di scavo, così come la grandezza del lago e l'attività turistico-ricreativa.

Art. 2

LUOGO, MODO DI PRESA E RESTITUZIONE DELL'ACQUA

L'ubicazione topografica del sito è in sinistra idrografica del Fiume Sangro da cui dista circa m. 363 e la distanza dal demanio è di circa m. 52.

L'acqua viene prelevata direttamente dalla falda e rimane in falda, realizzando un lago naturale con peculiarità polivalente (pesca sportiva, navigabilità, oasi naturalistica) e turistico-ricreativa. L'attività prevalente è quella della realizzazione del lago naturale, che consente anche la coltivazione di apprezzabili quantità di materiale ghiaioso-sabbioso, come già specificato al precedente art. 1.

Trattandosi di scavo con ripristino a lago, si dovrà ottenere alla fine dei lavori uno specchio d'acqua costituito dalla falda stessa; i lavori non dovranno arrecare variazione alla situazione idrogeologica esistente nel sottosuolo, né comportare variazioni o influenze, nei rapporti idrogeologici, tra falda freatica e Fiume Sangro.

La fase di coltivazione dovrà prevedere la formazione di fronti di scavo provvisori il cui grado di stabilità dovrà essere calcolato sulla base delle caratteristiche geotecniche e geometriche. La verifica dovrà tener conto di una superficie di rottura che interseca la scarpata al piede o al di sopra del piede. L'intera area di cava presenta una superficie di circa ha. 9,320.

Considerando la tipologia di ripristino prevista, la coltivazione dovrà avvenire in un unico lotto, iniziando verso il lato della strada provinciale e proseguendo verso l'interno, in modo da definire il bacino acquifero secondo le dimensioni riportate in progetto. La sistemazione delle scarpate dovrà avvenire con angoli di 30°

man mano che prosegue la coltivazione. Per la sicurezza sul lavoro si adotteranno tutti i provvedimenti previsti dalle norme di Polizia Mineraria. Per la coltivazione ed il ripristino dell'area di cava, non si dovrà superare il periodo massimo di anni 10.

Il terreno superficiale sarà accumulato e riutilizzato nella fase di ripristino per la sistemazione di aree esterne attrezzate, previa adeguata concimazione. La prima operazione di cava consisterà appunto nella rimozione del terreno agrario di copertura (circa 50 cm) sino a raggiungere il materiale utile sottostante.

Gli accumuli temporanei di terreno non dovranno superare i m. 3,00 di altezza al fine di limitare il dilavamento ad opera del ruscellamento delle acque superficiali. Da prove di filtrazione si valuta sia il valore medio del coefficiente di permeabilità dei terreni interessati, sia la portata media di acqua che dalla falda potrà filtrare nello scavo sino al riempimento dell'invaso, stimato al compimento finale dei lavori in l/s. 49,00, in base alla quale è stabilito il canone.

Nessuna variazione, pertanto, si avrà nel deflusso, superficiale o sotterraneo, del Fiume Sangro a meno delle perdite per evaporazione dello speco libero dell'invaso.

Il tutto in conformità del progetto a firma dell'arch. Giuseppe Di Biase, che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 3

GARANZIE DA OSSERVARSI

La realizzazione del lago costituirà un ambiente lacustre idoneo per la fauna migratoria locale e senza variazioni sul microclima.

L'attività estrattiva non dovrà comportare alcuna modifica allo scorrimento delle acque superficiali e all'idrogeologia; dovrà essere garantita l'esclusione di qualsiasi ipotesi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee imputabili alla attività estrattiva di cava.

La Ditta assume l'impegno affinché le opere riguardanti la derivazione non interferiscano sul buon regime idraulico del Fiume Sangro nel tratto interessato.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Fiume Sangro in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno delle dette opere venga accertato dopo i lavori già eseguiti

Il concessionario avrà l'obbligo di evitare con ogni accorgimento che si instaurino condizioni favorevoli allo sviluppo dell'anofelismo o di eventuali altri insetti vettori.

La Ditta concessionaria deve tener conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

La Ditta concessionaria è tenuta all'installazione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza del punto di prelievo. Il tutto secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D. Lgs. 275/1993. Le modalità di installazione dovranno essere concordate con la Regione Abruzzo Servizio Idrografico e Mareografico di Pescara

Art. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data di notifica della Determina Dirigenziale di Concessione.

Qualora al termine della concessione persistono ancora i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modifiche che,

per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Omissis

per la SOC. ENNEDIBI s.r.l.
f.to Natale Tito

IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA
f.to Ing. Carlo Cristini

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/07/2005. Approvazione P.D.L. in variante ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 18/83 e s.m.i. - Comparto 7 Zona D2 - Insediamenti Artigianali e Commerciali Compatibili con la residenza. Ditta Lottizzante: L'INNOCENTE Guido - SILENZI Francesco.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1 Di approvare come in effetti approva il Piano di Lottizzazione in variante ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 18/83 e S.M.I., del Comparto 7 Zona D2 Insediamenti Artigianali e Commerciali compatibili con la residenza in Via Veneto, presentato della Ditta L'Innocente Guido e Silenzi Francesco;

- 2 Di adeguare per quanto al parere S.U.P. n. 22/2005 del 01/03/2005, allegato alla delibera di C.P. n. 13 del 17/03/2005, le aree di cessioni previste nel P.d.L. computandole sulla superficie complessiva del comparto 7 al lordo della parte di particella n. 786 del Foglio 3 enucleata, ripristinando così le superfici a standard originariamente previste del P.R.G.;
- 3 Di non accogliere l'osservazione formulata dal suddetto parere SUP., per quanto concerne la nuova destinazione urbanistica della parte di particella n. 786 del Foglio 3 enucleata, lasciandola di conseguenza con destinazione - D2 Insediamenti Artigianali a Commerciali compatibili con la residenza, residuo del Comparto 7;
- 4 Di stabilire le seguenti prescrizioni:
 - Dovrà essere realizzata e successivamente ceduta al Comune di Alba Adriatica la viabilità posta a sud del Comparto 7, con le dimensioni previste sul progetto proposto;
 - La larghezza dei marciapiedi dovrà avere la dimensione di mt. 1,50;
 - I cordoli dei marciapiedi dovranno essere realizzati in travertino;
 - Alla documentazione della richiesta di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione dovrà essere allegato idoneo computo metrico estimativo aggiornato alle presenti prescrizioni;
 - Le eventuali recinzioni dovranno essere allineate sulle parti estreme delle cessioni delle aree pubbliche;
 - Prima della sottoscrizione della Convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, i lottizzanti dovranno rimettere il Computo metrico estimativo aggiornato al vigente prezzario regionale;

- Dovranno essere adeguate le superfici delle aree in cessione, parcheggio pubblico, al Parere S.U.P. n. 22/2005 del 01/03/2005 di cui al sopra descritto punto 2;
 - In sede di rilascio del Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione e la stipula della Convenzione, Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di modificare e/o integrare le linee e le sezioni delle acque bianche e nere previste in progetto, per la necessità di smaltimento della rete comunale, zona P.E.E.P.;
5. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e Territorio per l'espletamento dei successivi e conseguenti atti amministrativi.
 6. Di pubblicare la presente delibera all'Albo Pretorio del Comune di Alba Adriatica per quindici giorni.
 7. Di dichiarare con separata votazione favorevoli n. 19, contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
F.to Caserta Dott. Valerio

IL SEGRETARIO
F.to Di Eugenio Dott. Luca

COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI
(AQ)

Avviso ai sensi dell'art. 21 comma 5 L.R. 18/1983 - Revoca della delibera di C.C. n. 28 del 20/09/2004 per vizi procedurali-

IL SINDACO

RENDE NOTO

Il Consiglio Comunale – Omissis – delibera di revocare la delibera di CC n. 28 del 20/09/2004;

di dare mandato al responsabile dell'ufficio tecnico comunale affinché ponga in essere ogni atto inerente e conseguente alla presente deliberazione.

Anversa degli Abruzzi, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. La Civita Alfonso

COMUNE DI CASOLI (CH)

Graduatoria definitiva per assegnazione alloggi E.R.P. .

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E.R.P.
(Art. 7 L.R. 11/09/1996 N°55) - presso l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Lanciano
CASOLI

GRADUATORIA DEFINITIVA - COMUNE


BANDO del 22-10-2004

N	RICHIEDENTE	Condizioni soggettive Art.8 - A							Condizioni oggettive Art.8 - B					TOTALE	
		Reddito art.21 L.457/78	Nucleo familiare	Anziani	Famiglie di nuova formazione	Per presenza handicap	Emigrati e protetti	Alloggi in baracche, stalle	Coabitazione uscio	Alloggio per n. fam. a seconda del numero di servizi	Alloggio sovraffollato	Alloggio antigigico	Strato o rilascio		
1°	METUSHI FESTIM	2	3												6
2°	METUSHI LINDITA	1	3												6
3°	COLASANTE SILVANA	2	2												5
4°	VINCENT MAOBY	2	3			1									5
5°	FIORE MELISSA	2	3												5
6°	CECCO GIUSEPPE	1	3											4	4
7°	METUSHI LILIR	2	2												4
8°	PORRECA LUIGI		2			2									4
9°	NAJEM OTHMAN	2	2												4
10°	CALAM MERDY	1	3												4
11°	D'ARCO BARTOLOMEO	1	3												4
12°	NAJEM FATIMA	1	1												2
13°	ORSINI DOMENICO		2			2									2
14°	ESPOSITO GILDA		2												2
15°	DE SIMONE GIOVANNI		1												1
16°	PAGANELLI ALESSIO LUIGI		1												1
17°	FIORENTINO GIUSEPPE						1								0
18°	VERRATI GRAZETTA GIUSEPPINA														0
19°	NACCARELLA MYRIAM														0
20°	AYAD HAJAJ														0
21°	KOLA GENTIAN														0
22°	GREMI ADELA														0
23°	ASANI ETEN														0
24°	VERNA ANTONELLA														0

ESCLUSO PER REDDITO SUPERIORE

Lanciano, li 8 SET. 2005

LA SEGRETARIA
D. Florio



IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Chianamolino

La presente graduatoria è stata formulata da questa Commissione nella seduta del 07-09-2005
Avverso la stessa è ammesso ricorso al T.A.R. nei termini e modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Per copia conforme all'originale ed

Casoli li 26 SET. 2005

Il funzionario incaricato dal Sindaco



F. Fiorio

COMUNE DI COLLEDIMEZZO (CH)

Decreto di Esproprio (ex art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327). Lavori di “consolidamento del centro capoluogo di Colledimezzo 1° lotto – 2° stralcio legge 445/1908”.

A favore del Comune di Colledimezzo avente sede in Colledimezzo in piazza F. Vizioli, n.1, autorità espropriante, per l'espropriazione dei beni immobili ubicati nel comune di Colledimezzo occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Omissis...

DECRETA

Art. 1

È pronunciata a favore del Comune di Colledimezzo con sede in Colledimezzo alla piazza F. Vizioli, n.1, Autorità espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di Colledimezzo, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante:

1. mq 130 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 6 del comune di Colledimezzo p.lla 1445 – **espropriata per mq 50;**
2. mq 440 di terreno di natura agricola iscritto in catasto terreni al fog. 6 del comune di Colledimezzo p.lla 1497 – **espropriata per mq 20;**

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

Art. 2

Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati (Omissis.....)

Art. 3

(Omissis.....)

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel *Boll. Uff. della Regione Abruzzo*, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. (Omissis....)

Colledimezzo, lì 24/09/2005

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
(CH)

Deliberazione di C.C. n. 57 del 31/08/05. “Approvazione variante P.R.G. art. 5 D.P.R. 447/98 – SUAP – Ditta Confezioni Mario De Cecco S.p.A.”.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Approvare la variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 447/98, ditta Confezioni Mario De Cecco S.p.A.... per costruzione opificio ad uso deposito in ampliamento attività esistente in via Nenni di questo Comune.

Omissis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Silvana Marrocco

COMUNE DI SULMONA (AQ)

Graduatoria definitiva generale per la gestione della mobilità e cambio alloggio anno 2005.

Lancia Marcello -ATER AQ

D'Andrea Luigi -CGIL

Chiaverrini Germano
CISICOMUNE DI SULMONA - AQ
COMMISSIONE PER LA MOBILITA' DELL' UTENZA

LA COMMISSIONE PER LA MOBILITA' NELLA SEDUTA DEL 16.09.2005 - VERBALE DI RIUNIONE N.9

HA DETERMINATO E APPROVATO LA SEGUENTE

GRADUATORIA DEFINITIVA GENERALE PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' E CAMBIO ALLOGGIO ANNO 2005

COMUNE DI SULMONA AI SENSI LEGGE REGIONALE N.96 del 25.10.96 ART. 17 E SEGUENTI

Ordine Graduat.	Cognome Nome	Mq. Alloggio	Nucleo Familiare	Indoneità Handicap N.F.	oggettiva N.F. > 65	Situazione di 2-3 pers. vand	Situazione di oltre 3 pers. vand	sovrappioppamento di oltre 4 pers. a vano	Avvicinamento luogo cura	Situazione di Antigenicità	Totale Punti
1	Fornaro Marcello	75	2	2	0	0	0	0	0	0	2
2	Pagano Anna Rita	45	3	0	0	2	0	0	0	0	2
3	Del Signore Luca	45	3	0	0	2	0	0	0	0	2
4	Scudleri Concezio Iommi	45	1	0	1	0	0	0	0	0	1
5	Luigina Marinucci	64	2	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Fernando	85	4	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2

ESCLUSI

*PUTZU ANNA RITA PERCHE' NON HA RIMESSO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTAGLI AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

NOTE

- 1 = I punteggi sono stati stabiliti da parte della Commissione secondo quanto previsto dal Regolamento regionale appositamente approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con deliberazione n.3392 dell'8.6.89;
- 2 = Relativamente alla situazione di sovrappioppamento la Commissione in base al punto 4 dell'art.18 della L.R.n.96/96 "ulteriore gravità" ha considerato in luogo del vano convenzionale il vano utile, come da accordo con il Comitato degli assegnatari - verbale n.4 del 16.10.91;
- 3 = Per i pari punteggio la Commissione ha assunto, quale criterio differenziatore, la data di stipula del contratto di locazione con l'A.T.E.R. (Az. Territ. Edilizia Resid. della Provincia di L'Aquila), come da accordo con il Comitato degli assegnatari - verbale n.4 del 16.10.91;
- 4 = Con verbali nn.3 e 4 del 24.06 e 01.07.05 la Commissione ha inserito quale ulteriore requisito di gravità la condizione di antigenicità per punti uno;

IL SEGRETARIO

(Dot. Marcello La Vella)

Il Presidente
(Dot. Franco La Civita)

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
RETI ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in cavo interrato per il collegamento tra due cabine di trasformazione MT/bt denominate L.da Vinci e Accademia Belle Arti nel Comune di L'Aquila.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n. 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n. 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto di costruire un tronco di linea MT 20 kV in cavo interrato per il collegamento tra due cabine di trasformazione MT/bt denominate L. da Vinci e Accademia Belle Arti nel Comune di L'Aquila. **Prat. 21/D**

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla **Provincia dell'Aquila** - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, li 21.09.2005

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
RETI ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di una nuova cabina di trasformazione MT/bt tipo box, di un tronco di linea a 20 kV con doppio cavo interrato per la realizzazione, potenziamento e miglioramento del servizio elettrico nelle zone di S. Rufina, Via Paradiso e Viale della Stazione nel Comune di Sulmona (AQ).

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n. 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n.132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di una nuova cabina di trasformazione MT/bt tipo box, di un tronco di linea a 20 kV con doppio cavo interrato per la razionalizzazione, potenziamento e miglioramento del servizio elettrico nelle zone di S. Rufina, Via Paradiso e Viale della Stazione nel Comune di Sulmona (AQ). **Pratica n. 22/D**

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla **Provincia dell'Aquila** - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, li 20.09.2005

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
RETI ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di un tronco di linea MT 20 kV in cavo aereo e un breve tratto in cavo interrato per allaccio in MT del cliente "Brulli Energia" nel parco eolico di Cocullo (AQ).

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, in loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n. 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n.132.

RENDE NOTO

che ha in progetto di costruire un tronco di linea MT 20kV in cavo aereo e un breve tratto in cavo interrato per allaccio in MT del cliente "Brulli Energia" nel parco eolico di Cocullo.
Pratica n. 23/D

Ai sensi degli artt. n. 5; n. 6; n. 7 e n. 11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla **Provincia dell'Aquila** - Servizio Tecnico per il Territorio (Ex Genio Civile) Piazzale di Collemaggio L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila, li 22.09.2005

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
RETI ZONA DI L'AQUILA (AQ)

Costruzione di una linea MT 20 kV in cavo aereo isolato in località "Palombaia" per razionalizzazione e miglioramento del Servizio elettrico.

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Direzione Territoriale Lazio, Abruzzo e Molise, Zona di L'Aquila, con sede in L'Aquila, loc. Campo di Pile, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n. 83.

RENDE NOTO

che con domanda in data 22.09.2005 inoltrata alla Provincia di L'Aquila – Settore Urbanistica, Pianificazione e Territorio - Servizio Tecnico del territorio, ex Genio Civile di L'Aquila, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione di un tronco di linea MT 20 KV in cavo aereo isolato per la razionalizzazione degli impianti e miglioramento della qualità del servizio elettrico in località "Palombaia" nel Comune di Tornimparte.

Con la stessa istanza l'ENEL ha chiesto che tutte le opere vengano dichiarate di pubblica utilità ed inamovibili ai sensi e per gli effetti della Legge n. 2359 del 25-6-1965, dell'art. 9 del D.P.R. n. 342 del 18-3-1965 e degli artt. 10 e 14 della L.R. n. 83 del 20-09-1988, integrata e modificata dalla L.R. 132 del 23-12-99.

Con altra istanza, di pari data, ha chiesto che sia autorizzata in via provvisoria all'inizio immediato dei lavori e che questi siano dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.P.R. n. 342 del 18-3-1965 e dell'art. n. 11 della L.R. n. 83 del 20-9-1988, integrata e modificata dalla L.R. 132 del 23-12-99.

La costruzione dei suddetti elettrodotti è necessaria per i motivi anzidetti.

Le caratteristiche principali della linea sono le seguenti:

OMISSIS

Le domande con la descrizione particolareggiata del tracciato ed i documenti allegati, saranno depositati presso il Servizio Tecnico del Territorio (ex Genio Civile) di L'Aquila per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Ai sensi dell'art. n. 5 delle sopra richiamate

L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio predetto entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, corredato da una corografia con il tracciato dell'impianto elettrico, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio dei Comuni interessati.

Con osservanza.

L'Aquila 22/09/2005

IL RESPONSABILE
Marco De Sanctis

Direttore Responsabile: **Dr. Giuseppe PLACIDI** – Vice Direttore: **Virginio SCAFATI**

Stab. Tipografico G.T.E. – Fossa (L' Aquila)